

Regione Toscana

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Bollettino Ufficiale Regionale 12 novembre 2014, n. 53

Norme per il governo del territorio.

Preambolo

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l, m, n, o, v, z, e

l'articolo 69 dello Statuto; Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive);

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei

rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);

Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio");

Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma");

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle autonomie locali nelle sedute dell'11 dicembre 2013 e dell'8 aprile 2014;

Visto il parere istituzionale favorevole condizionato della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 3 aprile 2014;

Considerato quanto segue:

1. L'esigenza di pervenire ad un sistema complessivo del governo del territorio che, alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della previgente legislazione, garantisca un'azione

pubblica più efficace;

2. L'esigenza di mantenere la "governance territoriale" quale modello di relazioni tra soggetti pubblici competenti in materia di governo del territorio nel rispetto dei principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di garantire al contempo una maggiore responsabilizzazione di ciascun soggetto;
3. La necessità di rendere effettivo il principio per il quale nuovi impegni di suolo sono ammessi solo se non sussistono possibilità di riuso degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti con l'introduzione di meccanismi codificati volti a contrastare il consumo di nuovo suolo;
4. La necessità di definire in modo puntuale il territorio urbanizzato, differenziando le procedure per intervenire all'interno dello stesso da quelle per la trasformazione in aree esterne, con particolare riferimento alla salvaguardia del territorio rurale e al fine di promuovere il riuso e la riqualificazione delle aree urbane degradate o dismesse;
5. La necessità, per i comuni, di specificare nei propri atti di programmazione e di sviluppo del territorio i confini del territorio urbano e quelli del territorio agricolo;
6. La necessità di pervenire ad una revisione generale della normativa del governo del territorio per ciò che attiene ai principi, ai soggetti, alle procedure, alle forme di collaborazione interistituzionale e di risoluzione dei conflitti, alla tutela del paesaggio e alla qualità del territorio, ai contenuti dei piani e alla partecipazione;
7. La necessità di introdurre nuovi elementi per favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio secondo criteri di trasparenza e celerità di procedure anche al fine di costituire una sorta di filiera partecipativa in grado garantire un miglior grado di conoscenza generale degli atti in discussione;
8. La necessità di considerare la partecipazione come componente ordinaria delle procedure di formazione dei piani affinché sia resa più trasparente e coerente, ed i soggetti istituzionali, i cittadini e gli attori economici possano partecipare, ognuno per le proprie funzioni, alla costruzione e gestione di decisioni;
9. La necessità di assegnare un ruolo più significativo dell'attività agricola riconosciuta come attività economico- produttiva, nella funzione di rispetto e valorizzazione dell'ambiente accompagnate dalla contemporanea previsione di procedure semplificate;
10. L'esigenza di porre una particolare attenzione alla tutela paesaggistica nel rispetto dei principi generali del d.lgs. 42/2004 specificando le valenze del piano di indirizzo territoriale (PIT) come piano paesaggistico;
11. La necessità di disporre che la pianificazione territoriale e urbanistica concorrano alla formazione delle politiche per la casa riconoscendo gli alloggi sociali come standard urbanistico, da assicurare

mediante cessione di aree, di unità immobiliari o di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata;

12. L'esigenza di disciplinare le forme della pianificazione intercomunale con l'introduzione del piano strutturale intercomunale in applicazione della normativa statale e regionale sulle autonomie locali che insieme alla conferenza di copianificazione diventa riferimento qualificante per garantire una progettazione unitaria e multisettoriale delle trasformazioni a livello d'area vasta;

13. La necessità di introdurre alcune procedure semplificate per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici relativi al territorio urbanizzato, nonché tempi certi per la loro approvazione anche attraverso la riduzione dei tempi previsti per alcune procedure amministrative mantenendo un'ottica di sostenibilità di lungo periodo e di prospettiva territoriale più ampia;

14. La necessità di rivedere il modo in cui si esplica il principio di sussidiarietà da valutare, in particolare, in relazione al principio di adeguatezza, al fine di raggiungere un maggior grado di efficacia delle politiche del governo del territorio anche attraverso la determinazione di tempi certi per i procedimenti urbanistici;

15. La necessità di mantenere l'istituto della conferenza paritetica interistituzionale come strumento di riferimento per la regolazione dei conflitti, dotandola dei poteri necessari ad assicurare il recepimento delle proprie conclusioni;

16. La necessità di introdurre l'istituto della perequazione territoriale finalizzata a ridistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri di natura territoriale e ambientale derivanti dalla scelte di pianificazione nei casi in cui si ricorre alla conferenza di copianificazione con l'impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato;

17. La necessità di definire i caratteri e le finalità della perequazione urbanistica e quelli della compensazione urbanistica con l'attribuzione di facoltà edificatorie o di aree in permuta ai proprietari di immobili sui quali sono realizzati interventi pubblici o di interesse pubblico di iniziativa comunale;

18. La necessità di introdurre nell'ordinamento regionale le disposizioni conseguenti a quanto previsto dal d.l. 83/2012 convertito dalla l. 134/2012 in materia di attività edilizia libera;

19. La necessità di introdurre nell'ordinamento regionale le disposizioni conseguenti a quanto previsto dal d.l. 69/2013 convertito dalla l. 98/2013, in materia di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione senza rispetto della sagoma, di procedimento per il rilascio del permesso di costruire, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di agibilità parziale;

20. La necessità di introdurre nell'ordinamento regionale le disposizioni conseguenti a quanto previsto dal d.l. 133/2014 con particolare riguardo alle procedure di semplificazione in materia edilizia;

21. La necessità di introdurre nell'ordinamento regionale il riferimento alla città metropolitana anche in relazione a quanto previsto dalla l. 56/2014;
22. La necessità di dare adeguata applicazione ai principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale 64/2013 per quanto attiene le opere e le attività escluse dai controlli nelle zone soggette a rischio sismico;
23. La necessità di prevedere disposizioni volte a razionalizzare il patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione delle aree urbane degradate anche attraverso misure incentivanti;
24. La necessità di riconoscere la situazione di eccezionale difficoltà dei settori produttivi e di incentivare la permanenza delle attività produttive nel territorio regionale ovvero il loro ordinato sviluppo, consentendo ai comuni, in presenza delle garanzie inerenti la tutela della salute umana, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la dotazione degli standard, l'ampliamento degli edifici e degli insediamenti industriali, artigianali e comunque produttivi anche in deroga alle distanze stabilite dall'articolo 9 del d.m. 144/1968, n. 1444.
25. l'opportunità di riformulare la disposizione in materia di regolarità contributiva in modo da rendere più efficienti le relazioni tra enti competenti al controllo della regolarità contributiva e al controllo dell'attività edilizia;
26. L'opportunità di disciplinare l'intervento sostitutivo della Regione nei casi in cui il comune non proceda alla demolizione di opere abusive e l'opportunità di disciplinare il procedimento di annullamento del titolo edilizio da parte della Regione;
27. L'opportunità di riformulare gli istituti dell'edilizia al fine di operare chiarezza terminologica e completezza della trattazione in sintonia con il d.p.r. 380/2001;
28. La necessità di prevedere un insieme di disposizioni transitorie al fine di graduare l'inserimento dei contenuti delle nuove previsioni normative negli strumenti di pianificazione degli enti locali;

Approva la presente legge

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO I Principi generali

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta le norme per il governo del territorio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte anche evitando il

nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, la città metropolitana, le province e la Regione perseguono, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge:

a) la conservazione e la gestione del patrimonio territoriale, promuovendone la valorizzazione in funzione di uno sviluppo locale sostenibile e durevole;

b) la riduzione dei fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio in funzione di maggiore sicurezza e qualità di vita delle persone;

c) la valorizzazione di un sistema di città e insediamenti equilibrato e policentrico, promuovendo altresì la massima sinergia e integrazione tra i diversi territori della Regione;

d) lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, della montagna e della fascia costiera, coniugando funzioni produttive con funzioni di presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico;

e) lo sviluppo di politiche territoriali attente all'innovazione di prodotto e di processo privilegiando le opportunità economiche e l'innovazione delle attività così da consentirne lo sviluppo nel tempo;

f) una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:

1) la salute ed il benessere degli abitanti e dei lavoratori;

2) la piena accessibilità degli spazi pubblici per la generalità della popolazione;

3) la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi agricoli periurbani;

4) la produzione locale di energia e la riduzione dei consumi energetici;

5) il risparmio idrico;

g) l'organizzazione delle infrastrutture per la mobilità che garantisca l'accessibilità all'intero sistema insediativo e all'intermodalità;

h) l'effettiva ed adeguata connettività della rete di trasferimento dati su tutto il territorio regionale.

Il governo del territorio

1. Ai fini della presente legge, si definisce governo del territorio l'insieme delle attività che concorrono ad indirizzare, pianificare e programmare i diversi usi e trasformazioni del territorio, con riferimento agli interessi collettivi e alla sostenibilità nel tempo.
 2. Il governo del territorio si esplica mediante il coordinamento intersettoriale delle politiche, la coerenza dei piani e dei programmi di settore con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, mediante il coordinamento e la collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo.
-

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO I Principi generali

Articolo 3

Il patrimonio territoriale

1. La Regione promuove e garantisce la riproduzione del patrimonio territoriale in quanto bene comune costitutivo dell'identità collettiva regionale con le modalità di cui all'articolo 5. Per patrimonio territoriale si intende l'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità.
2. Il patrimonio territoriale di cui al comma 1, è riferito all'intero territorio regionale ed è costituito da:
 - a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
 - b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
 - c) la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici;
 - d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale.
3. Le componenti di cui al comma 2, e le relative risorse non possono essere ridotte in modo irreversibile.

Le azioni di trasformazione del territorio devono essere considerate in base ad un bilancio complessivo degli effetti su tutte le componenti.

4. Il patrimonio territoriale come definito al comma 2 comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito indicato come "Codice", e il paesaggio così come definito all'articolo 131 del Codice.

5. Gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale, le loro interrelazioni e la loro percezione da parte delle popolazioni esprimono l'identità paesaggistica della Toscana.

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO I Principi generali

Articolo 4

Tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni. Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato

1. Nessun elemento costitutivo del patrimonio territoriale di cui all'articolo 3, comma 2, può essere ridotto in modo irreversibile.
2. Le trasformazioni che comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite esclusivamente nell'ambito del territorio urbanizzato quale individuato dal piano strutturale ai sensi dei commi 3 e 4, tenuto conto delle relative indicazioni del piano di indirizzo territoriale (PIT), salvo quanto previsto dal comma 7. Non sono comunque consentite nuove edificazioni residenziali fuori del territorio urbanizzato, fermo restando quanto previsto dal titolo IV, capo III.
3. Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inediti interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.
4. L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani.
5. Non costituiscono territorio urbanizzato:

a) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del PIT;

b) l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza.

6. Per i nuclei presenti nel territorio rurale si applica l'articolo 65.

7. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, le trasformazioni non residenziali al di fuori del territorio urbanizzato, che comportino impegno di suolo non edificato, sono consentite esclusivamente con il procedimento di cui all'articolo 25, al fine di verificarne la sostenibilità per ambiti sovracomunali.

8. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nuovi impegni di suolo a fini insediativi o infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Essi devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale.

9. L'individuazione dei tracciati delle infrastrutture lineari persegue la massima coerenza possibile con le invarianti strutturali di cui all'articolo 5, come specificate dagli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 10, comma 2.

10. I nuovi insediamenti, gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi e i mutamenti delle destinazioni d'uso che comportano aumento del fabbisogno di dotazioni pubbliche sono in ogni caso subordinati all'esistenza delle condizioni che garantiscono le prestazioni necessarie alla corretta riproduzione del patrimonio territoriale o alla contestuale realizzazione degli interventi necessari a tal fine. Sono comunque da garantire l'accesso ai servizi di interesse pubblico e le prestazioni dei servizi stessi. Sono, in ogni caso, assicurati:

a) la sicurezza idrogeologica;

b) l'approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque;

c) la disponibilità dell'energia;

d) l'adeguata capacità delle infrastrutture di mobilità carrabile, pedonale e ciclabile e l'accessibilità al trasporto collettivo;

e) un'adeguata qualità degli insediamenti, con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 60;

f) la gestione delle diverse tipologie di rifiuti.

Articolo 5

Le invarianti strutturali

1. Per invarianti strutturali si intendono i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale. Caratteri, principi e regole riguardano:

- a) gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale;
- b) le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale;
- c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che ne assicurano la persistenza.

2. L'individuazione delle invarianti strutturali riguarda l'intero territorio, comprese le sue parti degradate. Salvo espressa disciplina dello strumento della pianificazione territoriale, l'individuazione delle invarianti strutturali non costituisce un vincolo di non modificabilità del bene ma il riferimento per definire le condizioni di trasformabilità. 3. Il riconoscimento delle invarianti strutturali e la loro disciplina richiedono:

- a) la rappresentazione dei caratteri che qualificano gli elementi e le relazioni costitutive di ciascuna invariante;
 - b) l'individuazione dei principi generativi e delle regole che ne hanno consentito la riproduzione nel tempo;
 - c) la valutazione dello stato di conservazione dell'invariante, la definizione delle azioni per mitigare o superare le criticità e per valorizzare le potenzialità d'uso e prestazionali.
-

Articolo 6

Lo statuto del territorio

1. Lo statuto del territorio costituisce l'atto di riconoscimento identitario mediante il quale la comunità locale riconosce il proprio patrimonio territoriale e ne individua le regole di tutela, riproduzione e trasformazione.
 2. Lo statuto del territorio comprende gli elementi che costituiscono il patrimonio territoriale ai sensi dell'articolo 3, e le invarianti strutturali di cui all'articolo 5.
 3. Lo statuto del territorio, quale elemento fondativo e costitutivo per il governo del territorio, è formulato ad ogni livello di pianificazione territoriale, in coerenza con le funzioni proprie di ogni soggetto di cui all'articolo 8, mediante la partecipazione delle comunità interessate ai sensi dell'articolo 36.
 4. Lo statuto del territorio costituisce il quadro di riferimento prescrittivo per le previsioni di trasformazione contenute negli atti di governo del territorio di cui agli articoli 10 e 11.
 5. Lo statuto del territorio regionale contenuto nel PIT concorre alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, ai sensi degli articoli 131, 135, 143 e 145 del Codice. Gli statuti della pianificazione provinciale e comunale si conformano allo statuto del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice.
-

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO I Principi generali

Articolo 7

Limitazioni alle facoltà di godimento dei beni compresi nello statuto del territorio

1. L'individuazione, nell'ambito dello statuto del territorio, delle invarianti strutturali, costituisce accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili in esso ricompresi. Le conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni immobili, individuati sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale, con tenute nello statuto medesimo, non danno luogo ad alcun indennizzo.
-

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Soggetti e atti del governo del territorio

Articolo 8

I soggetti

1. Le funzioni amministrative relative al governo del territorio sono esercitate, nell'ambito delle rispettive competenze, dai comuni, dalle unioni di comuni, dalle province, dalla città metropolitana e dalla Regione, secondo i principi di collaborazione istituzionale, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
 2. I comuni esercitano le funzioni primarie ed essenziali della pianificazione urbanistica.
 3. La Regione assicura che il sistema del governo del territorio si attui nel rispetto delle finalità della presente legge e riconosce nella pianificazione di area vasta uno dei suoi principali componenti.
 4. I soggetti istituzionali di cui al comma 1, disciplinano la tutela, la valorizzazione e le trasformazioni territoriali mediante gli atti di governo del territorio di cui agli articoli 10 e 11. Essi assicurano altresì, ciascuno per le proprie competenze, che gli atti di governo del territorio si formino nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione, in conformità al PIT e in coerenza con gli atti di governo del territorio degli altri livelli istituzionali.
 5. I soggetti pubblici e privati nonché i cittadini singoli o associati partecipano alla formazione degli atti di governo del territorio secondo le disposizioni della presente legge.
-

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Soggetti e atti del governo del territorio

Articolo 9

Partecipazione agli atti di competenza statale

1. La Regione partecipa alla definizione e all'attuazione dei piani e programmi di competenza statale, con particolare riferimento alla stipulazione degli accordi e delle intese interistituzionali. Essa garantisce, nelle sedi relative, il rispetto dei principi di cui al capo I, nonché la coerenza degli atti statali con gli strumenti della pianificazione territoriale e con gli strumenti di pianificazione urbanistica adottati e approvati dai soggetti competenti in attuazione della presente legge.
2. Ai fini del comma 1, la Regione partecipa alle intese per l'individuazione delle infrastrutture, opere e insediamenti di interesse statale, secondo quanto espressamente disposto dalle medesime norme statali. Contribuisce inoltre alla localizzazione, nel territorio regionale, delle stesse opere, infrastrutture ed insediamenti, in attuazione dei criteri strategici concordati con lo Stato e con gli ulteriori soggetti eventualmente partecipanti all'intesa, relativamente alle caratteristiche tipologiche, economico-finanziarie e qualitative delle opere di cui si tratti.

3. Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, la Regione assicura altresì la partecipazione degli enti locali interessati ed il coinvolgimento degli stessi nel processo di formazione degli atti di propria competenza, richiedendone in ogni caso il relativo parere e conformandosi ad esso nei casi di esclusiva rilevanza locale.

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Soggetti e atti del governo del territorio

Articolo 9 bis

Partecipazione della Regione alle conferenze di servizi per l'approvazione di opere di interesse statale

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2 bis, Nei casi in cui il progetto definitivo di un'opera di interesse statale sia stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ed il procedimento si sia concluso con esito positivo, l'approvazione del progetto, nella conferenza indetta a tale scopo, con il voto favorevole del Presidente della Giunta regionale, oltre agli effetti previsti dalla legislazione statale, costituisce anche variante automatica del PIT di cui all'articolo 88. (2)

2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato partecipano alla conferenza di servizi indetta per l'approvazione di progetti aventi ad oggetto la localizzazione di opere di interesse statale, previa risoluzione del Consiglio regionale che si esprime in merito alla variante di cui al comma 1. (1)

2 bis. La presente disposizione non trova applicazione qualora la variante comporti modifiche alla disciplina dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice, oggetto di elaborazione congiunta tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione. (3)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 26, L.R. 28.12.2015, n. 82 (B.U.R. 29.12.2015, n. 57) con efficacia dal 01.01.2016.

(2) Le parole "Fermo restando quanto previsto al comma 2 bis," contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 1, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

Articolo 10

Atti di governo del territorio

Atti di governo del territorio

1. Sono atti di governo del territorio gli strumenti della pianificazione di cui ai commi 2 e 3, i piani e programmi di settore e gli accordi di programma di cui all'articolo 11.

2. Sono strumenti della pianificazione territoriale:

a) il piano di indirizzo territoriale (PIT);

b) il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC);

c) il piano territoriale della città metropolitana (PTCM);

d) il piano strutturale comunale;

e) il piano strutturale intercomunale;

[f) il piano territoriale della città metropolitana di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;] (1)

3. Sono strumenti della pianificazione urbanistica:

a) il piano operativo comunale;

a bis) il piano operativo intercomunale; (2)

b) i piani attuativi, comunque denominati.

(1) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 2, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(2) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Soggetti e atti del governo del territorio

Articolo 11

Piani, programmi di settore e accordi di programma

1. I piani, i programmi di settore e gli atti di programmazione, comunque denominati, dei soggetti di cui all'articolo 8, sono atti di governo del territorio qualora producano effetti territoriali o comportino variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica.
 2. I piani e i programmi di settore di cui al comma 1, sono approvati secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo I.
 3. Gli accordi di programma sono atti di governo del territorio qualora incidano sull'assetto del territorio, comportando variazioni al piano strutturale e al piano operativo.
 4. Alle varianti al piano strutturale e al piano operativo necessarie per gli accordi di programma di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo I.
-

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Soggetti e atti del governo del territorio

Articolo 12

Competenze nella formazione degli atti

1. La Regione approva il PIT, i piani e i programmi di settore nonché gli atti di programmazione regionali comunque denominati.
2. Nel rispetto del PIT e in conformità con i suoi contenuti di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, la provincia approva il PTC, i piani e i programmi di settore nonché gli atti di programmazione provinciali comunque denominati.
3. Nel rispetto del PIT e in conformità con i suoi contenuti di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, la città metropolitana, approva il PTCM, i piani e i programmi nonché gli atti di programmazione comunque denominati.
4. Nel rispetto del PIT e in conformità con i suoi contenuti di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, nonché nel rispetto del PTC e del PTCM di riferimento, il

comune approva:

- a) il piano strutturale;
 - b) il piano strutturale intercomunale relativamente alle parti del territorio di propria competenza;
 - c) il piano operativo;
 - d) i piani attuativi;
 - e) i piani e i programmi di settore e gli atti di programmazione comunali comunque denominati.
-

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Soggetti e atti del governo del territorio

Articolo 13

Misure cautelari

1. Il Presidente della Giunta regionale può approvare in via eccezionale particolari disposizioni cautelari con l'effetto di sospendere l'efficacia totale o parziale delle parti degli atti di governo del territorio con esse contrastanti, nei casi di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), nonché negli altri casi in cui la legge attribuisca alla Regione poteri straordinari connessi a situazioni di necessità e di urgenza.
 2. Le misure di cui al comma 1, cessano di avere efficacia non appena hanno raggiunto gli obiettivi per i quali la legge le prevede e comunque non oltre dodici mesi dalla loro adozione. Le misure sono motivatamente rinnovabili una sola volta.
-

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO I Disposizioni procedurali comuni

Articolo 14

Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti

1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006, né la VAS per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che costituiscono adeguamento a piani sovraordinati che aumentano le tutele ambientali e già assoggettati a VAS.

[3. Non sono sottoposte a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani e i programmi di cui alla presente legge e relative varianti, ove non costituenti quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006.] (1)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 50, L.R. 25.02.2016, n. 17 (B.U.R. 04.03.2016, n. 9) con decorrenza dal 05.03.2016; ai sensi del medesimo articolo modificante, l'abrogazione non si applica ai piani e programmi, o relative varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della legge modificante.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO I Disposizioni procedurali comuni

Articolo 15

Monitoraggio

1. La Regione, le province, la città metropolitana, e i comuni, sulla base del monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica effettuato dall'osservatorio paritetico della pianificazione di cui all'articolo 54, verificano il perseguimento delle finalità di cui al titolo I, capo I.

1 bis. Nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, una specifica verifica è svolta con riferimento agli effetti economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico sulle attività estrattive esercitate nelle Alpi apuane, con particolare riferimento alle escavazioni svolte oltre i 1.200 metri. (1)

1 ter. Il monitoraggio concerne inoltre gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale di cui all'articolo 58 sulle attività agricole e sulle attività turistico-balneari; vivaistiche e florovivaistiche sulle attività di itticoltura. (1)

1 quater. Il monitoraggio di cui ai commi 1 bis e 1 ter, in sede di prima attuazione, è svolto dopo tre mesi dall'entrata in vigore dei medesimi commi e, successivamente, con cadenza annuale. (1)

2. Il monitoraggio di cui al comma 1, è svolto sulla base di selezionati elementi conoscitivi conferiti e trattati da Regione, province, città metropolitana e comuni, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 56.

3. I soggetti istituzionali di cui al comma 1, collaborano all'implementazione dei dati conoscitivi anche al fine del contrasto all'abusivismo.

4. Al fine di valutare l'efficacia della presente legge e lo stato complessivo della pianificazione, la Regione promuove il confronto con le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, il mondo della cultura, delle università e delle professioni. Con deliberazione la Giunta regionale organizza le modalità attuative del confronto.

5. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, e degli esiti delle valutazioni di cui al comma 4 con cadenza biennale.

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, L.R. 20.04.2015, n. 49 (B.U.R. 24.04.2015, n. 24) con decorrenza dal 09.05.2015.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO I Disposizioni procedurali comuni

Articolo 16

Norme procedurali per gli atti di governo del territorio

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla formazione:

a) del PIT e sue varianti;

b) del PTC e sue varianti;

c) del PTCM e sue varianti;

d) del piano strutturale e sue varianti ad esclusione di quelle di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3, 34 e 35;

e) del piano operativo e sue varianti ad esclusione di quelle di cui agli articoli 30, 31, comma 3, 34 e 35;

f) dei piani e programmi di settore e degli atti di programmazione comunque denominati di competenza dei soggetti istituzionali di cui all'articolo 8 e delle varianti richieste da accordi di programma di cui all'articolo 11, ad esclusione delle varianti di cui agli articoli 34 e 35.

2. Ai piani, programmi di settore e agli atti di programmazione, comunque denominati, di cui all'articolo 11, di competenza del comune che non comportano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica non si applicano l'articolo 17 e l'articolo 19, comma 6.

3. Ai piani, programmi di settore e atti di programmazione, comunque denominati, di competenza della Regione, che non contengono previsioni localizzative, non si applica l'articolo 19 e l'atto di avvio dei relativi procedimenti presenta i contenuti di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 17.
(1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Ai piani, programmi di settore e atti di programmazione, comunque denominati, di competenza della Regione, che non contengono previsioni localizzative, non si applica l'articolo 19.".

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO I Disposizioni procedurali comuni

Articolo 17

Avvio del procedimento

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, trasmette agli altri soggetti istituzionali del medesimo comma, l'atto di avvio del procedimento dei piani, programmi e varianti di propria competenza, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. L'atto di avvio è altresì trasmesso all'ente parco competente per territorio, ove presente, e agli altri soggetti pubblici che il soggetto procedente ritenga interessati.

2. Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell'articolo 5 bis della l.r. 10/2010, l'avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del documento di cui all'articolo 22 della

l.r. 10/2010, oppure del documento preliminare di cui all'articolo 23, comma 2, della medesima l.r. 10/2010.

3. L'atto di avvio del procedimento contiene:

- a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all'articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;
 - b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;
 - c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;
 - d) l'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano;
 - e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;
 - f) l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all'articolo 36, responsabile dell'attuazione del programma di cui alla lettera e).
-

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO I Disposizioni procedurali comuni

Articolo 18

Il responsabile del procedimento e sue funzioni

1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente capo accerta e certifica che il procedimento medesimo si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, il responsabile del procedimento verifica altresì, che l'atto di governo del territorio si formi nel rispetto della presente legge, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti di cui all'articolo 8. A tal fine,

assicura che l'atto di governo del territorio sia corredato da una relazione tecnica, nella quale siano evidenziati e certificati in particolare:

- a) i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;
- b) ove si tratti di uno strumento di pianificazione urbanistica comunale, i profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati;
- c) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale;
- d) ove si tratti di uno strumento di pianificazione comunale, il rispetto dei criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 4;
- e) il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 84;
- f) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 130.

3. Prima dell'adozione dell'atto, il responsabile del procedimento assicura l'acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati. In particolare predispone una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 1, del comma 2 e del presente comma che, unitamente al rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 38, costituisce allegato all'atto da adottare.

4. Qualora emergano profili di incoerenza o di incompatibilità rispetto ad altri strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 10, il responsabile del procedimento provvede a darne tempestiva informazione ai competenti organi dell'amministrazione, anche ai fini dell'eventuale attivazione dell'accordo di pianificazione di cui all'articolo 41.

5. Il responsabile del procedimento assicura, a chiunque voglia prenderne visione, senza obbligo di specifica motivazione, l'accesso e la disponibilità degli atti amministrativi relativi ai procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 10 e 11 e della relazione redatta ai sensi del comma 3.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO I Disposizioni procedurali comuni

Articolo 19

Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 20, il soggetto istituzionale competente provvede all'adozione dello strumento della pianificazione territoriale o della pianificazione urbanistica, comunica tempestivamente il provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, e trasmette ad essi i relativi atti. Entro e non oltre il termine di cui al comma 2, tali soggetti possono presentare osservazioni allo strumento adottato.
2. Il provvedimento adottato è depositato presso l'amministrazione competente per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.). Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.
3. Per gli atti soggetti a VAS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della l.r. 10/2010.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, e fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 26 della l.r. 10/2010 per gli atti soggetti a VAS, l'amministrazione competente provvede all'approvazione dello strumento della pianificazione territoriale o urbanistica. Qualora sia stata attivata la procedura di cui agli articoli 41, 42 e 43, essa procede all'approvazione solo dopo la conclusione del relativo accordo di pianificazione.
5. Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.
6. Lo strumento approvato è trasmesso ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1. La pubblicazione dell'avviso di approvazione dello strumento è effettuata decorsi almeno quindici giorni dalla suddetta trasmissione.
7. Lo strumento acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. (1)
8. Lo strumento approvato è conferito nel sistema informativo geografico regionale di cui all'articolo 56, in formato numerico alla scala adeguata, ai fini dell'implementazione del sistema informativo geografico regionale.
9. Ai fini di cui al comma 8, il regolamento di cui all'articolo 56 indica le modalità tecniche per il conferimento degli strumenti della pianificazione e dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 15, nel sistema informativo geografico regionale.

(1) Le parole "quindici giorni", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "trenta giorni" dall'art. 4, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO I Disposizioni procedurali comuni

Articolo 20

Disposizioni particolari per l'adozione e l'approvazione degli atti di governo del territorio

1. La Regione comunica alle province, alla città metropolitana e ai comuni l'intervenuta adozione del PIT, entro e non oltre, la pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso.
2. La provincia procede al deposito e alla pubblicazione del PTC solo dopo aver comunicato alla Regione e ai comuni territorialmente interessati l'avvenuta adozione.
3. La città metropolitana procede al deposito e alla pubblicazione del PTCM solo dopo aver comunicato alla Regione e ai comuni territorialmente interessati l'avvenuta adozione.
4. Il comune procede al deposito e alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dell'avviso di adozione del piano strutturale e del piano operativo solo dopo aver trasmesso gli stessi alla Regione e alla provincia o alla città metropolitana.
5. Le osservazioni presentate dalla Regione, dalla provincia, dalla città metropolitana o dal singolo comune sugli strumenti in corso di formazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente osservante.
6. Possono costituire oggetto di osservazione:
 - a) da parte della Regione, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PIT e con i piani e programmi di settore o con gli atti di programmazione regionali di cui all'articolo 11;
 - b) da parte della provincia, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PTC e con i piani e programmi di settore o con gli atti di programmazione provinciali di cui all'articolo 11;
 - c) da parte della città metropolitana, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PTCM e con i piani e programmi o con gli atti di programmazione di cui all'articolo 11;

d) da parte del comune, i contenuti del PIT, del PTC o del PTCM ritenuti incompatibili con norme statutarie di tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale, oppure lesivi delle competenze di pianificazione riservate al comune dalla presente legge.

7. Possono altresì costituire oggetto di osservazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, anche possibili profili di contrasto con singole disposizioni della presente legge, dei relativi regolamenti di attuazione, nonché delle norme ad essa correlate.

8. Le determinazioni assunte dall'ente procedente in sede di approvazione dello strumento ai sensi dell'articolo 19, comma 5, comprensive delle controdeduzioni alle osservazioni dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente medesimo.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO I Disposizioni procedurali comuni

Articolo 21

Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali

1. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, provvedono all'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica purché non comportante conseguenze sulle discipline, oppure alla correzione di errori materiali in essi contenuti mediante un'unica deliberazione. (1)

2. Ciascun soggetto di cui all'articolo 8, comma 1, trasmette agli altri soggetti istituzionali di cui al medesimo comma, la deliberazione di aggiornamento o di correzione il cui avviso è pubblicato sul B.U.R.T. (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 5, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, provvedono all'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, compresi gli elaborati di cui all'articolo 96, oppure alla correzione di errori materiali in essi contenuti mediante deliberazione.".

(2) Le parole "o di correzione", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 5, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO I
Disposizioni procedurali comuni

Articolo 21 bis

Banca dati dei pareri in materia di governo del territorio

1. È istituita la banca dati dei pareri in materia di governo del territorio regionale al fine di garantire l'uniformità di interpretazione della presente legge e la celerità dei relativi procedimenti.
2. Sono inseriti nella banca dati i pareri richiesti dagli enti locali relativamente a questioni interpretative di carattere generale inerenti l'applicazione della presente legge. Sono inserite nella banca dati le linee di indirizzo nei confronti degli enti locali adottate dalla Giunta regionale su proposta della conferenza paritetica ai sensi dell'articolo 47, comma 1 bis.
3. I pareri sono rilasciati dai competenti uffici regionali, in forma scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La banca dati è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.
5. Con delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 1. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 6, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO II
Disposizioni procedurali particolari per l'integrazione del PIT

Articolo 22

Atti di integrazione al PIT

1. In base ai criteri individuati dal PIT e nei tempi dallo stesso stabiliti, i comuni possono procedere alla ricognizione delle aree di cui all'articolo 143, comma 4, del Codice e trasmettono la relativa proposta di ricognizione alla Regione.

2. Verificata la conformità della proposta ai criteri individuati nel PIT, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali competenti al relativo procedimento di verifica, la Giunta regionale adotta l'atto di integrazione al PIT e procede alla sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2.

3. Decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 2, il Consiglio regionale approva l'atto di integrazione al PIT.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO III Disposizioni per la pianificazione intercomunale

Articolo 23

Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale

1. I comuni [non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali] possono procedere all'adozione e all'approvazione del piano strutturale intercomunale con le modalità stabilite dal presente articolo. (3)

2. I comuni approvano l'atto di esercizio associato del piano strutturale intercomunale, con il quale costituiscono un ufficio unico di piano mediante:

a) la stipula, tra di loro, della convenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

b) l'unione di comuni di cui fanno parte, costituita ai sensi del titolo III, capo III, della l.r. 68/2011. In detta ipotesi, l'affidamento dell'esercizio associato all'unione avviene per convenzione stipulata ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 68/2011, oppure per disposizione statutaria dell'unione.

b bis) la stipula di una convenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) con un'unione di comuni di cui non fanno parte. (4)

3. L'esercizio associato è svolto tra comuni contermini rientranti nel medesimo ambito sovracomunale di cui all'articolo 28, salvo quanto previsto dall'articolo 24. (5)

4. L'ente responsabile dell'esercizio associato individua il garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 37.

5. L'ente responsabile dell'esercizio associato avvia il procedimento del piano strutturale intercomunale ai sensi dell'articolo 17 e trasmette il relativo atto, oltre ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, a tutti i comuni associati.

6. Qualora la proposta di piano strutturale intercomunale preveda trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, l'ente responsabile dell'esercizio associato richiede alla Regione la convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 alla quale partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana, l'ente responsabile dell'esercizio associato e i comuni associati, nonché, su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. (11)

7. In caso di convenzione, l'organo competente, individuato dalla convenzione medesima ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera c), della l.r. 68/2011, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l'adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. In caso di esercizio associato della funzione urbanistico edilizia mediante previsione statutaria dell'unione di comuni, l'organo competente individuato dallo statuto dell'unione o, in mancanza di tale individuazione, la giunta dell'unione, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l'adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. (6)

8. Le osservazioni sono presentate all'ente responsabile dell'esercizio associato che provvede all'istruttoria. L'esito dell'istruttoria è trasmesso all'organo di cui al comma 7 che predispone le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e adegua in tal senso il piano strutturale intercomunale adottato trasmettendolo ai comuni associati. (7)

9. I comuni associati approvano il piano strutturale intercomunale controdeducendo alle osservazioni nel senso indicato dall'organo di cui al comma 7. Con l'atto di approvazione ciascun comune può apportare al piano strutturale intercomunale adottato esclusivamente le modifiche indicate dall'organo di cui al comma 7. Qualora una delle amministrazioni ritenga, a seguito delle osservazioni pervenute, di dover apportare ulteriori modifiche, trasmette le relative proposte all'ufficio unico di piano che provvede ai sensi del comma 8.

10. Il piano strutturale intercomunale diventa efficace con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), effettuata a cura dell'ente responsabile della gestione associata, dell'avviso dell'avvenuta approvazione da parte dei comuni associati ai sensi del comma 2 oppure dell'organo competente dell'unione nel caso di cui al comma 13 bis. (8)

11. Il piano strutturale intercomunale sostituisce, per i rispettivi territori, il piano strutturale dei comuni. Qualora non sia approvato da uno o più comuni, esso non acquista efficacia per i rispettivi territori.

12. Nel caso in cui sia necessario variare gli strumenti di pianificazione territoriale della provincia, della città metropolitana e della Regione, l'ente responsabile dell'esercizio associato promuove l'accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 41, 42 e 43.

13. Alle varianti al piano strutturale intercomunale si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto previsto all'articolo 32 bis. (9)

13 bis. Lo statuto dell'unione di comuni può stabilire che all'unione sono altresì attribuite le competenze per l'adozione e l'approvazione del piano strutturale intercomunale; in tal caso, lo statuto prevede termini e modalità per la richiesta di pareri ai singoli comuni. L'approvazione degli atti da parte del competente organo dell'unione è deliberata con la maggioranza prevista dallo statuto, che prevede il voto favorevole anche dei sindaci dei comuni interessati. Le disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9 e 11 si intendono riferite all'unione. (10)

14. Nel caso di varianti approvate ai sensi dell'articolo 34 e dell'articolo 35, l'ufficio di piano procede all'aggiornamento del piano strutturale intercomunale.

15. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali di cui al presente articolo e all'articolo 24. (1) (2)

(1) Le parole "e all'articolo 24", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 6, L.R. 28.12.2015, n. 82 (B.U.R. 29.12.2015, n. 57) con efficacia dal 01.01.2016.

(2) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 7, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "Articolo 23 - Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale dei comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali".

(3) Le parole contenute tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 7, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(4) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 7, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. L'esercizio associato è svolto tra comuni contermini, tenuto conto degli ambiti sovracomunali di cui all'articolo 28, salvo quanto previsto dall'articolo 24."

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "7. La giunta dell'unione approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l'adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. In caso di esercizio mediante convenzione tra i comuni o tra i comuni e l'unione, l'organo di indirizzo politico è individuato dalla convenzione medesima ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera c), della l.r. 68/2011."

(7) Le parole "e sono istruite dall'ufficio unico di piano", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "che provvede all'istruttoria." dall'art. 7, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(8) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "10. Il piano strutturale intercomunale diventa efficace, per i rispettivi territori, con la pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso dell'avvenuta approvazione da parte di ciascun comune."

(9) Le parole ", fermo restando quanto previsto all'articolo 32 bis.", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 7, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(10) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 7, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(11) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 70, L.R. 07.01.2019, n. 3 (B.U.R. 11.01.2019, n. 3) con decorrenza dal 26.01.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. Qualora la proposta di piano strutturale intercomunale preveda trasformazioni al di fuori del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, l'ente responsabile dell'esercizio associato convoca la conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 alla quale partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana, l'ente responsabile dell'esercizio associato e i comuni associati, nonché su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione."

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO III Disposizioni per la pianificazione intercomunale

Articolo 24

Disposizioni per i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali. Disposizioni per i comuni facenti parte di un'unione

1. I comuni obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale assolvono a detto obbligo approvando il piano strutturale intercomunale secondo le modalità stabilite dall'articolo 23. (3)

2. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, pur non obbligati, sono tenuti al rispetto degli ambiti di cui all'allegato A della l.r. 68/2011 per l'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale. (1) (2)

2 bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali non contermini possono adempiere all'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale costituendo, tramite convenzione, un ufficio comune per svolgere le funzioni di cui all'articolo 12, comma 4, lettere a), c), d) ed e). (4)

(1) Il presente comma, prima modificato dall'art. 7, L.R. 28.12.2015, n. 82 (B.U.R. 29.12.2015, n. 57), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 8, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Per la formazione del piano strutturale intercomunale i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali procedono secondo le disposizioni di cui all'articolo 23. [Le funzioni dell'organo di indirizzo politico di cui all'articolo 23, comma 7, sono svolte dal consiglio dell'unione.]".

(2) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 8, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "Articolo 24 - Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali".

(3) Il presente comma, prima modificato dall'art. 7, L.R. 28.12.2015, n. 82 (B.U.R. 29.12.2015, n. 57), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 8, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 252, i comuni obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale assolvono a detto obbligo approvando il piano strutturale intercomunale negli ambiti di cui all'allegato A della l.r. 68/2011[, mediante unione di comuni.]".

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 8, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione

1. Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all'articolo 4, commi 3 e 4, comprese quelle di cui all'articolo 64, comma 6 e comma 8, sono subordinate al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui al presente articolo, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 88, comma 7, lettera c), e articolo 90, comma 7, lettera b) e articolo 91, comma 7, lettera b). (1)

2. Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:

a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;

b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica; (2)

c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive;

d) ampliamento delle opere pubbliche esistenti; (3)

e) varianti al piano strutturale che costituiscono adeguamento ai piani di settore regionali, provinciali o della città metropolitana, approvati con il procedimento di cui al titolo II, capo I. (4)

e bis) varianti ai piani strutturali che non contengono previsioni localizzative; (5)

e ter) interventi urbanistico-edilizi previsti dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale delle aziende agricole, salvo quelli aventi ad oggetto le trasformazioni di cui all'articolo 64, comma 8. (5)

3. La conferenza di copianificazione è costituita dai legali rappresentanti della Regione, della provincia o della città metropolitana, del comune interessato o dell'ente responsabile dell'esercizio associato, o loro sostituti sulla base dell'ordinamento dell'ente. Alla conferenza partecipano, senza diritto di voto, anche i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati da effetti territoriali sovracomunali derivanti dalle previsioni, tenuto conto degli ambiti di cui all'articolo 28.

3 bis. Il comune richiede la convocazione della conferenza contestualmente all'atto di avvio di cui all'articolo 17 oppure a seguito della trasmissione dello stesso. (6)

4. Entro trenta giorni dalla richiesta dell'amministrazione che intende proporre le previsioni, la Regione convoca la conferenza di copianificazione, la cui prima seduta è svolta entro sessanta giorni da tale richiesta. In sede di convocazione la Regione individua gli eventuali comuni interessati da

effetti territoriali sovracomunali, i quali possono partecipare ed offrire contributi ai lavori della conferenza. Tutte le amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza danno avviso sul proprio sito istituzionale della data in cui si svolge, nonché dell'oggetto dalla stessa trattato. La conferenza si svolge presso la Regione. Ai soggetti partecipanti sono tra smessi gli elaborati relativi alla previsione in esame almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima riunione della conferenza e le motivazioni della pro posta. (7)

5. La conferenza di copianificazione verifica che le previsioni proposte siano conformi al PIT, che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti, e indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio.

6. La conferenza di copianificazione decide a maggioranza entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per acquisire integrazioni o documentazione necessaria alle determinazioni della conferenza. Il parere sfavorevole espresso dalla Regione è vincolante, salvo che in presenza di piano strutturale intercomunale, ed è espressamente motivato con riferimento ai profili di cui al comma 5.

7. A seguito del pronunciamento positivo della conferenza, il comune procede alla formazione dello strumento o dell'atto ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. L'approvazione delle previsioni comporta integrazione dei contenuti del PTC o del PTCM, ove necessario mediante ratifica, entro trenta giorni, da parte della provincia o della città metropolitana.

8. Nel caso in cui la conferenza accerti la necessità di variare il PIT si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 42.

9. I nuovi impegni di suolo comportanti effetti territoriali sovracomunali sono oggetto di perequazione territoriale ai sensi dell'articolo 102 con le modalità indicate dalla conferenza di copianificazione nel pronunciamento di cui al comma 7.

(1) Il presente comma, prima modificato dall'art. 41, L.R. 03.03.2015, n. 22 (B.U.R. 06.03.2015, n. 10), è stato da ultimo così modificato dall'art. 9, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all'articolo 4, commi 3 e 4, comprese quelle di cui all'articolo 64, comma 6, sono subordinate al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui al presente articolo, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 88, comma 7, lettera c), e articolo 90, comma 7, lettera b) e articolo 91, comma 7, lettera b).".

(2) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 9, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) interventi attinenti alla sicurezza e al pronto soccorso sanitario;".

(3) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 9, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "d) ampliamento delle opere pubbliche di competenza comunale esistenti e nuove opere pubbliche di competenza comunale necessarie a garantire i servizi essenziali, privilegiando localizzazioni che contribuiscono a quali ficare il disegno dei margini urbani;".

(4) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 9, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "e) varianti al piano strutturale che costituiscono adeguamento ai piani di settore regionali approvati con il procedimento di cui al titolo II, capo I.".

(5) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 9, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(6) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 9, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(7) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. La conferenza di copianificazione è convocata dalla Regione entro trenta giorni dalla richiesta dell'amministrazione che intende proporre le previsioni. In sede di convocazione la Regione individua gli eventuali comuni interessati da effetti territoriali sovracomunali, i quali possono partecipare ed offrire contributi ai lavori della conferenza. Tutte le amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza danno avviso sul proprio sito istituzionale della data in cui si svolge, nonché dell'oggetto dalla stessa trattato. La conferenza si svolge presso la Regione. Ai soggetti partecipanti sono tra smessi gli elaborati relativi alla previsione in esame almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima riunione della conferenza e le motivazioni della pro posta.".

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO III Disposizioni per la pianificazione intercomunale

Articolo 26

Disposizioni per la pianificazione delle grandi strutture di vendita

1. Sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25:

a) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, che comportano impegno di suolo non edificato;

b) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, anche se si sostanziano in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.

2. La conferenza di copianificazione verifica le previsioni di cui ai commi 1, sulla base di quanto previsto dall'articolo 25, comma 5. e dei seguenti criteri:

a) la capacità di assorbimento, da parte dell'infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell'ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio;

b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell'incremento dovuto alla movimentazione veicolare attesa dalla nuova struttura di vendita;

c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice;

d) le conseguenze attese sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;

e) le conseguenze attese sui caratteri specifici e sulle attività presenti nei centri storici compresi nell'ambito sovracomunale, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d'interesse storico, di tradizione e di tipicità.

3. Alla conferenza di copianificazione avente ad oggetto le previsioni di cui al comma 1, lettera b), partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune interessato.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO III
Disposizioni per la pianificazione intercomunale

Articolo 27

Disposizioni per la pianificazione delle medie strutture di vendita

1. Le previsioni di medie strutture di vendita che comportano impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 qualora risultino:

a) non inferiori a 2.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

b) non inferiori a 1.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni diversi da quelli di cui di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della l.r. 28/2005.

2. Alla conferenza di copianificazione partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune interessato.

3. Non sono soggette alla conferenza di copianificazione le previsioni di medie strutture di vendita per i comuni con popolazione residente pari o superiore a 50 mila abitanti.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO III Disposizioni per la pianificazione intercomunale

Articolo 28

Ambiti sovracomunali

1. Gli ambiti sovracomunali di cui all'articolo 4, comma 7, sono costituiti dagli ambiti individuati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 225.

2. La deliberazione di cui al comma 1 integra il quadro conoscitivo del PIT e le sue modifiche costituiscono aggiornamento dello stesso con le procedure di cui all'articolo 21.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO III Disposizioni per la pianificazione intercomunale

Articolo 28 bis

Disposizioni generali sulle varianti semplificate

1. Le varianti disciplinate dal presente capo non sono soggette all'avvio del procedimento di cui all'articolo 17.

2. Le varianti di cui al presente capo sono formate nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 10, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO IV Disposizioni procedurali semplificate

Articolo 29

Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale relative a prescrizioni localizzative

1. Alle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale che attuano le prescrizioni concernenti l'individuazione di ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza regionale, provinciale o della città metropolitana di cui all'articolo 88, comma 7, lettera c), all'articolo 90, comma 7, lettera b), e all'articolo 91, comma 7, lettera b, non si applica l'articolo 17, fermo restando quanto disposto dagli articoli 18, 19 e 20. (1) (2)

(1) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 11, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "Articolo 29 - Varianti al piano strutturale relative a prescrizioni localizzative".

(2) Le parole "al piano strutturale", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale" dall'art. 11, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

Articolo 30

Varianti semplificate al piano strutturale. Varianti semplificate al piano operativo e relativo termine di efficacia

1. Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e che non comportano diminuzione degli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono dimensionamenti, anche tra UTOE diverse, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e quelle che trasferiscono dimensionamenti dall'esterno del territorio urbanizzato all'interno dello stesso. (1)
2. Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato, [come definito all'articolo 4, comma 3, e che non comportano variante al piano strutturale]. (2)
3. Sono escluse dal procedimento semplificato del presente articolo le varianti che introducono nel territorio urbanizzato le previsioni di cui all'articolo 26, comma 1.
4. Le previsioni incidenti sul dimensionamento del piano operativo introdotte mediante variante semplificata ai sensi del presente articolo perdono efficacia alla scadenza quinquennale dall'approvazione del piano operativo di riferimento.
5. Le varianti di cui al presente articolo sono oggetto del monitoraggio di cui all'articolo 15.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 12, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e per unità territoriale organica elementare (UTOE), e che non modificano gli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono dimensionamenti, anche tra UTOE diverse, all'interno del territorio urbanizzato come definito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e quelle che trasferiscono dimensionamenti dall'esterno del territorio urbanizzato all'interno dello stesso."

(2) Le parole contenute tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 12, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

Articolo 31

Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico

1. Con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, commi 4 e 5, dell'articolo 145, comma 4 e dell'articolo 146, comma 5 del Codice, la Regione convoca una conferenza di servizi, detta "conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla conferenza sono invitati le province interessate o la città metropolitana e i comuni,. La conferenza paesaggistica è regolata dalle disposizioni di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
 2. Nel caso in cui gli organi ministeriali si esprimano in senso negativo, l'approvazione degli strumenti o delle varianti di cui al comma 1, non comporta gli effetti di cui all'articolo 143, comma 4, o di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.
 3. Qualora le varianti agli strumenti di cui al comma 1, costituiscano mero adeguamento e conformazione al piano paesaggistico, alle stesse si applica il procedimento di cui all'articolo 32.
-

Articolo 32

Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo

1. Il comune adotta la variante semplificata al piano strutturale o al piano operativo e pubblica sul B.U.R.T. il relativo avviso, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli atti sono resi accessibili sul sito istituzionale del comune. Il responsabile del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui all'articolo 30 e 31, comma 3.

2. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T. Le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, la variante è approvata dal comune che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.

4. Il comune invia alla Regione la comunicazione dell'approvazione delle varianti semplificate di cui al comma 1.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO IV Disposizioni procedurali semplificate

Articolo 32 bis

Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale

1. Alle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale si applica l'articolo 23, commi 7 e 8.

2. Decorso il termine per le osservazioni di cui all'articolo 32, comma 2, la variante è approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 23, comma 9.

3. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

4. L'ente responsabile dell'esercizio associato invia alla Regione la comunicazione dell'approvazione delle varianti semplificate di cui al presente articolo. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 13, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

Articolo 33

Procedimento per l'approvazione dei piani attuativi

1. Per l'adozione e l'approvazione dei piani attuativi di cui al titolo V, capo II, sezioni I e III, si applica l'articolo 111.
 2. Il responsabile del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della coerenza del piano attuativo con il piano strutturale e della conformità al piano operativo.
-

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO IV Disposizioni procedurali semplificate

Articolo 34

Varianti mediante approvazione del progetto

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto. (1)
- 1 bis. Qualora la variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato è richiesto in via preventiva il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25. (2)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 14, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Articolo 34 - Varianti mediante approvazione del progetto

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 e dall'articolo 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, ove non comporti effetti sovracomunali, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone con te stuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare osser vazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione com petente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto."

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 71, L.R. 07.01.2019, n. 3 (B.U.R. 11.01.2019, n. 3) con decorrenza dal 26.01.2019.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO IV Disposizioni procedurali semplificate

Articolo 35

Varianti mediante sportello unico per le attività produttive

1. Il progetto di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), è corredato dagli elaborati urbanistici relativi alla proposta di variante. Qualora la proposta di variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato si applica, ove il comune ritenga di accogliere la proposta di variante, l'articolo 25.

2. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 8 del d.p.r. 160/2010 sono invitate la Regione e la provincia o la città metropolitana, chiamate ad esprimere il parere sulla coerenza della proposta di variante ai propri strumenti di pianificazione territoriale e ai propri atti di programmazione. Nel caso in cui tale conferenza abbia esito favorevole, il comune deposita il progetto per trenta giorni consecutivi e ne dà avviso sul B.U.R.T. Gli interessati possono presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T.

3. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 del d.p.r. 160/2010, controdeduce alle eventuali osservazioni pervenute e si pronuncia definitivamente sulla proposta di variante.

4. La variante al piano strutturale o al piano operativo approvata dal comune è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana e il relativo avviso è pubblicato sul B.U.R.T.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO V Gli istituti della partecipazione

Articolo 36

L'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. Regolamento

1. La Regione, in collaborazione con le province, la città metropolitana e i comuni, promuove e sostiene le modalità più efficaci di informazione e di partecipazione dei soggetti interessati al governo del territorio. A tal fine, con deliberazione della Giunta Regionale, promuove iniziative e strumenti di formazione e divulgazione delle metodologie, delle tecniche e delle pratiche di informazione e partecipazione nel governo del territorio, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Di tale deliberazione è data comunicazione alla commissione consiliare competente.
2. La Regione, le province, la città metropolitana e i comuni assicurano l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di loro competenza nell'ambito dei procedimenti di cui al titolo II, capi I e II e al titolo III, capo I. Nell'ambito del procedimento di formazione dei piani attuativi, le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti, tenuto conto dei livelli prestazionali indicati dal regolamento di cui al comma 4.
- 2 bis. È facoltà del comune assoggettare i piani attuativi non sottoposti a VAS ai sensi della l.r. 10/2010, alle attività di partecipazione previste dalla presente legge, dal regolamento attuativo e dalle linee guida regionali. Restano fermi gli obblighi di informazione previsti dalla suddetta normativa. (1)
3. I risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in essere nell'ambito dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo le determinazioni motivatamente assunte dall'amministrazione procedente.
4. La Regione specifica, con regolamento, le funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione secondo i contenuti previsti dagli articoli 37, 38 e 39.

5. La Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, approva idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.

6. Per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al presente capo sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla l.r. 10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione.

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO V Gli istituti della partecipazione

Articolo 37

Il garante dell'informazione e della partecipazione

1. Ai fini di cui all'articolo 36, la Regione, le province, la città metropolitana e i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti istituiscono un proprio garante dell'informazione e della partecipazione, disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento di cui all'articolo 36, comma 4.

2. I comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti individuano un garante dell'informazione e della partecipazione disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento di cui all'articolo 36, comma 4.

3. Non possono rivestire il ruolo di garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO V Gli istituti della partecipazione

Articolo 38

Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione

1. Nell'ambito delle competenze della Regione, delle province, della città metropolitana e dei comuni, ai fini della formazione degli atti di loro rispettiva pertinenza, il garante dell'informazione e della partecipazione assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per l'attuazione del programma di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e), e per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati. A tal fine la Regione, le province, la città metropolitana e i comuni, e assicurano che la documentazione relativa agli atti di governo del territorio risulti adeguata alle esigenze dell'informazione e della partecipazione secondo le linee guida di cui all'articolo 36, comma 4.
 2. Il garante dell'informazione e della partecipazione redige un rapporto sull'attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e), ed evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all'adozione degli organi competenti. Della pubblicazione del rapporto sull'attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39.
 3. A seguito dell'adozione degli atti di governo del territorio, il garante dell'informazione e della partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 20.
-

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO V Gli istituti della partecipazione

Articolo 39

Il Garante regionale dell'informazione e della partecipazione

1. Il garante regionale dell'informazione e della partecipazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura. E' scelto fra persone con adeguata preparazione professionale per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 36, fra il personale appartenente alla struttura regionale o fra soggetti esterni ad essa. Ai fini della sua nomina, non si applica la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo di organi amministrativi di competenza della Regione).

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 38, il Garante regionale dell'informazione e della partecipazione, per quanto di competenza, collabora con i garanti dell'informazione e della partecipazione delle province della città metropolitana e dei comuni, assicurando loro ogni necessario supporto metodologico al fine del più efficace espletamento delle funzioni loro attribuite dalla presente legge.

3. Il Garante regionale dell'informazione e della partecipazione provvede al periodico monitoraggio delle attività di informazione e partecipazione nella formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica di province, città metropolitana e comuni, consultando i garanti comunali e provinciali e assumendo dalle amministrazioni di riferimento le informazioni e le valutazioni inerenti le esperienze compiute e le pratiche sviluppate. Il garante regionale riferisce sul monitoraggio effettuato alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente, secondo le modalità disposte dal regolamento di cui all'articolo 36, comma 4.

4. Qualora il Garante regionale dell'informazione e della partecipazione non appartenga alla struttura regionale, allo stesso è attribuita un'indennità di funzione la cui entità, calcolata in base annua, è determinata con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al 44 per cento di quella spettante al Presidente della Giunta regionale.

TITOLO II Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO V Gli istituti della partecipazione

Articolo 40

Sostegno regionale alla informazione e partecipazione nel governo del territorio

1. La Regione sostiene con proprie risorse le attività di province, città metropolitana e comuni, finalizzate all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate al governo del territorio, nonché all'adeguato supporto conoscitivo e documentale concernente gli atti di governo del territorio, incentivando allo scopo le modalità più efficaci di collaborazione interistituzionale e di economia di scala che ne possono derivare.

TITOLO III Gli istituti della collaborazione interistituzionale - CAPO I Gli accordi di pianificazione

Articolo 41

Accordi di pianificazione

1. Qualora si renda necessario, ai fini del coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 10, la definizione o variazione contestuale di almeno due di essi, la Regione la provincia la città metropolitana, o il comune, in base all'interesse prevalente, promuovono la stipulazione di un accordo di pianificazione, secondo quanto previsto dal presente capo.
 2. Con l'accordo di pianificazione le amministrazioni di cui al comma 1, definiscono consensualmente le modifiche da apportare ai rispettivi strumenti della pianificazione territoriale e, ove ritenuto necessario per il perseguimento degli obiettivi di governo del territorio, anche ai piani operativi con le forme e le modalità procedurali previste dall'articolo 42.
 3. Nel caso in cui, nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi dell' articolo 42, comma 1, sia verificato che la proposta di piano non comporti la variazione degli altri strumenti, la conferenza prende atto dell'esito della verifica. In tale ipotesi, il procedimento di approvazione dello strumento di pianificazione di cui si tratti, prosegue con le forme e le modalità procedurali disciplinate dal titolo II, capo I.
-

TITOLO III Gli istituti della collaborazione interistituzionale - CAPO I Gli accordi di pianificazione

Articolo 42

Procedura per l'accordo di pianificazione

1. Il soggetto promotore dell'accordo di cui all'articolo 41, convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle amministrazioni competenti al fine di esaminare il progetto predisposto, comprensivo della documentazione tecnica necessaria per l'adozione degli atti di cui agli articoli 22, 23 e 24 della l.r. 10/2010. A tal fine trasmette agli enti convocati, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, la relativa documentazione. In detta conferenza è verificata la necessità di procedere all'accordo.
2. Il soggetto promotore acquisisce, prima della data di convocazione della conferenza di servizi, i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall'articolo 4 della l.r. 10/2010, sugli elaborati di cui al comma 1, ai fini della conclusione della conferenza.
3. Qualora, nell'ambito della conferenza convocata ai sensi del comma 1, si accerti la necessità di procedere alla modifica di almeno uno degli strumenti della pianificazione territoriale emanato da

ente diverso da quello promotore, i legali rappresentanti degli enti partecipanti alla conferenza procedono, consensualmente, alla stipula di un'intesa preliminare.

4. Le amministrazioni che hanno siglato l'intesa preliminare procedono all'adozione dei relativi strumenti della pianificazione o delle loro varianti, esplicitando i contenuti dell'intesa e tenendo conto di tutte le condizioni e prescrizioni concordate con l'intesa medesima. Gli strumenti della pianificazione insieme all'intesa preliminare siglata sono depositati presso ciascuna amministrazione per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.

5. Entro il termine perentorio di cui al comma 4, tutti possono prendere visione dell'atto e dell'intesa depositati, presentando altresì le osservazioni che ritengano opportune.

TITOLO III Gli istituti della collaborazione interistituzionale - CAPO I Gli accordi di pianificazione

Articolo 43

Conclusione dell'accordo di pianificazione

1. Decorso il termine di cui all'articolo 42, comma 4, l'amministrazione promotrice dell'accordo di pianificazione procede alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all'intesa preliminare ai fini della conclusione definitiva dell'accordo medesimo. L'accordo di pianificazione conferma l'intesa preliminare di cui all'articolo 42, comma 3, tenendo conto dei contenuti delle osservazioni eventualmente pervenute.

2. Entro sessanta giorni dalla sigla dell'accordo di pianificazione, le amministrazioni procedono contestualmente alla sua ratifica, alla controdeduzione alle eventuali osservazioni e all'approvazione dello strumento della pianificazione territoriale o della sua variante. Con l'atto di approvazione, ciascuna amministrazione può apportare allo strumento della pianificazione territoriale adottato esclusivamente le modifiche statuite nell'accordo di pianificazione. Qualora, a seguito dell'esame delle osservazioni pervenute, una delle amministrazioni ritenga di dover apportare ulteriori modifiche, provvede a convocare nuovamente le altre amministrazioni per le determinazioni di cui al presente articolo e all'articolo 42.

3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 44, comma 2, se l'accordo di pianificazione non è stato ratificato, nel termine di cui al comma 1, da tutte le amministrazioni che hanno sottoscritto l'intesa, ma è stato ratificato da almeno due di esse, l'amministrazione promotrice convoca una conferenza tra quelle che hanno provveduto alla ratifica al fine di valutare la possibilità e l'opportunità di confermare tale accordo. Per le opere di interesse strategico regionale di cui alla

legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma"), si applica l'articolo 5, comma 6, della suddetta legge. (1)

4. Ciascuna amministrazione provvede a dare avviso sul B.U.R.T. della ratifica e dell'approvazione o variazione dello strumento della pianificazione territoriale. Le determinazioni assunte hanno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione. Gli atti medesimi sono resi accessibili dalle stesse amministrazioni sul proprio sito istituzionale.

(1) Le parole "articolo 44, comma 3", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "articolo 44, comma 2" dall'art. 15, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO III Gli istituti della collaborazione interistituzionale - CAPO I BIS - Procedimenti per l'approvazione degli atti di programmazione e pianificazione dei porti di interesse nazionale

Articolo 44

Procedimento per l'approvazione del DPSS per i porti di interesse nazionale

1. Ai fini della sottoscrizione dell'intesa tra la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5, comma 1 quater, della legge regionale 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), per la definizione del documento di pianificazione strategica del sistema portuale, d'ora in poi definito "DPSS", la Giunta regionale verifica la coerenza con il PIT e con gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale.

2. Nel caso in cui, sulla base delle verifiche svolte ai sensi del comma 1, la Giunta regionale rilevi carenze nella documentazione trasmessa, oppure rilevi contrasti con il PIT o con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, la Giunta regionale richiede all'Autorità di sistema portuale (AdSP) integrazioni o modifiche del DPSS.

3. Nel caso in cui, sulla base delle verifiche svolte ai sensi del comma 1, la Giunta regionale accerti la completezza della documentazione trasmessa e, altresì, la coerenza con il PIT e con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, trasmette il DPSS al Consiglio regionale che approva gli indirizzi ai fini della sottoscrizione dell'intesa di cui all'articolo 5, comma 1 quater, lettera b), della l. 84/1994, da parte del Presidente della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale approva il DPSS entro i termini di cui all'articolo 5, comma 1 quater, lettera b), della l. 84/1994 e lo trasmette all'Autorità di sistema portuale e ai comuni interessati.
5. L'avviso di approvazione del DPSS è pubblicato sul B.U.R.T. Il DPSS acquista efficacia a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.
6. Ai fini dell'approvazione del DPSS ai sensi dell'articolo 5, comma 1 quinquies, della l. 84/1994 da parte della Regione competente, la Giunta regionale compie gli adempimenti indicati ai commi 1, 2 e 3. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi ai fini della sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta regionale dell'intesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1 quinquies. (1) (2)

(1) Il presente Capo è stato aggiunto dall'art. 4, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Articolo 44 - Definizione del piano regolatore dei porti di interesse nazionale

1. Per la definizione o variazione del piano regolatore del porto di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 42 e 43, cui partecipano la Regione la provincia, il comune e l'autorità portuale interessata. Sono oggetto dell'accordo anche le eventuali varianti al piano strutturale e al piano operativo del comune. Qualora il PIT o PTC non siano interessati da variazioni, la Regione e la provincia partecipano comunque all'intesa preliminare e all'accordo di pianificazione e lo ratificano.

2. Il Consiglio regionale approva il piano regolatore portuale e le relative varianti sui quali siano stati acquisiti l'intesa preliminare del comune interessato ai sensi dell'articolo 42, ed il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 della l. 84/1994 entro sessanta giorni dalla conclusione del relativo procedimento istruttorio.

3. Qualora per l'approvazione del piano regolatore portuale, siano necessarie varianti al piano strutturale o al piano operativo ed il comune abbia già partecipato alla stipula dell'intesa preliminare, nel caso di mancato adeguamento del piano strutturale o del piano operativo entro il termine indicato in detta intesa, la Giunta regionale diffida il comune ad adempiere entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale provvede ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e

trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) ad adottare o approvare gli atti di adeguamento degli strumenti comunali, entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto nella diffida.".

TITOLO III Gli istituti della collaborazione interistituzionale - CAPO I BIS - Procedimenti per l'approvazione degli atti di programmazione e pianificazione dei porti di interesse nazionale

Articolo 45

Definizione delle previsioni localizzative dei porti di interesse regionale

1. Qualora le previsioni localizzative di nuovi porti di interesse regionale, l'ampliamento o la riqualificazione di quelli esistenti comportino la modifica del piano strutturale o del piano operativo, si procede mediante accordo di pianificazione promosso dal comune. Contestualmente, sono oggetto dell'accordo anche l'eventuale definizione o variazione del piano regolatore portuale. Al suddetto accordo partecipano la Regione e la provincia.
2. Qualora ai fini di cui al comma 1, siano oggetto di variazione anche il PIT o il PTC, si applicano gli articoli 42 e 43. Qualora il PIT o il PTC non siano interessati da variazioni, la Regione e la provincia accertano la non necessità di procedere all'accordo.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non costituiscono variazione del PIT le previsioni concernenti la riqualificazione funzionale o ambientale dei porti esistenti finalizzata al soddisfacimento degli standard regionali, che non comporti né ampliamento delle strutture portuali a terra e a mare né incremento della capacità ricettiva complessiva. (1)

(1) Il presente Capo è stato aggiunto dall'art. 4, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO III Gli istituti della collaborazione interistituzionale - CAPO I BIS - Procedimenti per l'approvazione degli atti di programmazione e pianificazione dei porti di interesse nazionale

Articolo 46

Definizione di previsioni mediante accordo di pianificazione

1. L'articolo 45 si applica in tutti i casi in cui la legge o il PIT rinviano all'accordo di pianificazione, anche in assenza di specifica variazione del PIT stesso. (1)

(1) Il presente Capo è stato aggiunto dall'art. 4, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO III Gli istituti della collaborazione interistituzionale - CAPO II Conferenza paritetica interistituzionale

Articolo 47

Conferenza paritetica interistituzionale

1. E' istituita la conferenza paritetica interistituzionale, di seguito denominata "conferenza paritetica", al fine di comporre tra i soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, gli eventuali contrasti insorti ai sensi delle disposizioni del presente capo.

1 bis. La conferenza paritetica, nell'ambito dell'attività ordinaria di cui al comma 1, può formulare proposte e rilievi alla Giunta regionale, anche di natura interpretativa, al fine dell'adozione da parte della medesima di linee di indirizzo nei confronti degli enti locali. (1)

2. La conferenza paritetica è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la legislatura regionale di riferimento ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente per materia che la presiede o suo delegato;

b) due membri designati dal Consiglio regionale in rappresentanza della Regione;

c) tre membri in rappresentanza delle province e della città metropolitana nominati dal Consiglio delle autonomie locali e un membro supplente;

d) tre membri in rappresentanza dei comuni nominati dal Consiglio delle autonomie locali e un membro supplente.

3. I membri supplenti di cui al comma 2, lettere c) e d), partecipano alla conferenza paritetica in caso di impedimento di uno qualunque dei membri effettivi.

4. La conferenza paritetica ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il funzionamento.

5. La conferenza paritetica provvede a dotarsi di un regolamento di organizzazione e funzionamento.
6. Ai fini della nomina non si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008.
7. A supporto dell'attività della conferenza è istituito il tavolo tecnico di cui all'articolo 48.
8. Il funzionamento della conferenza paritetica non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 16, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO III Gli istituti della collaborazione interistituzionale - CAPO II Conferenza paritetica interistituzionale

Articolo 48

Tavolo tecnico

1. Il tavolo tecnico di cui all'articolo 47, comma 7 è costituito da:
 - a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di pianificazione del territorio;
 - b) il responsabile della struttura competente in materia di pianificazione del territorio della provincia o della città metropolitana interessata;
 - c) il responsabile della struttura competente in materia di pianificazione del territorio del comune nel quale ricadono le previsioni che presentano possibili profili di incompatibilità o contrasto di cui all'articolo 49, commi 1 e 2.
 2. Il tavolo tecnico si esprime sui contrasti di cui all'articolo 47, comma 1, in via preliminare rispetto alla conferenza paritetica secondo quanto previsto dall'articolo 50.
-

TITOLO III Gli istituti della collaborazione interistituzionale - CAPO II Conferenza paritetica interistituzionale

Articolo 49

Richiesta di pronuncia della conferenza paritetica e relativi effetti

1. La Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune, qualora ravvisino possibili profili di incompatibilità o contrasto tra uno strumento di pianificazione territoriale, il piano operativo o una loro variante approvati da altra amministrazione e il proprio strumento della pianificazione territoriale, richiedono la pronuncia alla conferenza paritetica nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 19, comma 7. (1)

2. Oltre ai casi di cui al comma 1, la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune, possono adire la conferenza paritetica qualora ravvisino nei contenuti di uno strumento di pianificazione territoriale, di un piano operativo o di una loro variante approvati da altra amministrazione possibili profili di contrasto con le disposizioni della presente legge o dei relativi regolamenti di attuazione, nonché delle norme ad essa correlate.

3. I cittadini organizzati in forme associative, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T. dell'approvazione di uno degli strumenti indicati al comma 1, possono presentare istanze alla Regione, alla provincia, alla città metropolitana o al comune, dirette a rilevare, nei contenuti degli strumenti di cui al comma 1, l'incompatibilità o il contrasto con strumenti della pianificazione territoriale dell'ente a cui è rivolta l'istanza. Sulla base di tali istanze, la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune possono richiedere la pronuncia della conferenza paritetica. In caso contrario, l'ente interessato comunica le motivazioni di non accoglimento dell'istanza entro i trenta giorni successivi.

4. La richiesta di pronuncia di cui al comma 1, individua in modo specifico i contenuti dello strumento in contrasto o incompatibili con lo strumento di pianificazione dell'amministrazione che adisce la conferenza paritetica. La richiesta di cui al comma 2, individua puntualmente le disposizioni normative che si ritengono violate.

5. L'amministrazione che ha richiesto la pronuncia della conferenza paritetica ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione che ha approvato l'atto di governo del territorio e provvede a pubblicare il relativo avviso sul B.U.R.T. Lo strumento o parti di esso oggetto della richiesta di pronuncia non acquista efficacia fino all'esito del procedimento di cui agli articoli 50 e 51.

(1) Le parole "quindici giorni", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "trenta giorni" dall'art. 17, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

Articolo 50

Modalità di funzionamento del tavolo tecnico

1. Il tavolo tecnico si esprime sulla richiesta di pronuncia della conferenza paritetica, verificandone il merito.
 2. Qualora il tavolo tecnico ritenga che l'incompatibilità o il contrasto, di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, non sussistano, trasmette entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, il proprio parere ai soggetti interessati.
 3. Qualora il soggetto che ha richiesto la pronuncia della conferenza paritetica concordi con il parere di cui al comma 2, entro trenta giorni dal suo ricevimento lo comunica alla conferenza paritetica e al soggetto che ha approvato lo strumento il quale ne dà avviso sul B.U.R.T. Lo strumento acquista efficacia dal giorno della pubblicazione dell'avviso.
 4. Se il soggetto che ha richiesto la pronuncia non concorda con il parere di cui al comma 2, la questione è sottoposta alla conferenza paritetica.
 5. Qualora il tavolo tecnico ritenga che l'incompatibilità o il contrasto sussistano, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pronuncia, esprime una proposta di soluzione e la trasmette ai soggetti interessati.

Qualora la proposta sia condivisa, il soggetto che ha approvato lo strumento provvede ad adeguarlo alla proposta. L'atto di adeguamento è trasmesso al tavolo tecnico e al soggetto che ha richiesto la pronuncia e il relativo avviso è pubblicato sul B.U.R.T. Lo strumento acquista efficacia dal giorno della pubblicazione dell'avviso, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
 6. Qualora la proposta di soluzione di cui al comma 5 non sia condivisa, la questione è rimessa alla conferenza paritetica.
-

TITOLO III Gli istituti della collaborazione interistituzionale - CAPO II Conferenza paritetica interistituzionale

Articolo 51

Pronuncia della conferenza paritetica

1. La conferenza paritetica esprime la propria pronuncia, nei casi di cui all'articolo 50, commi 4 e 6, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorrono dal ricevimento dell'atto con cui il

soggetto interessato comunica di non concordare con il parere del tavolo tecnico.

2. Nel caso in cui la conferenza paritetica rilevi l'inesistenza dell'incompatibilità o del contrasto di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, il soggetto che ha approvato lo strumento ne dà avviso sul B.U.R.T. Lo strumento acquista efficacia dal giorno della pubblicazione dell'avviso.
 3. Nel caso in cui la conferenza paritetica rilevi che l'incompatibilità o il contrasto sussistano, entro il termine di cui al comma 1, trasmette la pronuncia al soggetto che ha approvato lo strumento il quale provvede al suo adeguamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, l'atto di adeguamento è trasmesso al soggetto che ha richiesto la pronuncia e alla conferenza paritetica. Il relativo avviso è pubblicato sul B.U.R.T.
 5. Ove il soggetto che ha approvato lo strumento non intenda adeguarsi alla pronuncia della conferenza, provvede a comunicare alla conferenza medesima le proprie determinazioni, corredate da espressa ed adeguata motivazione. In tal caso permane l'inefficacia dei contenuti dello strumento oggetto di contestazione, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 49, comma 2.
-

TITOLO III Gli istituti della collaborazione interistituzionale - CAPO II Conferenza paritetica interistituzionale

Articolo 52

Valutazione dell'adeguamento alla pronuncia della conferenza paritetica

1. La conferenza paritetica valuta l'adeguamento di cui all'articolo 50, comma 5 e di cui all'articolo 51, comma 4 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di adeguamento. L'esito della valutazione è tempestivamente comunicato all'amministrazione in te ressa.
 2. La conferenza paritetica valuta l'adeguamento solo relativamente ai profili di incompatibilità o contrasto di cui all'articolo 49, comma 1.
 3. In caso di esito positivo lo strumento acquista efficacia dal giorno di pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso. In caso di esito negativo lo strumento o parti di esso non assumono efficacia.
-

TITOLO III Gli istituti della collaborazione interistituzionale - CAPO III Le strutture tecniche del governo del territorio

Articolo 53

Le strutture tecniche del governo del territorio

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, Regione, province, città metropolitana e comuni collaborano, in rapporto reciproco di sinergia, favorendo lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa.
 2. La Regione, le province e la città metropolitana assicurano in ogni caso la necessaria assistenza tecnica ai comuni e alle unioni di comuni che ne facciano richiesta, prioritariamente per le attività da esercitarsi in forma associata.
 3. La Regione, le province e la città metropolitana promuovono ed agevolano la creazione di strumenti idonei a garantire l'assistenza tecnica alle strutture competenti, favorendo l'integrazione fra le attività delle medesime strutture tecniche dei comuni e la formazione specifica del personale addetto alle stesse.
 4. I comuni, nella redazione dei nuovi piani strutturali o di loro varianti, possono:
 - a) utilizzare, quale quadro conoscitivo del piano strutturale, il quadro conoscitivo del PTC o del PTCM, adeguandolo ove necessario;
 - b) utilizzare, quale statuto del piano strutturale, lo statuto del PTC o del PTCM, integrandolo se necessario.
-

TITOLO III Gli istituti della collaborazione interistituzionale - CAPO III Le strutture tecniche del governo del territorio

Articolo 54

Osservatorio paritetico della pianificazione

1. Ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 15, è istituito l'osservatorio paritetico della pianificazione, composto:
 - a) dal responsabile della struttura regionale competente in materia di governo del territorio;
 - b) dal responsabile del sistema informativo geografico regionale;

c) da due rappresentanti delle province e della città metropolitana nominati dal Consiglio delle autonomie locali e un membro supplente;

d) da due rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle autonomie locali e un membro supplente.

1 bis. Oltre all'attività di monitoraggio, l'osservatorio paritetico della pianificazione ha lo scopo di coordinare il confronto sui processi di informatizzazione delle attività inerenti al governo del territorio nell'ambito del sistema informativo regionale integrato di cui all'articolo 54 bis. (2)

2. L'osservatorio paritetico della pianificazione di cui al comma 1, ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il funzionamento.

3. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati annualmente alla Giunta regionale, al Consiglio regionale ed alla conferenza paritetica interistituzionale. La conferenza paritetica interistituzionale, alla luce del monitoraggio ed a seguito della sua attività tecnicoistruttoria ed interpretativa, può inviare proposte e rilievi. Tali proposte e rilievi sono inviati alla Giunta e al Consiglio regionale. (1)

4. I membri di cui al comma 1, lettere c) e d), restano in carica per la legislatura di riferimento.

5. Dal funzionamento dell'osservatorio paritetico della pianificazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati annualmente alla conferenza paritetica interistituzionale, che informa la Giunta regionale ed il Consiglio regionale formulando eventuali proposte e rilievi.".

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 8, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO III Gli istituti della collaborazione interistituzionale - CAPO III Le strutture tecniche del governo del territorio

Articolo 55

Infrastruttura per l'informazione territoriale

1. Ai fini della presente legge, per informazione territoriale si intende il complesso delle informazioni, localizzate geograficamente, relative ai fenomeni naturali e antropici, con particolare riferimento a quelle che costituiscono l'insieme delle conoscenze inerenti allo stato di fatto e di diritto del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e delle sue risorse.

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 56, nell'ambito dell'infrastruttura si provvede all'organizzazione dell'informazione territoriale, al suo aggiornamento, documentazione e diffusione, garantendone l'accessibilità a tutti i soggetti interessati.

3. L'infrastruttura per l'informazione territoriale è costituita da:

a) i dati territoriali e i relativi metadati che, insieme, costituiscono la base informativa territoriale regionale, di seguito denominata "BIT";

b) i servizi e le tecnologie di rete relativi al funzionamento, all'accesso e all'utilizzo pubblico della base informativa di cui alla lettera a).

4. Le componenti fondamentali della BIT sono:

a) i dati di base derivanti dall'attività di telerilevamento di cui all'articolo 55 bis;

b) le basi informative topografiche, quali la carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e in scala a 1:2.000, nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici);

c) le basi informative tematiche di interesse generale sulle condizioni delle componenti del patrimonio territoriale di cui all'articolo 3;

d) le basi informative sullo stato di fatto e di diritto del territorio risultante dagli atti di governo del territorio.

5. Al fine di agevolare la fruibilità, l'interoperabilità e il riuso della BIT, le informazioni sono documentate relativamente ai seguenti aspetti:

a) caratteristiche tecniche, di qualità e di validità dei dati;

b) competenza e responsabilità della creazione, manutenzione e conservazione dei dati;

c) modalità di distribuzione e di accesso ai dati;

d) diritti e limitazioni d'uso dei dati.

6. L'infrastruttura per l'informazione territoriale garantisce i servizi di rete ad accesso pubblico, quali servizi di ricerca, consultazione e scarico dei dati territoriali componenti la BIT. (1)

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 19, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 10, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testop revigente:

"Articolo 55 - Il sistema informativo geografico regionale

1. Ai fini della presente legge, per informazione geografica si intende il complesso delle informazioni, localizzate geograficamente, relative ai fenomeni naturali e antropici, con particolare riferimento a quelle che costituiscono l'insieme delle conoscenze inerenti lo stato di fatto e di diritto del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e delle sue risorse.

2. La Regione, le province, la città metropolitana e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo geografico regionale, di seguito denominato "sistema informativo", che costituisce il riferimento conoscitivo unitario fondamentale per l'elaborazione, la valutazione ed il monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica [nonché per la verifica dei loro effetti].

3. La formazione e la gestione integrata del sistema informativo di cui al comma 1, è effettuata in coerenza con gli indirizzi comunitari e nazionali in tema di informazione geografica e di infrastruttura geografica regionale per la documentazione, diffusione e riuso dei dati della pubblica amministrazione, in attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

4. Secondo quanto previsto dall'articolo 56, nell'ambito del sistema informativo si provvede all'organizzazione dell'informazione geografica, al suo aggiornamento, documentazione e diffusione, garantendone l'accessibilità a tutti i soggetti interessati.

5. Le province, la città metropolitana e i comuni utilizzano il sistema informativo per la formazione e l'aggiornamento dei quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica."

TITOLO III Gli istituti della collaborazione interistituzionale - CAPO III Le strutture tecniche del governo del territorio

Articolo 56

Formazione e gestione del sistema regionale

1. La formazione e la gestione integrata del sistema regionale è effettuata nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in tema di utilizzo e diffusione dei dati nella pubblica amministrazione.
2. La Regione, le province, la città metropolitana, i comuni e gli altri enti pubblici interessati concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema regionale. La Regione ne assicura le condizioni per il funzionamento secondo il regolamento di cui al comma 5.
3. I soggetti di cui al comma 2 realizzano, nell'ambito del sistema regionale, la BIT. La Regione provvede alla realizzazione delle componenti della BIT di cui all'articolo 55, comma 4, lettere a) e b). La Regione provvede altresì alla realizzazione della componente di cui alla lettera c) per le proprie competenze e, unitamente ai soggetti di cui al comma 2, alla realizzazione delle altre componenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 4.
4. I soggetti istituzionali di cui all'articolo 8 sono tenuti al conferimento gratuito al sistema regionale dei dati della conoscenza necessaria al governo del territorio in loro possesso, secondo regole tecniche concordate. Ad analogo conferimento possono procedere altresì gli altri enti pubblici o altri soggetti, sulla base di specifici accordi con la Regione.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Regione emana uno o più regolamenti diretti a definire e disciplinare le modalità di realizzazione e gestione del sistema regionale ed in particolare:
 - a) le modalità di realizzazione e gestione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale e i dati di monitoraggio di cui all'articolo 15;
 - b) le modalità di realizzazione e funzionamento della piattaforma di gestione degli atti di governo del territorio.
6. Tutti i cittadini possono accedere gratuitamente alla BIT del sistema regionale.
7. La Regione assegna contributi per la creazione degli archivi di interesse congiunto costituenti la BIT e per i quali la Regione stessa abbia definito apposite specifiche tecniche. Il contributo regionale assegnato, determinato con riferimento ai costi effettivi di creazione degli archivi, non può superare il 50 per cento del costo complessivo a carico dei beneficiari ed è condizionato alla effettiva consegna degli archivi previsti ed al loro collaudo. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 13, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Articolo 56 - Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale. Regolamento di attuazione

1. La Regione, le province, la città metropolitana, i comuni e gli altri enti pubblici interessati realizzano, nell'ambito del sistema informativo, la base informativa geografica regionale, intesa come sistema al servizio degli enti, delle aziende e dei cittadini. Le sue componenti fondamentali sono:

a) le basi informative topografiche, geologiche, pedologiche di uso e copertura del suolo, le ortofotocarte, le riprese aeree e satellitari, le cartografie storiche;

b) le altre basi informative tematiche di interesse generale sullo stato delle componenti del patrimonio territoriale;

c) le basi informative sullo stato di fatto e di diritto risultante dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e dagli atti di governo del territorio.

2. La Regione assicura le condizioni per il funzionamento del sistema informativo geografico regionale e provvede alla realizzazione delle componenti di cui al comma 1, lettera a). Essa provvede altresì, unitamente ai soggetti di cui al comma 1, alla realizzazione delle altre componenti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma .

3. I soggetti di cui al comma 1, provvedono congiuntamente all'attivazione e alla gestione dell'infrastruttura regionale di dati geografici, quale componente della infrastruttura di dati geografici nazionale.

4. I comuni, la città metropolitana, le province e gli altri enti locali sono tenuti a conferire gratuitamente al sistema informativo geografico regionale, secondo regole tecniche concordate, i dati della conoscenza necessaria al governo del territorio in loro possesso. Sono altresì tenuti a conferire gratuitamente al sistema informativo geografico regionale, secondo le regole tecniche concordate, i dati necessari alla verifica degli effetti che derivano dall'attuazione dei propri atti del governo del territorio. Ad analogo conferimento possono procedere altresì gli altri enti pubblici o altri soggetti che ne dispongano, sulla base di specifici accordi con la Regione.

5. Nel sistema informativo geografico regionale sono raccolti i dati, le informazioni e le conoscenze provenienti dagli enti e dai soggetti pubblici competenti nonché dalla comunità scientifica.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emana un regolamento diretto a definire e disciplinare:

a) le modalità di realizzazione e gestione della base informativa;

b) le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione ed alla diffusione dell'informazione geografica;

c) le modalità tecniche per il conferimento degli strumenti della pianificazione e dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 15, nel sistema informativo geografico regionale, ai sensi dell'articolo 19.

7. Tutti i cittadini possono accedere gratuitamente al sistema informativo geografico regionale.

8. La Regione assegna contributi agli enti locali per la creazione degli archivi di interesse congiunto costituenti la base informativa geografica regionale e per i quali si siano definite le specifiche tecniche dalla Regione stessa. Il contributo regionale assegnato, determinato con riferimento ai costi effettivi di creazione degli archivi, non può superare il 50 per cento del costo complessivo a carico degli enti ed è condizionato alla effettiva consegna degli archivi previsti ed al loro collaudo.".

TITOLO III Gli istituti della collaborazione interistituzionale - CAPO III Le strutture tecniche del governo del territorio

Articolo 57

Contributi regionali

1. La Regione assegna contributi:

a) ai comuni, anche tramite la stipula di specifico accordo con le associazioni rappresentative degli stessi, per la redazione dell'atto di ricognizione di cui all'articolo 125;

b) ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale funzionalmente connesse con gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125;

c) agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro, per la valorizzazione dei paesaggi, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, nonché per la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione nelle aree gravemente compromesse e degradate individuate ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice;

d) agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro, per l'attuazione dei progetti di territorio previsti dal PIT.

2. I contributi regionali non possono superare l'80 per cento del costo complessivo a carico dei comuni, degli enti locali e delle associazioni. L'assegnazione dei contributi è subordinata all'effettiva disponibilità di bilancio. I contributi di cui al comma 1, lettera d), destinati agli enti locali, possono essere utilizzati esclusivamente per il cofinanziamento di spese di investimento.

2 bis. Nell'attribuzione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione riconosce specifiche priorità in caso di previsioni negli strumenti urbanistici comunali dirette a realizzare la perequazione urbanistica di cui all'articolo 100, a favore della sicurezza idraulica del territorio di competenza. (1)

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23, comma 15, e dall'articolo 23 bis, comma 2, relativamente alle forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali e dei piani operativi intercomunali. (2)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 23, L.R. 24.07.2018, n. 41 (B.U.R. 01.08.2018, n. 33) con decorrenza dal 30.09.2018.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 14, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23, comma 15, relativamente alle forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali."

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO I Patrimonio territoriale e paesaggio

Articolo 58

Funzioni in materia di tutela paesaggistica

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici ad essa conferite ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Codice, qualora non attribuite ad altro ente ai sensi della presente legge.
 2. Il piano paesaggistico regionale costituisce parte integrante del PIT che assume la funzione di piano urbanistico- territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice.
 3. Alla tutela del paesaggio concorrono, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica delle province, della città metropolitana e dei comuni, laddove adeguati, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, al piano paesaggistico regionale.
-

Articolo 59

Finalità del piano paesaggistico e osservatorio regionale

1. Il PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici, d'ora in avanti denominato "piano paesaggistico", riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari del paesaggio regionale, ne delimita i relativi ambiti, individua obiettivi di qualità e ne definisce la normativa d'uso in attuazione degli articoli 131, 133, 135, 143 e 145 del Codice.
 2. Il piano paesaggistico, elaborato secondo il procedimento di cui all'articolo 135, comma 1, e di cui all'articolo 143 del Codice, ha contenuto ricognitivo, descrittivo e rappresentativo, normativo e progettuale.
 3. Con deliberazione, la Giunta regionale organizza l'attività dell'osservatorio del paesaggio di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice al fine di:
 - a) esercitare il monitoraggio dell'efficacia del piano paesaggistico;
 - b) mantenerne aggiornato e svilupparne il quadro conoscitivo;
 - c) promuovere, in attuazione della convenzione europea sul paesaggio, la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.
-

Articolo 60

Valorizzazione dei paesaggi

1. La valorizzazione dei paesaggi consiste nella:
 - a) corretta manutenzione e riproduzione del patrimonio territoriale e delle invarianti che ne strutturano le diverse componenti;
 - b) riqualificazione o ricostruzione dei paesaggi urbani, rurali, naturali compromessi o degradati;
 - c) creazione di nuovi paesaggi per migliorare la qualità complessiva del contesto esistente.

2. La Regione concorre alla valorizzazione dei paesaggi regionali anche attraverso la concessione di contributi agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro.

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO I Patrimonio territoriale e paesaggi

Articolo 61

Parchi regionali e aree protette

1. I territori dei parchi regionali, delle riserve e delle aree contigue sono sottoposti al regime di tutela previsto dalle leggi speciali che li riguardano.
 2. I piani dei parchi regionali si conformano alla specifica disciplina paesaggistica del PIT, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice.
-

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO II Disposizioni per la qualità degli insediamenti

Articolo 62

Qualità degli insediamenti. Regolamento

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, unitamente alle correlate norme regolamentari e agli atti di programmazione perseguono la qualità degli insediamenti in riferimento:
 - a) alla riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità sia dei fronti costruiti che delle aree agricole periurbane;
 - b) alla dotazione e continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, dei percorsi pedonali e ciclabili e della connessione anche intermodale alle infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico;
 - c) alla funzionalità, al decoro e al comfort delle opere di urbanizzazione e dell'arredo urbano;
 - d) alla dotazione di attrezzature e servizi con particolare attenzione alle attività commerciali di vicinato e ai servizi essenziali;

- e) alla qualità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali;
 - f) alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;
 - g) alla dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata;
 - h) alle prestazioni di contenimento energetico degli edifici e degli isolati urbani in riferimento al contenimento energetico, alla resilienza ai cambiamenti climatici, alla fruibilità e sicurezza;
 - i) all'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), e all'accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
 - l) alla qualità dell'architettura con particolare riferimento agli spazi d'uso collettivo ed alle opere pubbliche;
 - m) alle prestazioni omogenee adeguate delle reti di trasferimento dati sull'intero territorio regionale.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e con particolare riferimento alle lettere a), b), c), d), i) e l), la Regione, entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che indica criteri, parametri di riferimento per i comuni.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica privilegiano un'organizzazione degli spazi e delle funzioni tale da assicurare la qualità della vita sociale della popolazione.
4. Sono opere di urbanizzazione primaria:
- a) strade, piazze, piste pedonali e ciclabili a servizio degli insediamenti;
 - b) spazi di sosta o di parcheggio;
 - c) reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche, urbane o industriali ed i connessi impianti di trattamento;
 - d) opere e reti per la captazione, l'adduzione e la potabilizzazione ai fini dell'uso idropotabile;
 - e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
 - f) pubblica illuminazione;
 - g) spazi di verde attrezzato;
 - h) reti per il trasferimento dati.
5. Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) plessi scolastici per l'istruzione primaria e secondaria;
- c) mercati di quartiere;
- d) uffici comunali;
- e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali, attrezzature culturali pubbliche e sanitarie pubbliche;
- h) le opere e le reti per l'adduzione e la distribuzione, il trattamento di acque destinate ad usi non idropotabili, provenienti dal riuso o dal recupero;
- i) impianti di riciclo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l) aree verdi di quartiere e verde [di uso] pubblico di connessione con gli spazi aperti extraurbani; (1)
- m) strutture pubbliche di servizio o di supporto all'attività d'impresa, quali centri servizi, spazi per incubatori d'impresa, laboratori di ricerca, strutture e spazi destinate al coworking, esercizi polifunzionali;
- n) edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica.

6. E' definito come verde urbano l'insieme delle componenti vegetali, appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani.

7. Le azioni di governo del territorio sono dirette ad incrementare e migliorare la dotazione complessiva comprendente aree verdi di quartiere, parchi urbani, corridoi verdi di connessione ecologica, aree agricole periurbane a valenza multifunzionale, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano).

(1) Le parole contenute tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 20, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

Attuazione delle politiche per la casa negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica

1. La pianificazione territoriale e urbanistica concorre alla realizzazione delle politiche pubbliche per la casa disciplinando l'attuazione degli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e di nuova costruzione diretti a soddisfare il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità con la legislazione vigente.
2. I proprietari degli immobili interessati da nuovi insediamenti e da interventi di ristrutturazione urbanistica concorrono alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica nelle forme e con le modalità stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in conformità a quanto stabilito dal presente articolo.
3. L'alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), da assicurare mediante cessione gratuita di aree, di unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità stabilite nel piano operativo comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) cessione gratuita di quota percentuale delle aree destinate a nuova edificazione ad uso residenziale oppure cessione gratuita di quota percentuale della superficie edificabile residenziale realizzata oppure cessione gratuita di pari superficie di edifici già esistenti nel medesimo comune; (1)
 - b) cessione gratuita di quota percentuale della superficie edificabile residenziale realizzata nel caso di ristrutturazione urbanistica che comporti cambio di destinazione d'uso o incrementi volumetrici, ad esclusione delle destinazioni d'uso industriali e artigianali; (1)
 - c) corresponsione di oneri aggiuntivi di urbanizzazione in caso di nuova edificazione a destinazione turisticoricettiva extralberghiera o grandi strutture di vendita.
4. Il piano operativo può consentire la monetizzazione delle cessioni di cui al comma 3, lettere a) e b), in caso di interventi di modesta rilevanza.
5. Le modalità di cui al comma 3 e al comma 4, sono obbligatorie per i comuni definiti ad alta tensione abitativa ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

(1) Le parole "utile lorda", contenute nella presente lettera, sono state così sostituite dalla seguente parola "edificabile" dall'art. 15, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE I Disposizioni generali

Articolo 64

Il territorio rurale

1. Ai fini della presente legge il territorio rurale è costituito:

- a) dalle aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica di seguito denominate "aree rurali";
- b) dai nuclei ed insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, di seguito denominati "nuclei rurali";
- c) dalle aree ad elevato grado di naturalità;
- d) dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.

2. E' comunque considerato territorio rurale tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato come definito dall'articolo 4 e come individuato negli atti di governo del territorio comunali in conformità alla presente legge, al PIT, al PTC e al PTCM.

3. Nell'ambito del territorio rurale possono essere individuate:

- a) aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici di cui costituiscono il contesto, di seguito denominate "ambiti di pertinenza";
- b) aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato, di seguito denominate "ambiti periurbani";
- c) paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come definiti dal PIT.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale possono articolare il territorio rurale in ambiti territoriali differenziati, in relazione ai caratteri della produzione agricola, alle specificità socioeconomiche, ambientali e paesaggistiche dei luoghi, alle caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo.

5. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale disciplinano il patrimonio edilizio e le infrastrutture esistenti nel territorio rurale, nonché le attività e i servizi in esso insediati, ancorché a carattere non agricolo, perseguendo gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 68.

6. L'inserimento all'interno del territorio rurale delle previsioni di cui al comma 1, lettera d), è subordinato al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25. In tale caso, oltre alle verifiche di cui all'articolo 25, comma 5, la conferenza valuta la compatibilità delle previsioni con i valori ambientali e paesaggistici del contesto rurale di riferimento.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, le aree di cui al comma 1, lettera d), non sono soggette alla disciplina di cui al presente capo.

8. Sono soggette al previo parere della conferenza di copianificazione le previsioni di trasformazione relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica che comportano la perdita della destinazione d'uso agricolo verso altre destinazioni. (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 21, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "8. Non sono soggetti a previo parere della conferenza di copianificazione gli interventi urbanistico edilizi previsti dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale delle aziende agricole, purché non contengano previsioni che comportano la perdita di destinazioni d'uso agricole verso altre destinazioni d'uso.".

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE I Disposizioni generali

Articolo 65

Nuclei rurali

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica disciplinano le trasformazioni dei nuclei rurali di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), previa classificazione degli edifici che li compongono nonché degli edifici sparsi nel territorio rurale.

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica definiscono la disciplina volta a:

a) assicurare il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi di trasformazione e di ampliamento o alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti;

b) salvaguardare il patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico e garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità del nucleo.

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE I Disposizioni generali

Articolo 66

Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT, individuano gli ambiti di pertinenza di cui all'articolo 64, comma 3, lettera a), e ne identificano gli aspetti di valenza paesaggistica da mantenere e di cui promuovere la riproduzione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69, i piani di settore promuovono il sostegno di tutte quelle forme di agricoltura che possono garantire il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza anche paesaggistica.

3. Negli ambiti di pertinenza possono essere realizzati gli interventi di cui al presente capo, se coerenti con gli aspetti di valenza paesaggistica di cui al comma 1. (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 22, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Negli ambiti di pertinenza possono essere realizzati gli interventi di cui alla sezione II e sezione III del presente capo, se coerenti con la valenza paesaggistica di cui al comma 1."

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE I Disposizioni generali

Articolo 67

Ambiti periurbani

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT, individuano, ove presenti, gli ambiti periurbani di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), identificando in essi gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti da salvaguardare e va valorizzare, nonché le connessioni ecologiche e fruttive di valenza territoriale da salvaguardare, valorizzare o creare. (1)
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69, i piani di settore promuovono il sostegno delle forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani, compresi gli orti sociali e l'agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti.
3. Negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi di cui al presente capo, in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale, garantendo il ruolo di connessione ecologica di tali aree e le connessioni ecologiche e fruttive tra il territorio urbanizzato e quello rurale. (2)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 23, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT, individuano gli ambiti periurbani di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), e identificano gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti da salvaguardare e va valorizzare, nonché le connessioni ecologiche e fruttive di valenza territoriale da salvaguardare, valorizzare o creare."

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 23, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi di cui alla Sezione II e Sezione III del presente capo, in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale, garantendo il ruolo di connessione ecologica di tali aree e le connessioni ecologiche e fruttive tra il territorio urbanizzato e quello rurale."

Articolo 68

Qualità del territorio rurale

1. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, assicurano, ciascuno per la propria competenza, attraverso gli atti di governo del territorio e l'integrazione delle diverse politiche, la qualità del territorio rurale. Gli stessi riconoscono e promuovono l'attività agricola come attività economico-produttiva, valorizzano l'ambiente e il paesaggio rurale e perseguono il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la frammentazione ad opera di interventi non agricoli.

2. Le finalità di cui al comma 1, sono perseguite tenendo conto dei seguenti obiettivi specifici:

a) assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;

b) consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell'attività agricola;

c) mantenere i paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;

d) recuperare i paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale;

e) assicurare che le attività agrosilvopastorali e le trasformazioni edilizie concorrano alla qualificazione rurale d'insieme del territorio.

3. Per garantire il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT, specificano nella loro disciplina i seguenti aspetti:

a) le buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica cui attenersi anche per assicurare una corretta gestione ai fini idrogeologici e la prevenzione dei fenomeni di erosione del suolo;

b) le opere di sistemazione ambientale, in relazione alla struttura del territorio rurale e dei suoi caratteri paesaggistici, a carico delle aziende e dei privati negli interventi di nuova edificazione e negli interventi comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola.

Articolo 69

Disposizioni sugli usi agricoli

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale di cui all'articolo 10, non possono contenere prescrizioni in merito alle scelte agronomico-colturali, anche poliennali, delle aziende.

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE II Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

Articolo 70

Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento di attuazione del presente capo e di quelle eventualmente contenute negli strumenti della pianificazione territoriale provinciale, costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione, di inizio lavori ai sensi dell'articolo 136, comma 2 l'installazione per lo svolgimento dell'attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche. La comunicazione è accompagnata dall'impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del biennio. (4)
2. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti aziendali di cui al comma 1, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera e).
3. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento d'attuazione del presente capo e delle eventuali condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale costituisce: (1)
 - a) intervento edilizio soggetto a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, comma 1, realizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 134, comma 2,

l'installazione di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 per un periodo superiore a due anni; (5)

b) attività edilizia soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, l'installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo. Tali manufatti per le fattispecie individuate dal regolamento di cui al presente capo non sono soggetti al programma aziendale.

4. I manufatti di cui al presente articolo non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali.

4 bis. I manufatti, realizzati ai sensi del comma 3, non possono essere trasformati o riutilizzati per usi diversi da quelli dichiarati. (2)

5. L'imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti di cui al comma 3, lettere a) e b), per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola. Al momento della presentazione della SCIA o del rilascio del titolo abilitativo si impegna altresì alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

6. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 5, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, capo II. (3)

(1) Le parole "strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica", contenute nel presente alinea, sono state così sostituite dalle seguenti parole "strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica" dall'art. 24, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 24, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(3) Le parole "le disposizioni di cui all'articolo 196", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "le disposizioni di cui al titolo VII, capo II." dall'art. 24, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(4) Le parole "di inizio lavori ai sensi dell'articolo 136, comma 2", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 1, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(5) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "a) attività edilizia soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 135, l'installazione di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 per un periodo superiore a due anni;".

Articolo 71

Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale

1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e fermi restando i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i seguenti interventi:

- a) la manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), ivi compresi gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati ed all'articolo 136, comma 2, lettera a); (6)
- b) il restauro ed il risanamento conservativo di cui agli articoli 135, comma 2, lettera c) e 136, comma 2, lettera a bis); (7)
- c) la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d);
- d) gli interventi pertinenziali di cui agli articoli 135, comma 2, lettera e) e 136, comma 2, lettera a ter); (8)
- e) gli interventi di cui agli articoli 135, comma 2, lettera a) e 136, comma 1, lettera b), necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili; (9)
- f) gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica;
- g) le addizioni volumetriche di cui all'articolo 134, comma 1, lettera g);
- h) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 134, comma 1, lettera h);
- i) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 134, comma 1, lettera i);
- l) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera l);
- m) le piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui all'articolo 134, comma 1, lettera m). (1)

1 bis. Sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricolo e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi complessivi oppure entro i limiti dimensionali, ove inferiori, previsti dagli strumenti urbanistici del comune. (2)

2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, sono riservati all'imprenditore agricolo-professionale i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al comma 1 bis. (3)

3. Ove consentito dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, gli interventi di cui ai commi 1, 1 bis e 2, possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola. (4)

4. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere h), i), ed l) e di cui al comma 2 siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi. (5)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 25, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricolo sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricolo, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e salvo i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i seguenti interventi:

a) la manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b);

b) il restauro ed il risanamento conservativo di cui all' articolo 135, comma 2, lettera c);

c) la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d),

d) gli interventi pertinenziali di cui all'articolo 135, comma 2, lettera e);

e) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;

f) gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati;

g) gli interventi relativi all'innovazione necessaria per il miglioramento dell'efficienza energetica;

- h) le addizioni volumetriche di cui all'articolo 134, comma 1, lettera g);
- i) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 134, comma 1, lettera h);
- l) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 134, comma 1, lettera i);
- m) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera l);
- n) le piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui all'articolo 134, comma 1, lettera m).".

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 25, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 25, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, sono riservati all'imprenditore agricolo-professionale:

- a) gli interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi oppure entro i limiti dimensionali, ove inferiori, previsti dagli strumenti urbanistici del comune;
- b) i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui alla lettera a).".

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 25, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, possono comportare un aumento delle unità residenziali, ferma restando la destinazione d'uso agricola.".

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 25, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere c), d), e) e di cui al comma 2, lettera b), siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.".

(6) Le parole "ed all'articolo 136, comma 2, lettera a)", contenute nella presente lettera, sono state aggiunte dall'art. 2, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(7) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) il restauro ed il risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c);".

(8) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "d) gli interventi pertinenziali di cui all'articolo 135, comma 2, lettera e);".

(9) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "e) gli interventi di cui all'articolo 135, comma 2, lettera a), necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;".

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE II Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

Articolo 72

Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Salvo i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti, alle condizioni di cui al comma 2, i seguenti interventi:

a) trasferimenti di volumetrie ed addizioni volumetriche riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 71, commi 1 bis e 2, ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale; (1)

b) ristrutturazioni urbanistiche.

b bis) trasferimenti di volumetrie e interventi di addizione volumetrica che eccedono quelli previsti dall'articolo 71, commi 1 bis e 2; (2)

b ter) trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative, limitatamente ai casi previsti all'articolo 73, comma 2, ed in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi. (2)

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a condizione che:

a) siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storicotestimoniale;

b) siano mantenute in produzione superfici fondiari minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC o dal PTCM oppure, in mancanza, dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 84. (3)

(1) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 26, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "a) trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 71, comma 2, ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale;".

(2) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 26, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(3) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 26, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) siano rispettate le superfici fondiari minime previste nel PTC o nel PTCM oppure, in mancanza, nel regolamento d'attuazione di cui all'articolo 84.".

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE II Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

Articolo 73

Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale

1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esi stenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.

2. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, se ammessa dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali, è subordinata:

a) all'approvazione da parte del comune del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;

b) all'impegno dell'imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiari minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC o dal PTCM oppure, in mancanza, dal regolamento d'attuazione del presente capo.

3. Il regolamento d'attuazione di cui all'articolo 84 disciplina ulteriori condizioni a cui è soggetta la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta:

a) all'approvazione da parte del comune del programma aziendale, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola;

b) all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiari minime non inferiori a quanto previsto dal PTC o dal PTCM o, in mancanza, dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 84. L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo.

5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 84 specifica i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiari da coltivare. (1)

5 bis. Fermo restando il rispetto delle limitazioni e prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, la realizzazione degli annessi di cui al comma 5 non è soggetta alla presentazione del programma aziendale. (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 27, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 84 specifica i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli minimi, strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, fermo restando il rispetto delle limitazioni e prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici generali o dal piano operativo del comune. La realizzazione di tali annessi non è soggetta alla presentazione del programma aziendale."

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 27, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

1. Al fine della verifica delle condizioni di cui agli articoli 72 e 73, l'imprenditore agricolo provvede alla redazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato "programma aziendale", avente i contenuti indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 84.
2. L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi.
3. Il programma aziendale è presentato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 84, al comune o ai comuni competenti per territorio[, che verificano la completezza e la regolarità formale della documentazione entro i quindici giorni successivi alla sua presentazione. Il comune o i comuni possono richiedere motivatamente, una sola volta, documenti integrativi]. (1)
4. Per l'approvazione del programma aziendale, il comune, verificata la completezza e la regolarità formale della documentazione, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del capo IV della l. 241/1990, per verificare la conformità urbanistica e acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compresi il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM, nonché il parere della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti. Nel caso in cui il programma abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 13, si applica la procedura di cui all'articolo 111. (2)
5. La realizzazione del programma aziendale è garantita da una convenzione o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune.
6. In particolare, la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo contengono l'impegno dell'imprenditore agricolo: a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma aziendale in relazione ai quali sono richiesti interventi sul patrimonio esistente o la realizzazione di nuovi edifici rurali di cui agli articoli 72 e 73;
b) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, a meno che i terreni alienati non siano compensati da altri terreni di nuova acquisizione;
c) ad assicurare il mantenimento delle pertinenze di edifici non più utilizzabili a fini agricoli, comprese quelle oggetto di programmata alienazione, con interventi coerenti con il contesto paesaggistico, nonché con interventi di mitigazione ambientale eventualmente necessari;

d) a non modificare la destinazione d'uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma aziendale;

e) ad assoggettarsi alle penali previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'inadempimento. In ogni caso, le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dall'inadempienza.

7. Il programma aziendale ha durata decennale con decorrenza dall'atto di approvazione del comune. (3)

8. Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, oppure in caso di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi.

9. Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, comprese le varianti in corso d'opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti colturali e produttivi dell'azienda previsti dal programma aziendale approvato, e che comunque soddisfino tutte le seguenti condizioni: (4)

a) non comportino incremento della superficie calpestabile complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma aziendale; (8)

b) non comportino incremento superiore al 20 per cento della superficie calpestabile per singolo edificio di nuova realizzazione; (5)

c) non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale;

d) non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati.

9 bis. Non costituiscono altresì modificazione del programma aziendale gli aggiustamenti di confine di cui all'articolo 76, comma 5. (6)

10. La disposizione di cui al comma 9, non si applica ai programmi aziendali con valore di piano attuativo.

11. Il programma aziendale può essere modificato per motivi diversi da quelli di cui al comma 8, su richiesta dell'imprenditore agricolo, a scadenze non inferiori ad un anno.

12. Nei casi di cui ai commi 8 e 11, il regolamento di attuazione di cui all'articolo 84 specifica quali modifiche al programma aziendale possono essere assentite con procedimenti semplificati in quanto modifiche non sostanziali.

13. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo ai sensi dell'articolo 107 nei casi previsti dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, nonché quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni. (7)

(1) Il presente comma, prima modificato dall'art. 28, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così modificato dall'art. 3, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Il programma aziendale è presentato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 84, al comune o ai comuni competenti per territorio, che verificano la completezza e la regolarità formale della documentazione entro i quindici giorni successivi alla sua presentazione. Il comune o i comuni possono richiedere motivatamente, una sola volta, documenti integrativi."

(2) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 28, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 3, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Per l'approvazione del programma aziendale, il comune verifica la conformità urbanistica degli interventi proposti e, in caso di esito positivo, può convocare una conferenza di servizi, da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compreso il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM, nonché i pareri della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti."

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 28, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "7. Il programma aziendale ha durata decennale."

(4) Le parole "soddisfino tutte le seguenti condizioni:", contenute nel presente alinea, sono state aggiunte dall'art. 28, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(5) La presente lettera, prima modificata dall'art. 28, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stata da ultimo così modificata dall'art. 16, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) non comportino incremento superiore al 20 per cento della superficie utile per singolo edificio di nuova realizzazione;"

(6) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 28, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(7) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 28, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "13. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo nei casi previsti dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, in attuazione dell'articolo 107, comma 4, nonché quando preveda interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola."

(8) La parola "utile", contenuta nella presente lettera, è stata così sostituita dalla seguente parola "calpestabile" dall'art. 16, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE II Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

Articolo 75

Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola

1. L'imprenditore agricolo può utilizzare immobili a destinazione industriale o commerciale, anche all'interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola, compresa la vendita dei prodotti agricoli in applicazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative igienico sanitarie, di altre normative di settore, nonché dei regolamenti edilizi vigenti. Laddove non si renda necessaria la realizzazione di opere edilizie, l'imprenditore agricolo trasmette, preventivamente all'utilizzo, apposita comunicazione allo sportello unico del comune attestante il rispetto delle normative igienico sanitarie, di settore e dei regolamenti edilizi vigenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 84.
2. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni trasmesse ai sensi del comma 1 nella misura pari ad almeno il 10 per cento delle comunicazioni presentate.
3. Gli immobili di cui al comma 1, se acquisiti in proprietà dall'imprenditore agricolo, costituiscono parte della sua dotazione aziendale ma la loro consistenza non può in alcun caso essere trasferita all'interno del fondo.
4. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 1, per usi connessi all'attività agricola, è consentito anche per periodi di tempo determinati, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 84.

5. L'utilizzo permanente o temporaneo degli immobili di cui al presente articolo per usi connessi all'attività agricola non determina il mutamento della destinazione d'uso industriale o commerciale degli immobili stessi. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 29, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Articolo 75 - Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola

1. L'imprenditore agricolo può chiedere il mutamento della destinazione d'uso di immobili a destinazione industriale o commerciale per adibirli ad usi connessi all'attività agricola. L'imprenditore agricolo trasmette al comune l'istanza ed, unitamente alla stessa, la documentazione volta ad attestare la necessità dell'utilizzo dell'immobile a fini agricoli, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 84.
2. Gli immobili di cui al comma 1, se acquisiti in proprietà dall'imprenditore agricolo, costituiscono parte della sua dotazione aziendale.
3. Nel caso in cui la richiesta di mutamento della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, sia formulata per periodi di tempo determinati, l'imprenditore agricolo, unitamente alla relativa istanza, trasmette al comune il titolo che legittima il possesso a tempo determinato del bene e la documentazione volta ad attestare la necessità dell'utilizzo temporaneo dell'immobile a fini agricoli, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 84.
4. Agli immobili di cui al presente articolo, non si applica il divieto di mutamento della destinazione d'uso di cui all'articolo 81, comma 1."

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE II Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

Articolo 76

Trasferimenti di fondi agricoli

1. Nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al di fuori di programmi aziendali tramite compravendita o altro titolo che consenta il conseguimento di un titolo abilitativo, è vietata la realizzazione di nuovi edifici per dieci anni successivi al frazionamento su tutti i terreni risultanti.

2. Il divieto di edificare di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui i rapporti fra superfici fondiari ed edifici utilizzati per l'attività agricola, come stabiliti dalla provincia o dalla città metropolitana in sede di determinazione dei parametri di cui all'articolo 73, comma 2, non siano stati superati su alcuna delle porzioni risultanti.

Per i trasferimenti anteriori alla determinazione dei parametri della provincia o della città metropolitana è fatta salva la possibilità di dimostrare, attraverso il programma aziendale, che l'indispensabilità dei nuovi edifici sussisteva in riferimento all'estensione dell'azienda ed agli edifici in essa esistenti risultanti al momento del trasferimento, ferma restando la possibilità di comprendervi i successivi ampliamenti dell'estensione aziendale.

3. Le disposizioni relative al divieto di edificare si applicano, per la durata dell'affitto e fino ad un massimo di dieci anni, anche agli affitti di fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai sensi della normativa, sia consentito il conseguimento di un titolo abilitativo.

4. Il divieto di cui al comma 1, non si applica:

a) ai trasferimenti in sede di permuta di immobili agricoli o di aggiustamenti di confine;

b) ai trasferimenti derivanti obbligatoriamente dall'applicazione di normative comunitarie o nazionali;

c) ai trasferimenti che hanno origine da:

1) risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari;

2) estinzione di enfiteusi o di servitù prediali;

3) procedure espropriative;

4) successioni ereditarie;

5) divisioni patrimoniali quando la comproprietà del bene si sia formata antecedentemente al 29 aprile 1995;

6) cessazione dell'attività per raggiunti limiti d'età o per sopraggiunta invalidità permanente al lavoro, degli imprenditori agricoli professionali.

5. Costituiscono aggiustamenti di confine, ai fini della presente legge, gli aumenti o le diminuzioni delle superfici aziendali su cui non insistano edifici. Tali superfici devono essere inferiori al 5 per cento delle superfici complessive aziendali e comunque non eccedenti cinque ettari di superficie agricola utilizzata.

6. Per i trasferimenti di fondi agricoli effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge, rimane fermo il divieto di edificazione per i dieci anni successivi al frazionamento.

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE III Disciplina delle trasformazioni da parte di soggetti diversi dall'imprenditore
agricolo

Articolo 77

Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici

1. Per garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 68, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale definiscono specifiche normative per la trasformazione delle aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola situati in territorio rurale.
2. Tale disciplina deve assicurare che gli interventi garantiscano il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di pertinenza degli edifici di cui al comma 1, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi di pertinenza degli edifici storico-testimoniali rurali.
3. La disciplina di cui al comma 2, deve altresì garantire che la realizzazione di manufatti pertinenziali, ove consentita dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, privilegi il riutilizzo di manufatti esistenti nell'area di pertinenza e non comporti alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni. (1)

(1) La parola "alterazione", contenuta nel presente comma, è stata così sostituita dalle seguenti parole "alterazioni significative" dall'art. 30, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE III Disciplina delle trasformazioni da parte di soggetti diversi dall'imprenditore
agricolo

Articolo 78

Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie

1. Gli annessi necessari all'esercizio dell'attività agricola amatoriale e al ricovero di animali domestici, nonché i manufatti [per l'esercizio dell'attività venatoria] di cui all'articolo 34 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), possono essere realizzati nel territorio rurale di cui all'articolo 64 solo nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali. La loro realizzazione è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 135, oppure a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 84. (1)

2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali individuano le aree del territorio rurale in cui consentire la realizzazione degli annessi necessari all'esercizio dell'attività agricola amatoriale, al fine di garantire il mantenimento dell'attività agricola e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale, dettando specifiche disposizioni per le diverse aree come definite all'articolo 64. (5)

2 bis. Oltre a quanto previsto nel comma 2, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali individuano le aree del territorio rurale in cui consentire la realizzazione degli annessi necessari al ricovero di animali domestici e dei manufatti di cui all'articolo 34 bis della l.r. 3/1994, al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale, dettando specifiche disposizioni per le diverse aree come definite all'articolo 64 tenendo conto della eventuale necessità di allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui. (6)

3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 84 disciplina le condizioni a cui è soggetta la realizzazione di annessi per l'esercizio dell'attività agricola e per il ricovero di animali domestici da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nonché dei manufatti di cui all'articolo 34 bis della l.r. 3/1994. (7)

4. I manufatti realizzati ai sensi del presente articolo dopo l'entrata in vigore della presente legge non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola o alla scadenza dell'iscrizione della squadra nel registro delle squadre di caccia al cinghiale istituito presso ogni ATC. (2)

4 bis. Nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 4, si applicano le sanzioni previste dal titolo VII, capo II. (3) (4)

(1) Il presente comma, prima modificato dall'art. 31, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), poi sostituito dall'art. 17, L.R. 28.07.2017, n. 37 (B.U.R. 31.07.2017, n. 31), è stato da ultimo così modificato dall'art. 68, L.R. 12.12.2017, n. 70 (B.U.R. 13.12.2017, n. 52) con decorrenza dal 14.12.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Gli annessi necessari all'esercizio dell'attività agricola amatoriale e al ricovero di animali domestici, nonché i manufatti per l'esercizio dell'attività

venatoria di cui all'articolo 34 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), possono essere realizzati nel territorio rurale di cui all'articolo 64 solo nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali. La loro realizzazione è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 135, oppure a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 84."

(2) Il presente comma, prima modificato dall'art. 31, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 17, L.R. 28.07.2017, n. 37 (B.U.R. 31.07.2017, n. 31) con decorrenza dal 31.07.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi del presente articolo dopo l'entrata in vigore della presente legge non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola."

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 31, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(4) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 17, L.R. 28.07.2017, n. 37 (B.U.R. 31.07.2017, n. 31) con decorrenza dal 31.07.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "Articolo 78 - Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici".

(5) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 17, L.R. 28.07.2017, n. 37 (B.U.R. 31.07.2017, n. 31) con decorrenza dal 31.07.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali individuano le aree del territorio rurale in cui consentire la realizzazione dei manufatti di cui al comma 1, al fine di garantire il mantenimento dell'attività agricola e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale, dettando specifiche disposizioni per le diverse aree come definite all'articolo 64."

(6) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 17, L.R. 28.07.2017, n. 37 (B.U.R. 31.07.2017, n. 31), è stato da ultimo così modificato dall'art. 68, L.R. 12.12.2017, n. 70 (B.U.R. 13.12.2017, n. 52) con decorrenza dal 14.12.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "2 bis. Oltre a quanto previsto nel comma 2, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali individuano le aree del territorio rurale in cui consentire la realizzazione degli annessi necessari al ricovero di animali domestici e dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui al comma 1, al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale, dettando specifiche disposizioni per le diverse aree come definite all'articolo 64 tenendo conto della eventuale necessità di allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei rifiuti."

(7) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 17, L.R. 28.07.2017, n. 37 (B.U.R. 31.07.2017, n. 31), è stato da ultimo così modificato dall'art. 68, L.R. 12.12.2017, n. 70 (B.U.R. 13.12.2017, n. 52) con decorrenza dal 14.12.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 84 disciplina le condizioni a cui è soggetta la realizzazione di annessi per l'esercizio

dell'attività agricola e per il ricovero di animali domestici da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nonché dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui al comma 1.".

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE III Disciplina delle trasformazioni da parte di soggetti diversi dall'imprenditore
agricolo

Articolo 79

Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Nel territorio rurale, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, sugli edifici con destinazione d'uso non agricola sono consentiti:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 136, comma 1, lettera a);
- b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera b), non comportanti frazionamento delle unità immobiliari e 136, comma 2, lettera a); (5)
- c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera c), e 136, comma 2, lettera a bis), non comportanti frazionamento delle unità immobiliari; (6)
- d) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili di cui agli articoli 135, comma 2, lettera a) e 136, comma 1, lettera b). (7)

2. Oltre agli interventi di cui al comma 1 e sui medesimi edifici indicati, ove espressamente previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, sono altresì consentiti:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui agli articoli 135, comma 2, lettera [c)] b) e 136, comma 2, lettera a), comportanti frazionamento delle unità immobiliari; (8)
- a bis) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera c), e 136, comma 2, lettera a bis), comportanti frazionamento delle unità immobiliari; (9)

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d);

c) gli interventi pertinenziali, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera e) e 136, comma 2, lettera a ter); (10)

d) le addizioni volumetriche, di cui all'articolo 134, comma 1, lettera g);

e) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 134, comma 1, lettera h);

[f) gli interventi di ampliamento di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);] (1)

g) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 134, comma 1, lettera i);

h) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera l);

i) le piscine, nonché gli impianti sportivi di cui all'articolo 134, comma 1, lettera m).

i bis) gli interventi di ristrutturazione urbanistica da realizzare mediante piano attuativo, ai sensi dell'articolo 107, comma 4. (2)

3. Ove previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2, lettere b), e) ed h), sono ammissibili, senza aumenti di volume, anche al fine di rendere idonei gli edifici alle specifiche esigenze venatorie di cui all'articolo 34 bis della l.r. 3/1994. (4)

3 bis. Sui manufatti realizzati ai sensi dell'articolo 78, sono ammessi gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d). (3)

(1) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 32, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(2) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 32, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 32, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, L.R. 28.07.2017, n. 37 (B.U.R. 31.07.2017, n. 31) con decorrenza dal 31.07.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Ove previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2, lettere b), e) ed h), sono ammissibili, senza aumenti di volume, anche al fine di rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all'attività venatoria. Con il regolamento di attuazione della

legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") sono definite le specifiche esigenze venatorie per le quali sono consentiti gli interventi edilizi."

(5) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 4, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), non comportanti frazionamento delle unità immobiliari;"

(6) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 4, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c);".

(7) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 4, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "d) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili di cui all'articolo 135, comma 2, lettera a).".

(8) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 4, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), comportanti frazionamento delle unità immobiliari;"

(9) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 4, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(10) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 4, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "c) gli interventi pertinenziali, di cui all'articolo 135, comma 2, lettera e);".

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE III Disciplina delle trasformazioni da parte di soggetti diversi dall'imprenditore
agricolo

Articolo 8o

**Interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico e opere
antincendi boschivi**

1. Per le attività forestali, per la loro pianificazione e per gli interventi da realizzarsi in aree soggette a vincolo idrogeologico, si applica quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dal relativo regolamento di attuazione.
 2. Le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all'articolo 74 della l.r. 39/2000, non necessitano per la loro realizzazione di specifica localizzazione nel piano operativo e, ove non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 136, sono soggette a SCIA, sia ai fini della presente legge, sia ai fini del vincolo idrogeologico.
-

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE IV Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici

Articolo 81

Limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III "Il territorio rurale", della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"), non possono mutare la destinazione d'uso agricola. Nel caso di variazioni della destinazione d'uso rispetto all'uso agricolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 196.
 2. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, possono mutare destinazione alle condizioni di cui agli articoli 82 e 83, fermo restando quanto stabilito dagli atti d'obbligo, purché lo stato di fatto risulti legittimo.
 3. Gli edifici rurali ad uso abitativo, con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, non possono mutare la destinazione d'uso agricola per almeno venti anni dalla loro ultimazione.
-

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE IV Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici

Articolo 82

Mutamento della destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 81, previa approvazione del programma aziendale, è consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, compresi quelli di valenza storico testimoniale, qualora non sussistano alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo e a condizione che si mantengano in produzione superfici fondiari minime superiori a quelle previste nel PTC o nel PTCM oppure, in mancanza, nel regolamento d'attuazione di cui all'articolo 84.
 2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale contengono la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale, compresi quelli di cui al comma 1, e disciplinano specificatamente gli interventi attinenti al mutamento della destinazione d'uso.
-

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE IV Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici

Articolo 83

Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 1, dall'articolo 81 e dall'articolo 82, il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali è consentito solo se espressamente previsto e disciplinato dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. I relativi interventi edilizi sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici o di singole unità immobiliari. Gli interventi edilizi devono in ogni caso garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi degli edifici di valenza storico-testimoniale.
2. Gli interventi di cui al comma 1, ove comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli, non possono determinare aumento della superficie edificabile legittimamente esistente, salvo ulteriori limitazioni e condizioni eventualmente previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. (2)

3. Ai fini della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al comma 1, i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione e la tipologia delle aree di pertinenza, da individuarsi in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale, e attribuiscono ciascuna area di pertinenza a un edificio o a una unità immobiliare. La superficie totale delle aree di pertinenza così individuate, corrisponde all'intera porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile sulla quale gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale definiti in convenzione. (1)

4. Per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro, nella convenzione o nell'atto d'obbligo i proprietari si impegnano alla realizzazione d'interventi di sistemazione ambientale, fornendo idonee garanzie. Nel caso in cui le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio, contabilizzate a prezzi correnti al momento della formazione del titolo abilitativo risultano inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi del comma 5, è dovuta al comune la relativa differenza.

5. Per le aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad un ettaro, in luogo della convenzione indicata al comma 1, sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal comune e finalizzati al miglioramento ambientale e paesaggistico del territorio rurale, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.

6. Gli oneri e gli impegni di cui ai commi 1, 4 e 5 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui al titolo VII.

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 81, in sede di definizione dei contenuti del quadro previsionale strategico quinquennale del piano operativo e del relativo dimensionamento per UTOE e destinazioni d'uso, i comuni tengono conto degli edifici che hanno mutato la destinazione d'uso agricola nei cinque anni precedenti. A tal fine, il quadro previsionale è corredato dal computo delle superfici edificabili complessivamente deruralizzate nel quinquennio trascorso. (3)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 33, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Ai fini della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al comma 1, i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione e la tipologia delle aree di pertinenza, da individuarsi in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale, e attribuiscono ciascuna area di pertinenza a un edificio o a una unità immobiliare. La superficie totale delle aree di pertinenza così individuate, corrisponde all'intera porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile.".

(2) Le parole "utile lorda", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalla seguente parola "edificabile" dall'art. 17, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

(3) Le parole "utili lorde", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalla seguente parola "edificabili" dall'art. 17, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO III Disposizioni sul territorio rurale -
SEZIONE IV Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici

Articolo 84

Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale

1. La Regione con il regolamento di attuazione del presente capo, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, in particolare:

a) le disposizioni per l'installazione di manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee, realizzati per lo svolgimento dell'attività agricola con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie, per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 70, comma 1; (1)

b) le disposizioni per l'installazione di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 70, comma 3, lettera a), e dall'articolo 135 per periodi superiori a due anni;

c) le disposizioni per l'installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo, ai sensi dell'articolo 70, comma 3, lettera b);

d) i manufatti aventi le caratteristiche di cui alla lettera c) che non siano soggetti al programma aziendale, ai sensi dell'articolo 70, comma 3;

e) le condizioni, ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 73, comma 3, a cui è soggetta la realizzazione di nuove abitazioni rurali;

f) le superfici fondiari minime da mantenere in produzione per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora non siano definite nel PTC o nel PTCM, di cui all'articolo 73, comma 4, lettera b);

g) le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione nel caso di mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, qualora non siano definite nel PTC o nel PTCM, di cui all'articolo 82, comma 1;

h) i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale o di quelli non collegabili alla capacità produttiva dell'azienda, di cui all'articolo 73, comma 5; (2)

i) i contenuti del programma aziendale, ai sensi dell'articolo 74, comma 1;

i bis) le modalità di presentazione e di gestione del programma aziendale, ai sensi dell'articolo 74; (3)

l) le modifiche al programma aziendale con procedimenti semplificati, in quanto non sostanziali, di cui all'articolo 74, comma 12;

m) le modalità per l'utilizzo di immobili industriali o commerciali per lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 75; (4)

n) le condizioni per la realizzazione dei manufatti di cui all'articolo 78. (5)

(1) La parola "e di serre temporanee", contenuta nella presente lettera, è stata aggiunta dall'art. 34, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(2) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 34, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "h) i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli minimi da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del programma aziendale di cui all'articolo 73, comma 5;"

(3) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 34, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(4) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 34, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "m) le modalità di presentazione dell'istanza per il mutamento della destinazione d'uso di immobili industriali o commerciali per lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 75, commi 1 e 3;"

(5) La presente lettera, prima sostituita dall'art. 19, L.R. 28.07.2017, n. 37 (B.U.R. 31.07.2017, n. 31), è stata da ultimo così sostituita dall'art. 69, L.R. 12.12.2017, n. 70 (B.U.R. 13.12.2017, n. 52) con decorrenza dal 14.12.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "n) le condizioni per la

realizzazione di annessi agricoli da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nonché dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 78, comma 3."

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO IV Disposizioni in materia di porti regionali

Articolo 85

Porti di interesse regionale. Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento e riqualificazione di quelli esistenti

1. La rete dei porti e degli approdi turistici toscani costituisce infrastruttura unitaria di interesse regionale. I porti sono individuati nel PIT ai sensi dell'articolo 88, comma 7, lettera e).
 2. Oltre a quelli di cui al comma 1, sono di interesse regionale i porti che svolgono funzioni commerciali, industriali, di servizio passeggeri, di pesca. Tali porti sono individuati nel PIT ai sensi dell'articolo 88, comma 7, lettera f).
 3. Le funzioni di programmazione, pianificazione e realizzazione delle opere portuali dei porti regionali di rilevanza commerciale sono esercitate dall'Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005).
 4. Qualora le previsioni localizzative di nuovi porti o la riqualificazione e l'ampliamento di quelli esistenti comportino la modifica del piano strutturale o del piano operativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45.
-

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO IV Disposizioni in materia di porti regionali

Articolo 86

Piano regolatore portuale

1. Il piano regolatore portuale attua le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e del piano operativo comunale per ognuno dei porti di interesse regionale. Il piano è approvato dal comune secondo il procedimento di cui all'articolo 111.

2. Nei porti per i quali è istituita l'Autorità portuale regionale di cui alla l.r. 23/2012 il piano regolatore è approvato con le procedure di cui agli articoli 15 e 16 della stessa l.r. 23/2012.
3. Il piano regolatore portuale definisce l'assetto complessivo del porto, individuando le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica, di servizio passeggeri, alla pesca, e le aree dedicate alla nautica da diporto, ai relativi servizi commerciali e turistici e la relativa destinazione funzionale. Il piano regolatore portuale prevede la localizzazione degli interventi da realizzare per lo svolgimento delle funzioni dello scalo marittimo, compresi i servizi connessi.
4. La struttura regionale competente esprime parere obbligatorio e vincolante sull'idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano.
5. Sulle previsioni che fanno riferimento a progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato e di importo superiore a 25 milioni di euro, oltre all'acquisizione della valutazione dell'idoneità tecnica di cui al comma 4, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). (2)
6. La realizzazione delle opere previste dal piano regolatore portuale è effettuata nel rispetto del presente articolo, dell'articolo 87 e della disciplina dell'attività edilizia di cui al titolo VI.
7. Per i porti e gli approdi turistici di competenza regionale, ad eccezione di quelli per i quali è stata istituita l'Autorità portuale regionale di cui alla l.r. 23/2012, i progetti di cui all'articolo 87 possono essere realizzati in diretta attuazione del piano operativo, ove questo abbia i contenuti di cui al comma 3, fermo restando il parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente sull'idoneità tecnica delle previsioni portuali.
8. Non costituiscono variante al piano regolatore portuale gli interventi di adeguamento tecnico funzionale del porto. Costituiscono interventi di adeguamento tecnico funzionale le opere portuali la cui realizzazione, pur rettificando la configurazione morfologica delle infrastrutture del porto, non comporti: (3)
- a) la modifica delle funzioni portuali;
 - b) l'incremento in misura maggiore del 2 per cento della superficie complessiva degli specchi acquei individuati dal piano regolatore portuale.
9. Gli interventi di cui al comma 8 sono disciplinati con il regolamento attuativo di cui all'articolo 87. (4)

10. In assenza del piano regolatore portuale, nei porti di interesse regionale, è consentita esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione delle infrastrutture, delle attrezzature e degli impianti del porto, disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 87. L'approvazione dei progetti concernenti tali opere è subordinata alla preventiva valutazione positiva dell'idoneità tecnica della struttura regionale competente. (1)

(1) Il presente comma è stato rettificato con avviso pubblicato nel B.U.R. 12.11.2014, n. 53. Si riporta di seguito il testo previgente: "10. In assenza del piano regolatore portuale, nei porti di interesse regionale, è consentita esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione delle infrastrutture, delle attrezzature e degli impianti del porto, disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 82. L'approvazione dei progetti concernenti tali opere è subordinata alla preventiva valutazione positiva dell'idoneità tecnica della struttura regionale competente."

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 35, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Sulle previsioni che fanno riferimento a progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato e di importo superiore a 25 milioni di euro, oltre all'acquisizione della valutazione dell'idoneità tecnica di cui al comma 4, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)."

(3) La parola "comportino", contenuta nel presente alinea, è stata così sostituita dalla seguente parola "comporti" dall'art. 35, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(4) Le parole "comma 7", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "comma 8" dall'art. 35, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio.
Disposizioni in materia di porti regionali - CAPO IV Disposizioni in materia di porti regionali

Articolo 87

Attuazione del piano regolatore portuale. Regolamento di attuazione

1. Fatti salvi quelli per i quali è istituita l'Autorità portuale regionale, tutti i progetti delle opere dei porti di interesse regionale sono conformi al piano regolatore portuale e sono approvati dal comune, previa valutazione positiva dell'idoneità tecnica effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della l.r. 88/1998.

2. Sui progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato e di importo superiore a 25 milioni di euro, oltre all'acquisizione della valutazione dell'idoneità tecnica di cui al comma 1, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 215, comma 3, del d.lgs. 50/2016. (1)

3. I progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di bene del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono realizzati in attuazione del piano regolatore portuale, in coerenza con il piano strutturale e in conformità con il piano operativo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 86, comma 7.

4. Con regolamento regionale:

a) sono disciplinate le modalità di formazione ed il procedimento di attuazione del piano regolatore portuale;

b) sono indicati gli elaborati da trasmettere alla struttura regionale per l'espressione del parere di cui all'articolo 86, comma 4;

c) sono disciplinate le attività di diportismo nautico a basso impatto ambientale con riferimento ad unità da diporto che non superino 10 metri di lunghezza ;

d) sono disciplinate le modalità per il rilascio delle concessioni demaniali concernenti nuove strutture per la nautica da diporto;

e) sono individuate le opere di trascurabile importanza i cui progetti non sono sottoposti alla valutazione tecnica della struttura regionale competente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della l.r. 88/1998.

5. L'Autorità portuale regionale dispone le modalità di vigilanza e collaudo in merito all'esecuzione di opere nei porti per i quali la stessa è competente. Negli altri porti di interesse regionale, i compiti di vigilanza sono attribuiti alla struttura regionale competente. La procedura di collaudo finale compete al comune titolare delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, che può eventualmente avvalersi di una commissione tecnicoamministrativa appositamente nominata.

(1) Le parole "127, comma 3, del d.lgs. 163/2006", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "215, comma 3, del d.lgs. 50/2016" dall'art. 36, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO I Contenuto degli atti di governo del territorio

Articolo 88

Piano di indirizzo territoriale

1. Il piano di indirizzo territoriale (PIT) è lo strumento di pianificazione territoriale della Regione al quale si conformano le politiche regionali, i piani e i programmi settoriali che producono effetti territoriali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica.
2. Il PIT ha valore di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 135 del Codice e dell'articolo 59 della presente legge.
3. Il PIT è composto da una parte statutaria e da una parte strategica.
4. In particolare, lo statuto del territorio del PIT, individua, rappresenta e disciplina:
 - a) il patrimonio territoriale regionale;
 - b) le invarianti strutturali di cui all'articolo 5;
 - c) le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice e le aree di cui all'articolo 142 dello stesso Codice;
 - d) le disposizioni concernenti l'adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica al piano paesaggistico, assicurando nel relativo procedimento la partecipazione degli organi ministeriali.
5. La parte strategica del PIT indica le linee progettuali per l'assetto territoriale regionale mediante l'individuazione e la definizione:
 - a) del ruolo dei diversi sistemi territoriali locali e dei conseguenti obiettivi del governo del territorio;
 - b) di indirizzi e criteri per lo sviluppo di azioni integrate per la tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale e del paesaggio;

c) di indirizzi e criteri per l'elaborazione di specifici progetti di territorio riferiti a tematiche e ambiti territoriali individuati come strategici dal programma regionale di sviluppo (PRS).

6. Il PIT contiene inoltre:

- a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;
- b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale.

7. Ai fini di cui al comma 5, il PIT stabilisce:

- a) gli indirizzi relativi all'individuazione dei tipi di intervento e dei relativi ambiti territoriali che, per i loro effetti intercomunali, sono oggetto di concertazione fra i vari livelli istituzionali, anche in relazione alle forme di perequazione tra comuni;
- b) le direttive e le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore della Regione, ai fini del governo degli effetti territoriali;
- c) l'individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi sul territorio di competenza regionale e relative prescrizioni;
- d) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione territoriale in materia di infrastrutture, di trasporti e cave; (1)
- e) la disciplina per la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici. In particolare il PIT contiene l'individuazione dei porti e approdi turistici, le previsioni di ampliamento e di riqualificazione di quelli esistenti, nonché direttive e standard per la relativa pianificazione e progettazione;
- f) l'individuazione dei porti di interesse regionale, la disciplina per gli interventi di riqualificazione e ampliamento di quelli esistenti e la disciplina delle loro funzioni;
- g) la disciplina delle funzioni degli aeroporti del sistema aeroportuale toscano;
- h) la disciplina territoriale per le grandi strutture di vendita e per le aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture;
- i) le misure di salvaguardia.

8. Le misure di salvaguardia di cui al comma 7, lettera i), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione dell'atto fino al momento della pubblicazione dell'avviso di approvazione dell'atto e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 61, L.R. 25.03.2015, n. 35 (B.U.R. 30.03.2015, n. 16) con decorrenza dal 31.03.2015. Si riporta di seguito il testo previgente: "d) indirizzi, direttive e prescrizioni per la pianificazione territoriale in materia di infrastrutture e di trasporti;".

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO I Contenuto degli atti di governo del territorio

Articolo 89

Progetti di territorio

1. I progetti di territorio di cui all'articolo 88, comma 5, lettera c), attuano il PIT e sono approvati dal Consiglio regionale mediante un'unica deliberazione qualora non comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni.

2. Qualora i progetti di territorio di cui al comma 1, comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni sono soggetti al procedimento di cui al titolo II capo I.

2 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, qualora i progetti di territorio siano attuativi del PIT, nella sua funzione di piano con valenza paesaggistica, essi assumono la denominazione di progetti di paesaggio. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 18, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO I Contenuto degli atti di governo del territorio

Articolo 90

Piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche provinciali, i piani e i programmi di settore provinciali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.

2. Il PTC si configura come piano territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della provincia.
3. Il PTC recepisce i contenuti del piano paesaggistico regionale.
4. Il PTC si compone di un quadro conoscitivo del patrimonio territoriale di cui all'articolo 3, comma 2, di una parte statutaria e di una parte strategica.
5. Lo statuto del territorio del PTC specifica:
 - a) il patrimonio territoriale provinciale, in relazione alle funzioni proprie e delegate della provincia, con particolare riferimento al territorio rurale;
 - b) le invarianti strutturali del territorio provinciale;
 - c) gli immobili di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice;
 - d) i principi e le regole per l'utilizzazione e la riproduzione del patrimonio territoriale;
6. La parte strategica del PTC indica le linee progettuali dell'assetto territoriale e delinea la strategia dello sviluppo del territorio. A tal fine:
 - a) individua, con riferimento ai contenuti del PIT, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle trasformazioni territoriali e le conseguenti azioni;
 - b) detta indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali;
 - c) detta indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III;
 - d) detta criteri e indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 39/2000;
 - e) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socio economico e culturale della comunità provinciale.
7. Il PTC stabilisce:
 - a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della provincia;
 - b) l'individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza provinciale e relative prescrizioni;
 - c) le misure di salvaguardia.
8. Le misure di salvaguardia di cui al comma 7, lettera c), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione dell'atto fino al momento della pubblicazione

dell'avviso di approvazione dell'atto e, comunque per un periodo non superiore a tre anni.

9. Il PTC contiene inoltre:

- a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;
 - b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale.
-

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO I Contenuto degli atti di governo del territorio

Articolo 91

Piano territoriale della città metropolitana

1. Il piano territoriale della città metropolitana (PTCM) è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della città metropolitana, i piani e i programmi di settore comunali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.
2. Il PTCM si configura come piano territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della città metropolitana.
3. Il PTCM recepisce e specifica i contenuti del piano paesaggistico regionale.
4. Il PTCM si compone di un quadro conoscitivo del patrimonio territoriale di cui all'articolo 3, comma 2, di una parte statutaria e di una parte strategica.
5. Lo statuto del territorio del PTCM specifica:
 - a) il patrimonio territoriale della città metropolitana, in relazione alle funzioni proprie e delegate, con particolare riferimento al territorio rurale;
 - b) le invarianti strutturali del territorio della città metropolitana;
 - c) gli immobili di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice;
 - d) i principi e le regole per l'utilizzazione e la riproduzione del patrimonio territoriale;
6. La parte strategica del PTCM indica le linee progettuali dell'assetto territoriale e delinea la strategia dello sviluppo del territorio. A tal fine:
 - a) individua, con riferimento ai contenuti del PIT, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle trasformazioni territoriali e le conseguenti azioni;

- b) detta indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali;
- c) detta indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III, nonché per la trasformazioni dei boschi ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 39/2000;
- d) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socio economico e culturale della comunità della città metropolitana.

7. Il PTCM stabilisce:

- a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della città metropolitana;
- b) l'individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza della città metropolitana e relative prescrizioni;
- c) le misure di salvaguardia.

8. Le misure di salvaguardia di cui al comma 7, lettera c), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione dell'atto fino al momento della pubblicazione dell'avviso di approvazione dell'atto e, comunque per un periodo non superiore a tre anni.

9. Il piano territoriale della città metropolitana contiene, inoltre, le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con il PIT, con particolare riferimento:

- a) alle infrastrutture e ai servizi necessari per promuovere una mobilità sostenibile su scala metropolitana e migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell'intermodalità;
- b) alle reti dei servizi di interesse della città metropolitana;
- c) alla valorizzazione e al recupero dei sistemi insediativi esistenti;
- d) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale, commerciale e industriale;
- e) alla previsione di forme di perequazione territoriale di cui all'articolo 102.

10. Il PTCM contiene altresì:

- a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;
 - b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale.
-

Articolo 92

Piano strutturale

1. Il piano strutturale si compone del quadro conoscitivo, dello statuto del territorio di cui all'articolo 6 e della strategia dello sviluppo sostenibile.
2. Il quadro conoscitivo comprende l'insieme delle analisi necessarie a qualificare lo statuto del territorio e a supportare la strategia dello sviluppo sostenibile.
3. Lo statuto del territorio contiene, specificando rispetto al PIT, al PTC e al PTCM:
 - a) il patrimonio territoriale comunale, e le relative invarianti strutturali, di cui all'articolo 5;
 - b) la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 4;
 - c) la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza di cui all'articolo 66;
 - d) la ricognizione delle prescrizioni del PIT, del PTC e del PTCM;
 - e) le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, comprensive dell'adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT;
 - f) i riferimenti statutari per l'individuazione delle UTOE e per le relative strategie.
4. La strategia dello sviluppo sostenibile definisce:
 - a) l'individuazione delle UTOE;
 - b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli obiettivi specifici per le diverse UTOE;
 - c) le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni collegate agli interventi di trasformazione urbana come definiti dal regolamento di cui all'articolo 130, previste all'interno del territorio urbanizzato, articolate per UTOE e per categorie funzionali; (1)
 - d) i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessarie per garantire l'efficienza e la qualità degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di cui al d.m. 1444/1968, articolati per UTOE;
 - e) gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare nella definizione degli assetti territoriali e per la qualità degli insediamenti, ai sensi degli articoli 62 e 63, compresi quelli diretti a migliorare il grado di accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;

f) gli obiettivi specifici per gli interventi di recupero paesaggistico-ambientale, o per azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b);

g) gli ambiti di cui all'articolo 88, comma 7, lettera c), gli ambiti di cui all'articolo 90, comma 7, lettera b), o gli ambiti di cui all'articolo 91, comma 7, lettera b).

5. Il piano strutturale contiene altresì:

a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;

b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale;

c) l'individuazione degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b);

d) la mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane;

e) le misure di salvaguardia.

6. Le misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera e), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione del piano strutturale, fino all'approvazione o all'adeguamento del piano operativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano strutturale. (2)

7. Il piano strutturale non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo, ad eccezione dell'indicazione degli ambiti di cui al comma 4, lettera g), e delle misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera e).

(1) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 37, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "c) le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni previste all'interno del territorio urbanizzato, articolate per UTOE;"

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 37, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. Le misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera e), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione dell'atto fino al momento della pubblicazione dell'avviso di approvazione dell'atto e, comunque per un periodo non superiore a tre anni."

Articolo 93

Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale

1. Il procedimento di formazione del piano strutturale o della variante generale ha durata massima non superiore a tre anni decorrenti dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 17. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio. (1)
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'atto di approvazione del piano strutturale o della variante generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l). (2)
3. Le restrizioni di cui al comma 2, si applicano altresì alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del piano strutturale o della variante generale e fino alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'atto di adozione del piano operativo.
4. Ai fini del presente articolo si intendono varianti generali quelle che considerano il piano nella sua interezza, lo sostituiscono o lo modificano nel suo complesso.
- [5. Il termine di cui al comma 1, può essere prorogato dal comune di ulteriori sei mesi nel caso in cui siano pervenute osservazioni in numero particolarmente elevato o in relazione ad osservazioni dal contenuto particolarmente complesso.] (3)

(1) La parola " due", contenuta nel presente comma, è stata così sostituita dalla seguente parola " tre" dall'art. 5, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(2) Le parole "b bis)", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 5, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 5, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

Articolo 94

Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale

1. Due o più comuni, anche appartenenti a province diverse, possono procedere alla formazione del piano strutturale intercomunale avente i contenuti di cui all'articolo 92.

2. Il piano strutturale intercomunale contiene le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con il PIT, il PTC delle province di riferimento o il PTCM, con particolare riferimento:

a) alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell'intermodalità;

b) all'attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale; (2)

c) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale;

d) alla previsione di forme di perequazione territoriale di cui all'articolo 102.

2 bis. Il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ha durata massima non superiore a quattro anni decorrenti dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 23, comma 5. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio. (4)

2 ter. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 bis, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ai sensi dell'articolo 23 non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l). (5)

2 quater. Le limitazioni di cui al comma 2 ter, si applicano altresì alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del piano strutturale intercomunale o della variante generale e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di adozione del piano operativo da parte del comune interessato. (3)

2 quinquies. Il termine di cui al comma 2 bis, può essere prorogato dall'ente responsabile dell'esercizio associato di ulteriori sei mesi nel caso in cui siano pervenute osservazioni in numero particolarmente elevato o in relazione ad osservazioni dal contenuto particolarmente complesso. (3)

2 sexies. Ai fini del presente articolo, per variante generale al piano strutturale intercomunale si intende quella definita ai sensi dell'articolo 93, comma 4. (1) (3)

(1) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 38, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "Articolo 94 - Piano strutturale intercomunale".

(2) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 38, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) all'attivazione di sinergie per la valorizzazione ed il recupero dei sistemi insediativi;".

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 38, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(4) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 38, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), poi modificato dall'art. 6, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stato da ultimo così modificato dall'art. 19, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "2 bis. Il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ha durata massima non superiore a tre anni e sei mesi decorrenti dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 23, comma 5. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio.".

(5) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 38, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così modificato dall'art. 6, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "2 ter. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 bis, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ai sensi dell'articolo 23 non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l).".

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO I Contenuto degli atti di governo del territorio

Articolo 95

Piano operativo

1. In conformità al piano strutturale, il piano operativo disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale e si compone di due parti:

a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;

b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale.

2. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera a), il piano operativo individua e definisce:

a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;

b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all'articolo 68, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale nonché la specifica disciplina di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/2014). (7)

c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui al comma 3;

d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell'articolo 98, ove inserita come parte integrante del piano operativo;

e) la delimitazione degli eventuali ambiti portuali del territorio comunale, entro i quali le previsioni si attuano tramite il piano regolatore portuale di cui all'articolo 86;

f) le zone connotate da condizioni di degrado.

3. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera b), il piano operativo individua e definisce:

a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi di cui al titolo V, capo II;

b) gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125;

c) i progetti unitari convenzionati di cui all'articolo 121;

d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);

e) le previsioni relative all'edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 63 nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b e c);

f) l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree per gli standard di cui al d.m. 1444/1968 e le eventuali aree da destinare a previsioni per la mobilità ciclistica, ai sensi della legge regionale 6 giugno 2012, n.27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica); (1)

g) l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

h) ove previste, la perequazione urbanistica di cui all'articolo 100, la compensazione urbanistica di cui all'articolo 101, la perequazione territoriale di cui all'articolo 102, il piano comunale di protezione civile di cui all'articolo 104, comma 4, e le relative discipline. (2)

4. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, lettera b), il piano operativo può individuare gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. Con riferimento a tali edifici, il comune può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree ove essi sono collocati attraverso forme di compensazione, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione delle previsioni di valenza quinquennale del piano operativo, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire sugli edifici di cui al presente comma tutti gli interventi conservativi, ad esclusione degli interventi di demolizione e successiva ricostruzione non giustificati da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.

5. Le previsioni del piano operativo sono supportate:

a) dalla ricognizione e dalle disposizioni concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera e), compreso il recepimento delle previsioni del piano paesaggistico regionale, con particolare riferimento alle prescrizioni d'uso per la tutela dei beni paesaggistici;

b) dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle relative criticità, compresi gli elementi di rischio idrogeologico e sismico;

c) dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e dall'individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;

d) dal monitoraggio dei dati della domanda e dell'offerta di edilizia residenziale sociale e dall'individuazione delle azioni conseguenti;

e) dai criteri di coordinamento tra le scelte localizzative e la programmazione dei servizi di trasporto collettivo e di connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di accessibilità.

6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, il piano operativo contiene le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, finalizzati a garantire un'adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità.

7. Il piano operativo dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del piano strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i piani regionali, provinciali e della città metropolitana,

motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l'uso del territorio, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 92, comma 5, lettere a) e b).

8. Le previsioni di cui al comma 3, sono dimensionate sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione nel rispetto delle dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni di cui all'articolo 92, comma 4, lettera c). Ai fini della definizione del dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali del piano operativo, o parti di esso, i comuni possono pubblicare un avviso sui propri siti istituzionali, invitando i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o progetti finalizzati all'attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del piano strutturale. (3)

[8 bis. Gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettera g), e di cui all'articolo 135, comma 2, lettera e), qualora finalizzati al rialzamento del sottotetto o alla realizzazione di servizi igienici, se carenti, non incidono sul dimensionamento del piano, purché non configurino nuovi organismi edilizi.] (4)

9. Le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati approvati.

10. I vincoli preordinati all'esproprio perdono efficacia se entro il suddetto termine quinquennale non è stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica. Qualora sia previsto che l'opera possa essere realizzata anche su iniziativa privata, alla decadenza del vincolo non consegue la perdita di efficacia della relativa previsione.

11. Nei casi in cui il piano operativo preveda la possibilità di piani attuativi, interventi di rigenerazione urbana, o di progetti unitari convenzionati di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui al comma 9 si verifica qualora entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione approvato con il piano o progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 3, lettera d), qualora entro il suddetto termine non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio. (5)

12. Il Comune può prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11, per un periodo massimo di tre anni. La proroga è disposta dal Comune, con un unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale.

13. Alla scadenza dei termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11 o del diverso termine disposto ai sensi del comma 12, non perdono efficacia le previsioni contenute nei piani attuativi già adottati a tale scadenza, relativi ai programmi aziendali di cui all'articolo 74, a condizione che non

prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni. (6)

14. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del piano operativo, il comune redige una relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni in esso contenute, con particolare riferimento alla disciplina di cui al comma 3.

(1) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 39, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "f) l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree per gli standard di cui al d.m. 1444/1968;".

(2) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 39, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "h) ove previste, la perequazione urbanistica di cui al l'articolo 100, la compensazione urbanistica di cui all'articolo 101, la perequazione territoriale di cui all'articolo 102, e le relative discipline.".

(3) Le parole "e delle nuove funzioni", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 39, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(4) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 39, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo abrogato dall'art. 7, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(5) La parola "temine", contenuta nel presente comma, è stata così sostituita dalla seguente parola "termine" dall'art. 39, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 39, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "13. Alla scadenza dei termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11,, al termine del quinquennio o del diverso termine disposto ai sensi del comma 12, non perdono efficacia i programmi aziendali di cui all'articolo 74 con valore di piano attuativo, ancorché soltanto adottati, a condizione che non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici.".

(7) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 6, L.R. 07.02.2017, n. 3 (B.U.R. 15.02.2017, n. 4) con decorrenza dal 02.03.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all'articolo 68, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale;".

Articolo 96

Termini del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti

1. Il procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti diverse da quelle di cui all'articolo 30 ha durata massima non superiore a tre anni decorrente dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 17. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio. (1)
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del piano operativo o della variante generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l). (2)
3. Ai fini del presente articolo si intendono varianti generali quelle che considerano il piano nella sua interezza, lo sostituiscono o lo modificano nel suo complesso.
- [4. Il termine di cui al comma 1, può essere prorogato dal comune di ulteriori sei mesi nel caso in cui siano pervenute osservazioni in numero particolarmente elevato.] (3)

(1) La parola " due", contenuta nel presente comma, è stata così sostituita dalla seguente parola " tre" dall'art. 8, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(2) Le parole "b bis)", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 8, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 8, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

Articolo 97

Poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo

1. I poteri di deroga al piano strutturale e contestualmente, se necessario, al piano operativo, sono esercitabili esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile.

2. Quando sia necessario esercitare i poteri di deroga al solo piano operativo, essi sono esercitabili nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) per interventi pubblici o di interesse pubblico da realizzarsi anche a cura dei privati, purché previsti in aree già destinate a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico;

b) purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze;

c) purché gli interventi in deroga non risultino in contrasto con il piano strutturale.

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO I Contenuto degli atti di governo del territorio

Articolo 98

Distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. I comuni possono dotarsi della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, costituente contenuto integrativo del piano operativo oppure specifico piano di settore ad esso correlato. Tale disciplina tiene conto degli obiettivi definiti dal piano strutturale per le diverse unità territoriali omogenee elementari (UTOE) e definisce, con riferimento a specifiche fattispecie, immobili o aree, i mutamenti della destinazione d'uso eseguiti, in assenza di opere edilizie, all'interno della stessa categoria funzionale da assoggettare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). (1)

2. Ove non costituisca parte integrante del piano operativo, la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni è approvata con il procedimento di cui all'articolo 111.

(1) Il presente comma, prima modificato dall'art. 9, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 20, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con

decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. I comuni possono dotarsi di una apposita disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, costituente contenuto integrativo del piano operativo oppure specifico piano di settore ad esso correlato. Tale disciplina tiene conto degli obiettivi definiti dal piano strutturale per le diverse UTOE e definisce i mutamenti di destinazione d'uso da assoggettare a SCIA, anche in assenza di opere edilizie, [ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 136,] con riferimento a specifiche fattispecie, immobili o aree.".

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO I Contenuto degli atti di governo del territorio

Articolo 99

Categorie funzionali e Mutamenti della destinazione d'uso

1. Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la disciplina di cui all'articolo 98, sono definiti con riferimento alle seguenti categorie funzionali: (2)

- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico-ricettiva;
- e) direzionale e di servizio;
- f) commerciale all'ingrosso e depositi;
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3:

a) il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito; (6)

b) il mutamento delle destinazioni d'uso da una all'altra delle categorie indicate al comma 1 costituisce mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso. (7)

3. Gli strumenti di pianificazione [territoriale] e urbanistica comunali o la disciplina di cui all'articolo 98 possono: (3)

a) stabilire limitazioni al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;

b) individuare aree, diverse dalle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili: (4)

1) residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente funzionali;

2) industriale e artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio.

4. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

5. L'insediamento di grandi strutture di vendita o di medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture, sono ammessi solo tramite espressa previsione del piano operativo in conformità con la disciplina del piano strutturale. In assenza di tale previsione è precluso l'insediamento di strutture di vendita sopra richiamate, anche se attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti o l'incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate.

6. Si presume destinazione d'uso attuale ai fini della presente legge, quella risultante da:

a) titoli abilitativi o altri atti pubblici;

b) atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore all'entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale;

c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere a) e b), la posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 per gli edifici situati nel territorio rurale. (1) (5) (8)

(1) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 40, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "Articolo 99 - Mutamenti della destinazione d'uso".

(2) Le parole "destinazioni d'uso", contenute nel presente alinea, sono state così sostituite dalle seguenti parole "categorie funzionali" dall'art. 40, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(3) Il presente alinea, prima modificato dall'art. 40, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così modificato dall'art. 21, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Gli strumenti di pianificazione [territoriale] e urbanistica comunali possono:".

(4) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 40, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) individuare aree nelle quali le seguenti destinazioni d'uso siano assimilabili;".

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 40, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. Si presume destinazione d'uso attuale ai fini della presente legge quella risultante da:

a) atti pubblici;

b) atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore agli strumenti urbanistici comunali che stabiliscono le destinazioni;

c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere a) e b), la posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici comunali che stabiliscono le destinazioni d'uso.".

(6) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 21, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "a) il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.".

(7) La parola "urbanisticamente", contenuta nella presente lettera, è stata aggiunta dall'art. 21, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

(8) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 21, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere a) e b), la posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale.".

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO I Contenuto degli atti di governo del territorio

Articolo 100

Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi di interesse generale definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica mediante l'equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri tra le diverse proprietà immobiliari ricomprese in ambiti, anche discontinui purché all'interno della stessa UTOE, oggetto di trasformazione degli assetti insediativi ed infrastrutturali del territorio, diretta al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto delle previsioni della

pianificazione urbanistica. Gli ambiti interessati dalla perequazione urbanistica possono essere anche relativi ad UTOE diverse, a condizione che le previsioni oggetto di perequazione siano contestuali e risultino reciprocamente vincolate.

2. L'equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri è effettuata in considerazione delle limitazioni all'edificabilità derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale o dagli strumenti di pianificazione urbanistica o ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana di cui al capo III del presente titolo e tiene altresì conto delle condizioni fisiche del territorio nonché dei vincoli derivanti dalle leggi. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 41, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. L'equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri è effettuata in considerazione delle limitazioni all'edificabilità derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale o dagli strumenti di pianificazione urbanistica e tiene altresì conto delle condizioni fisiche del territorio nonché dei vincoli derivanti dalle leggi.".

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO I Contenuto degli atti di governo del territorio

Articolo 101

Compensazione urbanistica

1. La compensazione urbanistica si realizza con l'attribuzione, nel rispetto delle previsioni del piano operativo o dell'atto di ricognizione di cui all'articolo 125, di facoltà edificatorie o di aree in permuta ai proprietari degli immobili sui quali, a seguito di accordo convenzionale tra il comune e l'avente titolo, sono realizzati interventi pubblici o di interesse pubblico. (1)

2. Le facoltà edificatorie attribuite per compensazione urbanistica ai sensi del comma 1, compresi i crediti edilizi, sono esercitabili solo all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e sono ricomprese nell'ambito degli interventi soggetti a piano attuativo o a progetto unitario convenzionato di cui all'articolo 95, comma 3, lettere a) e c) oppure degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125. Tali facoltà edificatorie sono soggette alla decadenza quinquennale di cui all'articolo 95, comma 9. (2)

(1) Le parole "o dell'atto di ricognizione di cui all'articolo 125", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 42, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 42, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Le facoltà edificatorie attribuite per compensazione urbanistica ai sensi del comma 1, compresi i crediti edilizi, sono esercitabili solo all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e sono ricomprese nell'ambito degli interventi soggetti a piano attuativo o a progetto unitario convenzionato di cui all'articolo 95, comma 3, lettere a) e c). Tali facoltà edificatorie sono soggette alla decadenza quinquennale di cui all'articolo 95, comma 9.".

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO I Contenuto degli atti di governo del territorio

Articolo 102

Perequazione territoriale

1. La perequazione territoriale è finalizzata a redistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri sia di natura territoriale che ambientale derivanti dalle scelte effettuate con gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e presuppone la formalizzazione di un accordo tra gli enti locali interessati.

2. Nei casi di cui all'articolo 25, comma 9, sulla base del parere reso dalla conferenza di copianificazione, gli enti interessati definiscono le misure di perequazione territoriale in relazione agli effetti indotti dalla previsione comportante impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e stipulano al riguardo specifico accordo per le finalità di cui al comma 1.

3. L'accordo di cui al comma 2, può prevedere la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali nel quale confluiscono i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 183 relativi agli interventi oggetto dell'accordo, risorse proprie degli enti stessi, imposte locali sugli immobili e altre entrate fiscali, anche di scopo, inerenti la realizzazione degli interventi.

4. Per le previsioni di cui agli articoli 26 e 27, comportanti perequazione territoriale, almeno il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione sono destinati ad interventi volti alla rivitalizzazione di aree commerciali quali centri commerciali naturali, centri storici e aree mercatali.

Articolo 103

Misure di salvaguardia

1. Il comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando siano in contrasto con lo strumento di pianificazione territoriale o con gli strumenti di pianificazione urbanistica adottati oppure con le misure cautelari di cui all'articolo 13.
 2. Non sono ammessi interventi soggetti a SCIA in contrasto con le norme di salvaguardia del piano strutturale adottato o con gli strumenti di pianificazione urbanistica adottati oppure con le misure cautelari di cui all'articolo 13.
 3. La sospensione di cui al comma 1, opera fino all'efficacia dello strumento di pianificazione territoriale o dello strumento di pianificazione urbanistica e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.
-

Articolo 104

Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento

1. Il PIT, il PTC, il PTCM e il piano strutturale, in sede di individuazione e disciplina delle invarianti strutturali di cui all'articolo 5, definiscono sulla base di indagini e studi esistenti e certificati oppure di specifici approfondimenti, le dinamiche idrogeologiche in essere e le relative condizioni di equilibrio rispetto alle quali valutare gli effetti delle trasformazioni previste.
2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti è verificata la pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici e sismici, sono evidenziate le aree che risultano esposte ai rischi connessi con particolare riferimento alle aree urbanizzate e alle infrastrutture di mobilità. I documenti di verifica della pericolosità e delle aree esposte a rischio sono aggiornati a seguito di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza e costituiscono la base dei piani di emergenza oltre che della pianificazione territoriale e urbanistica. (1)

3. In sede di formazione del piano operativo, dei piani attuativi nonché delle relative varianti sono definite, sulla base di approfondimenti oppure sulla base di indagini e studi esistenti e certificati, le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione per gli aspetti di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di attuazione delle misure di mitigazione dei rischi in rapporto alle trasformazioni previste.
4. Il piano comunale di protezione civile di cui alla l.r. 67/2003, costituisce parte integrante del piano operativo ed è aggiornato in caso di eventi calamitosi. Tale aggiornamento costituisce variante automatica al piano operativo.
5. I tecnici abilitati certificano l'adeguatezza delle indagini ed attestano la compatibilità degli elaborati progettuali agli esiti delle verifiche di pericolosità nonché la coerenza delle misure di mitigazione rispetto agli scenari di rischio possibili.
6. Le verifiche di cui ai commi 2 e 3, sono effettuate in conformità alle direttive tecniche regionali emanate con il regolamento di cui al comma 9, e sono depositate presso le strutture regionali competenti che effettuano il relativo controllo. (2)
7. Nell'esercizio del controllo di cui al comma 6, le strutture regionali accertano la completezza della documentazione depositata ed effettuano la valutazione tecnica in ordine alla conformità delle indagini alle direttive tecniche regionali secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 9. (6)
8. I comuni non possono procedere all'approvazione dei piani strutturali, delle relative varianti di cui al comma 2 e degli atti di cui al comma 3, in caso di esito negativo del controllo delle strutture regionali competenti. (3)
9. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato un regolamento che contiene in particolare:
- a) le direttive tecniche per le verifiche della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, e della fattibilità delle previsioni in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi; (4)
 - b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;
 - c) le modalità del controllo delle verifiche delle condizioni di pericolosità geologica, idraulica e sismica e delle misure di mitigazione da parte delle strutture regionali competenti, individuando gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e le condizioni per le quali le indagini siano da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione. (5)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 43, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti è verificata la pericolosità del territorio per gli aspetti idrogeologici, idraulici, di dinamica costiera e sismici, sono evidenziate le aree che risultano esposte ai rischi connessi con particolare riferimento alle aree urbanizzate, alle infrastrutture di mobilità e alle trasformazioni del territorio rurale. I documenti di verifica della pericolosità e delle aree esposte a rischio sono aggiornati a seguito di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza e costituiscono la base dei piani di emergenza oltre che della pianificazione territoriale e urbanistica."

(2) Le parole "commi 1 e 2", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "commi 2 e 3" dall'art. 43, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(3) La parola "di cui al comma 2", contenuta nel presente comma, è stata aggiunta dall'art. 43, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(4) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 43, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "a) le direttive tecniche per le verifiche di pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all'obiettivo della riduzione dei rischi idraulico, idrogeologico e sismico;"

(5) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 43, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "c) le modalità del controllo delle verifiche delle condizioni di pericolosità idrogeologica, idraulica e sismica e delle misure di mitigazione da parte delle strutture regionali competenti, individuando gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica del territorio le cui indagini siano da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione."

(6) Le parole "delle verifiche", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "del controllo" dall'art. 22, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO I Contenuto degli atti di governo del territorio

Articolo 105

Aree non pianificate

1. Le aree non pianificate sono quelle prive di disciplina pianificatoria operativa, comprese quelle di cui all'articolo 95, commi 9, 10 e 11, qualora il piano operativo sia privo di specifica disciplina di gestione operante in caso di decadenza delle relative previsioni. Tale disciplina non può prevedere interventi comportanti l'utilizzo di quantità edificabili prelevate dai dimensionamenti del piano strutturale di cui all'articolo 92, comma 4, lettera c).

2. Nelle aree non pianificate di cui al comma 1, in assenza della specifica disciplina di gestione, sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo senza mutamento delle destinazioni d'uso o aumento del numero delle unità immobiliari. (1)

3. Sono fatte salve le norme a tutela del suolo, dell'ambiente, dell'igiene, della sicurezza, del patrimonio storico, artistico e culturale.

(1) Le parole "o aumento del numero delle unità immobiliari.", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 44, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO I Contenuto degli atti di governo del territorio

Articolo 106

Regolamenti edilizi

1. I regolamenti edilizi comunali dettano norme in tema di modalità costruttive, decoro pubblico, igiene, sicurezza e vigilanza.

2. Le norme dei regolamenti edilizi comunali non possono in alcun caso costituire variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, nelle materie di cui al comma 1, approva un regolamento edilizio tipo, nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 380/2001. (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 45, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. La Giunta regionale

con deliberazione, nelle materie di cui al comma 1, approva un regolamento edilizio tipo con valenza di linee guida.".

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO II Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi e del progetto unitario convenzionato - SEZIONE I Norme comuni per i piani attuativi

Articolo 107

Piani attuativi

1. I piani attuativi, comunque denominati, costituiscono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del piano operativo.
2. L'atto di approvazione del piano attuativo individua le disposizioni legislative di riferimento e i beni soggetti ad espropriazione secondo le procedure e le modalità di cui al d.p.r. 327/2001 e alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).
3. Le varianti al piano strutturale o al piano operativo, correlate a previsioni soggette a pianificazione attuativa, possono essere adottate e approvate contestualmente al relativo piano attuativo.
4. Sono comunque soggetti a piano attuativo:
 - a. gli eventuali crediti edilizi riferibili alla compensazione urbanistica di cui all'articolo 101;
 - b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, nei casi di cui all'articolo 74, comma 13 e all'articolo 79, comma 2, lettera i bis); (1)
 - [c. gli interventi di ristrutturazione urbanistica con perdita di destinazione d'uso agricola.] (2)

(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 46, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "b. gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 134, comma 1, lettera f);".

(2) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 46, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO II Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi e del progetto unitario convenzionato - SEZIONE I Norme comuni per i piani attuativi

Articolo 108

Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi

1. Per la realizzazione degli interventi dei piani attuativi di cui all'articolo 107 per i quali è ammessa l'iniziativa privata, i proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel relativo perimetro, calcolata in base all'imponibile catastale, previo invito degli altri proprietari, hanno titolo a costituire il consorzio per la presentazione al comune della proposta di piano attuativo, comprensiva dello schema di convenzione relativo alla realizzazione dell'intervento. Il comune informa tempestivamente i proprietari non aderenti al consorzio della presentazione della proposta, ai fini dell'eventuale sottoscrizione della medesima previa adesione al consorzio.
 2. Successivamente all'approvazione del piano attuativo, il comune invita i proprietari non aderenti al consorzio di cui al comma 1, a dare attuazione alle indicazioni del piano mediante l'adesione alla convenzione, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune procede a diffidare i proprietari non aderenti al consorzio, assegnando un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del piano attuativo.
 3. Decorso senza esito il termine di cui al comma 2, gli immobili dei proprietari che non hanno sottoscritto la convenzione rientrano tra i beni soggetti all'espropriazione di cui all'articolo 107, comma 2. Le somme necessarie per l'espropriazione sono a carico dei soggetti che hanno sottoscritto la convenzione.
-

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO II Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi e del progetto unitario convenzionato - SEZIONE I Norme comuni per i piani attuativi

Articolo 109

Contenuto dei piani attuativi

1. I piani attuativi contengono:

- a) l'individuazione progettuale di massima delle opere d'urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) l'assetto planivolumetrico complessivo dell'area di intervento con specifiche indicazioni relative ai prospetti lungo le strade e piazze;
- c) la localizzazione degli spazi riservati ad opere o impianti di interesse pubblico, ivi compresa la localizzazione delle aree necessarie per integrare la funzionalità delle medesime opere;
- d) l'individuazione degli edifici o parti di essi oggetto di recupero e riuso, con l'indicazione delle specifiche categorie di intervento ammesse, nonché l'indicazione delle tipologie edilizie per i nuovi fabbricati derivanti da interventi di nuova edificazione o da demolizione e ricostruzione;
- e) l'eventuale suddivisione del piano in più unità di intervento tra loro funzionalmente coordinate;
- f) il dettaglio, mediante l'indicazione dei relativi dati catastali, delle eventuali proprietà da espropriare o da vincolare secondo le procedure e modalità previste dalle leggi statali e dall'articolo 108;
- g) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento, con particolare riguardo alle connessioni ciclopedonali ed ecologiche, al tessuto urbano o al margine con il territorio rurale;
- h) lo schema di convenzione atta a regolare gli interventi previsti dal piano attuativo e le correlate opere ed interventi di interesse pubblico.

2. Il piano attuativo è inoltre corredato:

- a) dalla ricognizione ed eventuale integrazione, ove necessaria, del quadro conoscitivo di riferimento;
- b) dalla normativa tecnica di attuazione;
- c) dalle disposizioni relative alla perequazione urbanistica di cui all'articolo 100 o alle forme di compensazione urbanistica di cui all'articolo 101, ove previste dal piano operativo;
- d) dalla relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza esterna ed interna e che motiva i contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio-economici rilevanti per l'uso del territorio;
- e) da una relazione di fattibilità.

3. L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al comma 1, lettera h), può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso, per ogni stralcio funzionale nella convenzione sono quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

4. Il contenuto dei piani regolatori portuali è disciplinato dall'articolo 86, comma 3, e dal regolamento regionale di cui all'articolo 87, comma 4.

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO II Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi e del progetto unitario convenzionato - SEZIONE I Norme comuni per i piani attuativi

Articolo 110

Validità dei piani attuativi

1. Contestualmente all'atto di approvazione, il comune fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano attuativo è realizzato ed i termini entro i quali sono operate le eventuali espropriazioni ai sensi dell'articolo 108.
 2. L'approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere od impianti di interesse pubblico dallo stesso individuate. 3. Decorso il termine di cui al comma 1, il piano diventa inefficace per la parte non ancora attuata.
 4. Nel caso di cui al comma 3, permane l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano attuativo. Sono fatti salvi eventuali adempimenti da assolvere entro i termini stabiliti dalla convenzione per il completamento degli interventi previsti dal piano attuativo.
-

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO II Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi e del progetto unitario convenzionato - SEZIONE I Norme comuni per i piani attuativi

Articolo 111

Approvazione dei piani attuativi

1. Il piano attuativo conforme alle previsioni dei piani operativi è approvato con le procedure di cui al presente articolo.
2. Con riferimento al piano attuativo di iniziativa privata conforme alle previsioni del piano operativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, o dal completamento della documentazione necessaria, sono comunicati al proponente i tempi previsti per l'adozione del piano.

3. Dopo l'adozione da parte del comune, il piano attuativo è trasmesso alla provincia o alla città metropolitana, è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.
 4. Decorso il termine di cui al comma 3, il comune approva il piano attuativo motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate e lo trasmette alla provincia o alla città metropolitana.
 5. Il piano attuativo è efficace dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul B.U.R.T. ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Qualora non siano pervenute osservazioni, il piano diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.
 6. Il piano regolatore portuale dei porti regionali è trasmesso dopo l'adozione anche alla Regione ed è approvato previo parere positivo di idoneità tecnica di cui all'articolo 86, comma 4. Il piano approvato è trasmesso alla Regione.
-

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO II Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi e del progetto unitario convenzionato - SEZIONE I Norme comuni per i piani attuativi

Articolo 112

Particolari varianti ai piani attuativi

1. Il comune procede con un unico atto all'approvazione delle varianti ai piani attuativi nel caso in cui esse non comportino aumento della superficie edificabile né dei volumi degli edifici, non modifichino il perimetro del piano e non comportino riduzione complessiva degli standard previsti nei piani attuativi oggetto di variante. Le altezze possono essere modificate laddove non superino quelle previste dal piano operativo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle varianti che comportano superamento delle altezze massime previste dal piano attuativo. (1)
2. Qualora la variante abbia ad oggetto beni soggetti alla tutela paesaggistica ai sensi del Codice, l'atto di approvazione è corredato da idonea documentazione attestante il rispetto della disciplina del piano paesaggistico.

(1) Il presente comma, prima modificato dall'art. 47, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così modificato dall'art. 23, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53)

con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Il comune procede con un unico atto all'approvazione delle varianti ai piani attuativi nel caso in cui esse non comportino aumento della superficie utile lorda né dei volumi degli edifici, non modifichino il perimetro del piano e non comportino riduzione complessiva degli standard previsti nei piani attuativi oggetto di variante. Le altezze possono essere modificate laddove non superino quelle previste dal piano operativo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle varianti che comportano superamento delle altezze massime previste dal piano attuativo.".

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO II Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi e del progetto unitario convenzionato - SEZIONE II Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane

Articolo 113

Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 239 bis, All'interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, come identificati dal piano paesaggistico regionale, le nuove attività estrattive sono subordinate all'approvazione di un piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, riferito all'intera estensione di ciascun bacino estrattivo. In assenza del piano attuativo a scala di bacino estrattivo non è ammessa l'apertura di nuove attività estrattive né la riattivazione di cave dismesse. (1)
2. Il piano attuativo di cui al comma 1, elaborato nel rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale e degli obiettivi di qualità paesaggistica dallo stesso definiti per ciascun bacino estrattivo, individua le quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale. Il piano attuativo individua inoltre le cave e le discariche di cava, quali i ravaneti, destinate esclusivamente ad interventi di riqualificazione paesaggistica.
3. La presentazione di piani attuativi di bacino estrattivo è consentita anche in assenza di espressa previsione degli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica. (2)
4. Per l'adozione e l'approvazione dei piani attuativi di bacino estrattivo si applica l'articolo 114.
- 4 bis. A seguito dell'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi, la verifica della compatibilità paesaggistica, anche al fine di semplificare l'iter autorizzativo, consiste nella verifica di conformità dei singoli interventi al medesimo piano attuativo dei bacini estrattivi ed è svolta, di norma, dalla struttura comunale competente. Il Comune o la Regione possono, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, richiedere che la valutazione di compatibilità sia effettuata dalla Commissione Regionale di cui all'articolo 153 bis. (3)

(1) Le parole "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 239 bis," contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 1, L.R. 20.07.2018, n. 36 (B.U.R. 23.07.2018, n. 31) con decorrenza dal 23.07.2018.

(2) Le parole "territoriale e", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 24, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 24, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO II Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi e del progetto unitario convenzionato - SEZIONE II Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane

Articolo 114

Procedimento per l'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane

1. Il piano attuativo relativo ai bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all'articolo 113, è approvato secondo il procedimento di cui al presente articolo.
2. Il responsabile del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della conformità del piano attuativo con le previsioni e prescrizioni del PIT, [della coerenza con il piano strutturale,] nonché, salvo quanto specificato all'articolo 113, comma 3, della conformità al piano operativo. (1)
3. Il comune adotta il piano attuativo e provvede alla pubblicazione dell'avviso di adozione sul B.U.R.T., dandone comunicazione alla provincia e alla Regione.
4. Il piano attuativo riferito a bacini estrattivi che interessano i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, sono trasmessi alla Regione, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso di adozione. La Regione, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione del piano, provvede ad indire una conferenza di servizi con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati, invitando a partecipare anche i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, allo scopo di verificare in via preliminare il rispetto della disciplina dei beni paesaggistici. Il procedimento si conclude entro trenta giorni dallo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi.

5. Decorso il termine di cui al comma 3, oppure il termine di cui al comma 4 se successivo, il comune approva il piano attuativo motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate e lo trasmette alla provincia e alla Regione.

6. Il piano attuativo è efficace ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Qualora non siano pervenute osservazioni, il piano diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.

7. Ove riferito ad un bacino estrattivo intercomunale il piano attuativo è adottato da tutti i comuni competenti per territorio ed acquista efficacia solo a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di intervenuta approvazione del piano attuativo da parte di ciascun comune. Qualora non sia approvato da uno o più comuni il piano attuativo non acquista efficacia per i rispettivi territori.

(1) Le parole contenute tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 25, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO II Finalità, contenuti e procedure di
approvazione dei piani attuativi e del progetto unitario convenzionato - SEZIONE III Piani
attuativi particolari

Articolo 115

Piani di lottizzazione

1. Nei piani di lottizzazione, la convenzione fra comune e proprietari, da trascriversi a cura di questi ultimi, contiene:

a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera b);

b) l'assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi. La quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

c) i termini, non superiori ai dieci anni, entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere;

d) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

2. L'efficacia dei titoli abilitativi all'edificazione, nell'ambito dei singoli lotti, è subordinata alla presenza o all'impegno alla contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, relativi all'intero piano.

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO II Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi e del progetto unitario convenzionato - SEZIONE III Piani attuativi particolari

Articolo 116

Piani particolareggiati

1. Il comune può dare attuazione alle previsioni di trasformazione del piano operativo, di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a) e b), mediante l'approvazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica, aventi i contenuti di cui all'articolo 109.
 2. L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.
-

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO II Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi e del progetto unitario convenzionato - SEZIONE III Piani attuativi particolari

Articolo 117

Piani per l'edilizia economica e popolare

1. I comuni possono dotarsi di un piano per la realizzazione di alloggi a carattere economico o popolare nonché delle relative opere di urbanizzazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare).
2. L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio, in misura massima del 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.
3. Le aree da includere nei piani sono scelte tra le aree destinate ad edilizia residenziale nei piani operativi.

4. L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste.

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO II Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi e del progetto unitario convenzionato - SEZIONE III Piani attuativi particolari

Articolo 118

Piani per gli insediamenti produttivi

1. I comuni possono formare un piano delle aree da destinare a insediamenti industriali, artigianali, commerciali e turistici ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847). In tal caso, con riferimento agli insediamenti commerciali, il piano costituisce attuazione delle prescrizioni contenute nella disciplina di cui all'articolo 88, comma 7, lettera h).
 2. Le aree da comprendere nel piano di cui al comma 1, sono individuate nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani operativi.
 3. Il comune espropria le aree di cui al comma 1, con le modalità e procedure di cui all'articolo 108.
 4. La concessione del diritto di superficie ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni, salvo nel caso in cui sia effettuata a favore di enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici occorrenti nella zona delimitata dal piano, per i quali è a tempo indeterminato.
 5. Contestualmente all'atto della costituzione del diritto di superficie oppure all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune e il superficiario oppure il proprietario, è stipulata una convenzione con la qua le sono stabiliti gli oneri a carico del superficiario o dell'acquirente e le sanzioni in caso di inosservanza.
 6. L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste.
-

Articolo 119

Piani di recupero del patrimonio edilizio

1. I piani di recupero del patrimonio edilizio possono essere di iniziativa pubblica o privata.
 2. I piani di cui al comma 1, attuano il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree ricadenti all'interno del perimetro delle zone connotate da condizioni di degrado espressamente individuate dal piano operativo nel rispetto delle indicazioni del piano strutturale. Le previsioni dei piani di recupero sono finalizzate alla conservazione, alla riqualificazione, anche mediante ricostruzione ove necessario, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso, e possono attuarsi anche attraverso interventi di completamento, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica.
 3. Per la loro attuazione, i piani di recupero individuano unità minime di intervento, costituite dall'insieme degli edifici e delle correlate aree libere sulle quali i piani stessi intervengono in modo unitario e contestuale.
 4. Oltre ai contenuti di cui all'articolo 109, i piani di recupero comprendono la disciplina tecnica per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al comma 2.
-

Articolo 120

Programmi complessi di riqualificazione insediativa

1. I programmi complessi di riqualificazione insediativa costituiscono strumenti di programmazione attuativa assimilati a piani attuativi. Essi sono finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione. Tali programmi, puntando sulle qualità delle prestazioni del sistema insediativo, si caratterizzano per una pluralità di funzioni, di tipologie d'intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse pubbliche e private.
2. I programmi complessi di riqualificazione insediativa sono localizzati all'interno delle zone di cui all'articolo 95, comma 2, lettera f),

3. I programmi di riqualificazione insediativa ricomprendono in particolare:

a) programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);

b) programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

c) ogni altro programma di riqualificazione insediativa comunque denominato, individuato ai sensi della legge statale.

4. I programmi complessi di riqualificazione insediativa contengono:

a) uno studio di fattibilità degli interventi, con particolare riferimento ai tempi di cantierabilità;

b) il progetto preliminare degli interventi pubblici e privati che il soggetto proponente, diverso dall'amministrazione comunale, si dichiara disposto a realizzare;

c) la valutazione degli effetti attesi sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, della mobilità, sociale ed economico che la realizzazione degli interventi proposti comporta;

d) i termini di inizio ed ultimazione dei lavori nonché l'individuazione dei beni soggetti ad espropriazione ai sensi dell'articolo 108.

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO II Finalità, contenuti e procedure di
approvazione dei piani attuativi e del progetto unitario convenzionato - SEZIONE IV Progetto
unitario convenzionato

Articolo 121

Progetto unitario convenzionato

1. Nelle aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria, le previsioni che, pur non presentando caratteri di complessità e rilevanza tali da richiedere la formazione di un piano attuativo, richiedono comunque un adeguato coordinamento della progettazione e la previa sottoscrizione di una convenzione finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici correlati all'intervento, sono assoggettate dal piano operativo a progetto unitario convenzionato.

2. Il progetto unitario convenzionato è corredato da:

- a) la relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza esterna ed interna delle scelte progettuali;
- b) l'individuazione progettuale di massima delle eventuali opere d'urbanizzazione integrative correlate all'intervento;
- c) l'assetto planivolumetrico complessivo dell'area di intervento, comprensivo dell'indicazione delle masse, delle altezze e dei prospetti delle costruzioni esistenti e di progetto;
- d) la localizzazione degli eventuali spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
- e) la normativa tecnica di attuazione, ove necessaria; f) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento.

3. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. Possono costituire, tra l'altro, oggetto della convenzione:

- a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di facoltà edificatorie;
- b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia di lavori pubblici; (1)
- c) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

5. Il comune approva il progetto unitario convenzionato ed il relativo schema di convenzione mediante un unico atto.

6. Il termine di validità del progetto unitario convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

(1) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 48, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del d.lgs. 163/2006;".

Articolo 122

Finalità e ambito di applicazione delle disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate

1. Il presente capo disciplina gli interventi volti ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate, in attuazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con le seguenti finalità:
 - a) favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse;
 - b) favorire la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilità economica dei sistemi di mobilità collettiva;
 - c) mantenere e incrementare l'attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti;
 - d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;
 - e) favorire, anche con procedure di partecipazione civica, la verifica dell'utilità collettiva degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125.
2. Il presente capo si applica ad edifici ed aree connotati da presenza di degrado urbanistico o socio-economico, ai sensi dell'articolo 123, inseriti nel perimetro del territorio urbanizzato, ivi comprese le aree interessate dalla presenza di beni individuati ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice.
3. Sono in ogni caso esclusi:
 - a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali sia stata ottenuta la sanatoria; (1)
 - b) gli edifici e i tessuti urbanistici riconosciuti di pregio per il loro valore storico, architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio;
 - c) gli edifici situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta come definite dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) o dagli strumenti di pianificazione territoriale;

d) gli edifici ricadenti in aree a pericolosità geologica o idraulica in cui i piani di bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento;

e) gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico sensi della parte II del Codice.

4. Per gli interventi di cui al presente capo, resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel Codice.

(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 26, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria;".

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO III Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate - SEZIONE I Finalità, definizioni, interventi e disposizioni procedurali

Articolo 123

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, sono stabilite le seguenti definizioni:

a) per aree caratterizzate da degrado urbanistico si intendono le aree con presenza di un patrimonio edilizio e connotate da un impianto urbano di scarsa qualità sotto il profilo architettonico e morfotipologico, associata alla carenza di attrezzature e servizi, alla carenza e al degrado degli spazi pubblici e delle aree libere, nonché le aree caratterizzate da attrezzature ed infrastrutture dismesse;

b) per aree caratterizzate da degrado socio-economico si intendono le aree connotate da condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento.

Articolo 124

Interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale

1. Al fine di incentivare interventi di riutilizzo e recupero degli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e di ridurre il consumo di suolo, sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, ricadenti in aree con destinazione d'uso produttiva, sono ammessi interventi di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia per i quali i comuni stabiliscono incrementi massimi della superficie edificabile a titolo di premialità. Tali incrementi assicurano il rispetto dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica). In ogni caso l'edificazione complessiva garantisce un adeguato rapporto tra le superfici coperte e gli spazi liberi nel lotto di pertinenza. (1)
2. Gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati nel rispetto delle normative che assicurano la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la qualità e la sostenibilità dell'edilizia. Fermo restando il rispetto della normativa in tema di efficienza energetica, tali interventi garantiscono almeno il rispetto dei parametri di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).
3. Gli incrementi di cui al comma 1, sono aumentati e modulati in ragione del raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
4. Con il regolamento di cui all'articolo 18 della l.r. 87/1998, sono determinati gli incrementi delle premialità di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui gli interventi richiedano il trasferimento in area APEA già esistente, il progetto di rilocalizzazione dell'edificio contiene il progetto di sistemazione delle aree liberate dalla demolizione e l'eventuale progetto di bonifica delle medesime aree. Il soggetto attuatore si impegna a rendere utilizzabili tali aree per finalità di interesse collettivo, privilegiando attività produttive e di servizio e la realizzazione di connessioni ecologiche.

(1) Le parole "utile lorda", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalla parola "edificabile" dall'art. 27, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO III Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate - SEZIONE I Finalità, definizioni, interventi e disposizioni procedurali

Articolo 125

Interventi di rigenerazione urbana

1. La Regione promuove gli interventi di rigenerazione urbana quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo. Concorrono alla rigenerazione urbana, nelle fattispecie definite dall'articolo 122, ed individuate dal piano operativo oppure ai sensi del comma 2, gli interventi volti a riqualificare il contesto urbano attraverso un insieme sistematico di opere consistenti in:

- a) riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente;
- b) riqualificazione delle aree degradate;
- c) riorganizzazione funzionale delle aree dismesse;
- d) recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi;
- e) riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano.

2. I comuni, ancorché dotati solo di piano strutturale approvato, in coerenza con i suoi contenuti, possono provvedere all'individuazione delle aree e degli edifici di cui al comma 1, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto da approvarsi con il procedimento della variante semplificata al vigente strumento di pianificazione urbanistica cui all'articolo 32 e nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica. (3)

3. La previsione del piano operativo o l'atto comunale di ricognizione di cui al comma 2, sono costituiti da:

- a) la perimetrazione delle aree, da redigere su cartografie in scala 1:2000;
- b) una scheda per ciascuna area avente i seguenti contenuti:

1) la descrizione dell'area individuata da cui risultino le condizioni di degrado presenti in coerenza con quanto espresso all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b);

2) gli obiettivi di riqualificazione che si intendono conseguire attraverso gli interventi di rigenerazione urbana, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 122;

2 bis) le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del PIT con valenza di piano paesaggistico da rispettare nonché le direttive a cui fare riferimento nella definizione degli interventi; (1)

3) i parametri da rispettare nella progettazione degli interventi con particolare riferimento[, tra l'altro,] alle altezze massime degli edifici ed all'indice di copertura dell'area; (2)

3 bis) un quadro complessivo delle opere pubbliche che l'amministrazione comunale intende realizzare; (4)

3 ter) le aree oggetto della perequazione urbanistica o della compensazione urbanistica di cui agli articoli 100 e 101; (4)

3 quater) le misure di salvaguardia relative agli ambiti oggetto di rigenerazione urbana da rispettare fino alla approvazione del piano di intervento di cui all'articolo 126; (5)

4) gli incrementi ed eventuali ulteriori premialità, da collegare agli interventi proposti in relazione agli obiettivi dichiarati, che non possono comunque superare la misura massima del 35 per cento della superficie edificabile esistente all'interno dell'area alla data di entrata in vigore della presente legge, o in alternativa, la densità massima esistente nelle aree contigue. (6)

4. Gli obiettivi di riqualificazione contenuti nella scheda ai sensi del comma 3, lettera b), numero 2), prevedono tra l'altro:

a) la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volta anche a migliorare la relazione con i tessuti urbani circostanti o la ricomposizione dei margini urbani, tenuto conto del necessario rapporto visuale e morfo-tipologico con il tessuto urbano consolidato;

b) il recupero, il miglioramento o il potenziamento delle opere di urbanizzazione, servizi e del verde urbano;

c) la compresenza di funzioni urbane diversificate e complementari;

d) il raggiungimento di un'equilibrata composizione sociale, anche attraverso interventi di edilizia sociale, tenuto conto altresì di quanto stabilito dall'articolo 63;

e) l'efficientamento energetico degli edifici e l'uso integrato di fonti rinnovabili;

f) il miglioramento della sostenibilità ambientale e della biodiversità volto a favorire l'inserimento o il rafforzamento delle reti ecologiche legate alla presenza di corsi d'acqua o aree naturali residue, a cui possono essere associati percorsi per la mobilità ciclo-pedonale;

g) gli interventi finalizzati a conseguire un migliore allineamento della cortina edilizia in coerenza con l'assetto planimetrico urbano storicizzato e tenuto conto del necessario rapporto visuale con gli elementi espressivi dell'identità dei luoghi;

h) la riqualificazione delle connessioni con gli spazi e servizi pubblici, anche esterni all'area, con particolare attenzione al trasporto collettivo.

4 bis. L'approvazione dell'atto di ricognizione di cui al comma 2, costituisce, ove occorra, vincolo preordinato all'esproprio. (4)

(1) Il presente punto è stato aggiunto dall'art. 49, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(2) Il presente punto, prima modificato dall'art. 49, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così modificato dall'art. 28, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "3) i parametri da rispettare nella progettazione degli interventi con particolare riferimento[, tra l'altro,] alle altezze massime degli edifici ed al rapporto di copertura dell'area;".

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, L.R. 27.12.2016, n. 91 (B.U.R. 30.12.2016, n. 58) con decorrenza dal 31.12.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. I comuni ancorché dotati solo di piano strutturale approvato, in coerenza con i suoi contenuti, possono provvedere all'individuazione delle aree e degli edifici di cui al comma 1, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto. Prima della sua approvazione, l'atto è trasmesso alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana, le quali possono fornire un contributo tecnico nei trenta giorni successivi al suo ricevimento. Il comune, in sede di approvazione, motiva espressamente le determinazioni assunte rispetto al suddetto contributo.".

(4) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 1, L.R. 27.12.2016, n. 91 (B.U.R. 30.12.2016, n. 58) con decorrenza dal 31.12.2016.

(5) Il presente numero, prima aggiunto dall'art. 1, L.R. 27.12.2016, n. 91 (B.U.R. 30.12.2016, n. 58), è stato da ultimo così modificato dall'art. 28, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "3 quater) le misure di salvaguardia relative agli ambiti oggetto di rigenerazione urbana da rispettare fino alla approvazione del piano di intervento di cui all'articolo 126.".

(6) Le parole "utile lorda", contenute nel presente numero, sono state così sostituite dalla seguente parola "edificabile" dall'art. 28, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

Articolo 126

Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana

1. Entro il termine quinquennale di efficacia della disciplina di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), oppure entro cinque anni dalla data di pubblicazione dell'atto di cui all'articolo 125, comma 2, i soggetti aventi titolo possono presentare la manifestazione di interesse anche tramite un soggetto promotore terzo.
2. I piani di intervento sono trasmessi al comune che provvede a darne pubblicità tramite l'albo pretorio e il proprio sito istituzionale per quindici giorni consecutivi. Ai fini della presentazione dei piani di intervento, gli interessati devono rappresentare la proprietà di almeno la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel relativo perimetro, calcolata in base all'imponibile catastale. La proposta di piano di intervento è corredata da:
 - a) il cronoprogramma degli interventi;
 - b) l'impegno dei soggetti attuatori alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed eventuale cessione delle aree al comune;
 - c) l'impegno alla sottoscrizione di idonee garanzie fideiussorie in ordine all'attuazione del piano di intervento e circa il rispetto della convenzione medesima;
 - d) lo schema di convenzione.
3. Nei successivi quindici giorni dalla data di pubblicazione dei piani di intervento presentati, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.
4. Negli ulteriori quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, i piani di intervento sono presentati e discussi nel corso di un'assemblea pubblica per assicurarne la conoscenza e per raccogliere i contributi dei cittadini. Nei quindici giorni successivi allo svolgimento dell'assemblea, i cittadini possono presentare osservazioni.
5. Ferme restando le valutazioni ambientali e di compatibilità paesaggistica, ove previste dalla normativa di riferimento, nel caso di accoglimento della proposta presentata oppure di una di esse, qualora siano presentate più proposte, il comune approva il piano di intervento, unitamente al

relativo schema di convenzione, motivando in ordine all'accoglimento o al mancato accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento. L'approvazione costituisce, ove occorra, integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, nonché dichiarazione di pubblica utilità. Nello stesso provvedimento è dato atto, altresì, della coerenza formale e sostanziale tra la scheda di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b), ed i contenuti del piano di intervento. Il permesso di costruire è rilasciato previa stipula della relativa convenzione. (1)

5 bis. Qualora i soggetti che propongono il piano di interventi non siano proprietari di tutte le aree indicate nel piano, al fine di consentire l'attuazione degli interventi, il comune provvede secondo il procedimento di cui all'articolo 108. (2)

6. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo non possono comportare la trasformazione del territorio rurale, comunque definito negli strumenti urbanistici comunali, in aree con caratteristiche di zonizzazione urbana, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 4.

7. Qualora nell'area oggetto di interventi di rigenerazione urbana siano presenti destinazioni d'uso produttive, le attività produttive in essere sono mantenute e innovate anche favorendo l'inserimento di nuove attività produttive compatibili con il contesto urbano, attività di terziario avanzato, di servizio alla produzione o di servizio alla persona.

(1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 50, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così modificato dall'art. 2, L.R. 27.12.2016, n. 91 (B.U.R. 30.12.2016, n. 58) con decorrenza dal 31.12.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Ferme restando le valutazioni ambientali e di compatibilità paesaggistica, ove previste dalla normativa di riferimento, nel caso di accoglimento della proposta presentata oppure di una di esse, qualora siano presentate più proposte, il comune approva il piano di intervento, unitamente al relativo schema di convenzione, motivando in ordine all'accoglimento o al mancato accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento. L'approvazione costituisce integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica e, ove occorra, vincolo preordinato all'esproprio. Nello stesso provvedimento è dato atto, altresì, della coerenza formale e sostanziale tra la scheda di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b), ed i contenuti del piano di intervento. Il permesso di costruire è rilasciato previa stipula della relativa convenzione."

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 27.12.2016, n. 91 (B.U.R. 30.12.2016, n. 58) con decorrenza dal 31.12.2016.

Articolo 127

Misure per l'incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 191, comma 14, al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana, gli incrementi di superficie edificabile ed in genere le premialità attribuite ai sensi del presente capo, possono superare le quantità massime ammissibili stabilite dai piani operativi. Tali incrementi e premialità sono invece da considerare ai fini del prelievo delle quantità massime ammissibili di cui all'articolo 92, comma 4, lettera c). (2)

2. Le convenzioni accessorie agli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente capo possono prevedere l'esecuzione a carico del soggetto attuatore, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie a scomputo integrale degli oneri di cui all'articolo 184. (1)

(1) Le parole "d.lgs. 163/2006", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "d.lgs. 50/2016" dall'art. 51, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(2) Le parole "utile lorda", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalla seguente parola "edificabile" dall'art. 29, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO III Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate - SEZIONE I Finalità, definizioni, interventi e disposizioni procedurali

Articolo 128

Promozione della riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse

1. La Regione promuove accordi di pianificazione finalizzati alla riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse o parzialmente dismesse, individuate dagli strumenti della programmazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di

programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). (1)

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove le iniziative necessarie al reperimento delle risorse.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 15, L.R. 27.12.2017, n. 80 (B.U.R. 27.12.2017, n. 56) con decorrenza dal 27.12.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. La Regione promuove accordi di pianificazione finalizzati alla riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse o parzialmente dismesse, individuate dagli strumenti della programmazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).".

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO III Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate - SEZIONE I Finalità, definizioni, interventi e disposizioni procedurali

Articolo 129

Promozione delle APEA

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione promuove la qualificazione degli insediamenti produttivi anche con riferimento agli obiettivi previsti per le APEA ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 87/1998.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove le iniziative necessarie al reperimento delle risorse.

TITOLO V Atti di governo del territorio - CAPO III Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate - SEZIONE II Regolamento di attuazione del titolo V

Articolo 130

Regolamento di attuazione

1. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1, anche coordinandosi, per quanto necessario, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 38 della l.r. 10/2010, disciplina anche:

- a) le analisi che evidenziano la coerenza esterna ed interna delle previsioni dei piani;
 - b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale;
 - c) il monitoraggio di cui all'articolo 15.
-

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO I Contenuti e finalità

Articolo 131

Contenuti e finalità

1. Ferma restando la disciplina statale in materia penale e tributaria, Il presente titolo: (1)

- a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, e definisce i procedimenti per ottenere il permesso stesso;
- b) individua le opere e gli interventi sottoposti a SCIA e disciplina i relativi adempimenti amministrativi;
- c) individua gli interventi che costituiscono attività edilizia libera;
- d) individua opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia;
- e) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette a rischio sismico.

2. Il presente titolo è finalizzato all'applicazione dei principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi, al soddisfacimento dei bisogni sociali ed al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

(1) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 52, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Il presente titolo:".

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO II Disciplina degli atti

Articolo 132

Competenze del SUE e del SUAP

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi di edilizia residenziale e le relative funzioni di controllo competono allo sportello unico per l'edilizia (SUE).
 2. Ai sensi dell'articolo 4 del d.p.r. 160/2010, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi di edilizia produttiva compete allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 3. Le disposizioni procedurali di cui al presente capo, si applicano al SUE e al SUAP, di seguito denominati "sportello unico", nell'ambito delle rispettive competenze.
-

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO II Disciplina degli atti

Articolo 133

Tipologia degli atti

1. Sono soggette a permesso di costruire rilasciato tramite sportello unico, secondo il procedimento di cui all'articolo 142, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'articolo 134, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo 134, comma 2. (1)
2. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, del regolamento edilizio e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. Il rilascio del permesso è in ogni caso subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune della realizzazione delle stesse nel successivo triennio, oppure all'impegno dei privati di procedere all'esecuzione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto del permesso. E' altresì subordinato alla verifica della legittimità dello stato di fatto dell'immobile oggetto dell'intervento.
3. Nel permesso di costruire sono indicati i termini d'inizio e d'ultimazione dei lavori. Il termine di ultimazione di cui all'articolo 149, comma 1, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tale termine, il permesso decade per la parte non eseguita, salvo che, anteriormente alla sua scadenza, sia richiesta una proroga. La proroga può essere accordata con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. La proroga dei termini per l'inizio

e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per cause di forza maggiore non imputabili alla volontà dell'interessato. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, oppure quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare del permesso di costruire deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata. (2)

4. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza dei permessi di costruire in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e siano completati entro il termine di tre anni dalla data di ricevimento della comunicazione d'inizio lavori da parte dello sportello unico.

5. Il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa. Esso è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e l'applicazione delle sanzioni previste nel titolo VII.

6. Sono subordinati a SCIA le opere e gli interventi di cui all'articolo 135, in conformità con le vigenti norme urbanistiche, edilizie e nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 145.

7. La SCIA presentata per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 134, comma 2, e all'articolo 135, dà conto della preventiva verifica della legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile oggetto dell'intervento. (3)

(1) Il presente comma, prima modificato dall'art. 53, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così modificato dall'art. 10, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Sono soggette a permesso di costruire rilasciato tramite sportello unico, secondo il procedimento di cui all'articolo 142, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'articolo 134."

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 53, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Nel permesso di costruire sono indicati i termini d'inizio e d'ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano intervenuti a ritardare l'inizio dei lavori. Il termine di ultimazione di cui all'articolo 149, comma 1, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi

per cause di forza maggiore non imputabili alla volontà dell'interessato. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive, oppure quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare del permesso di costruire deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata."

(3) Il presente comma, prima modificato dall'art. 53, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 10, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "7. La SCIA dà conto della preventiva verifica della legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento."

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO II Disciplina degli atti

Articolo 134

Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA

1. Costituiscono trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:

a) gli interventi di nuova edificazione, e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere da b) a m), ed agli articoli 135 e 136;

b) l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, e salvo che siano installati all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, ed in conformità alle normative regionali di settore; (1)

b bis) l'installazione dei manufatti di cui all'articolo 78; (2)

b ter) l'installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all'articolo 70, comma 3, lettere a) e b); (6)

c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;

d) la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ivi compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003; (7)

e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica; (11)

f) la realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente;

h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:

1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, anche con diversa sagoma, di edifici, purché non comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; (8)

3) interventi di demolizione e ricostruzione di cui al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell'edificio preesistente;

4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i).

i) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione comportanti modifiche della sagoma originaria, laddove si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice;

l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volumetria, calcolata nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume; (3)

m) le piscine nonché gli impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato. (4)

2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA, oltre alle fattispecie di cui all'articolo 23, comma 01 del d.p.r. 380/2001, i manufatti di cui all'articolo 70, comma 3, lettera a) e gli interventi di cui al comma 1, lettere g) ed h), ove non ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica[, ai fini procedurali si applica la disciplina di cui all'articolo 145, restando comunque ferme le sanzioni penali previste dal d.p.r. 380/2001]. (9)

2 bis. Possono altresì essere realizzati mediante SCIA in alternativa al permesso di costruire i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di cui al comma 1, lettera e bis). (12)

2 ter. Nei casi di cui ai commi 2 e 2 bis, il procedimento si svolge secondo quanto disposto dall'articolo 145, restando ferme le sanzioni penali previste dal d.p.r. 380/2001. (12)

3. Per le opere pubbliche dei comuni, l'atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l'opera autorizzata secondo le modalità previste dal d.lgs 50/2016, ha i medesimi effetti del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche. (10)

4. Sono soggette a permesso di costruire le varianti in corso d'opera diverse da quelle di cui all'articolo 135, comma 3, e articolo 143. (5)

(1) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 54, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti;"

(2) La presente lettera, prima aggiunta dall'art. 54, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), poi sostituita dall'art. 20, L.R. 28.07.2017, n. 37 (B.U.R. 31.07.2017, n. 31), è stata da ultimo così sostituita dall'art. 70, L.R. 12.12.2017, n. 70 (B.U.R. 13.12.2017, n. 52) con decorrenza dal 14.12.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "b bis) installazione dei manufatti per l'attività agricolo amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 78;"

(3) La presente lettera, prima modificata dall'art. 54, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stata da ultimo così modificata dall'art. 30, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume;"

(4) La presente lettera, prima modificata dall'art. 54, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stata da ultimo così modificata dall'art. 11, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "m) le piscine nonché gli impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato, incidenti sulle risorse essenziali del territorio."

(5) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 11, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "Articolo 134 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire".

(6) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 11, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(7) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 11, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "d) la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;"

(8) Il presente punto è stato così sostituito dall'art. 11, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incremento di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;"

(9) Il presente comma, prima modificato dall'art. 11, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), poi modificato dall'art. 72, L.R. 07.01.2019, n. 3 (B.U.R. 11.01.2019, n. 3), è stato da ultimo così modificato dall'art. 30, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA, oltre alle fattispecie di cui all'articolo 23, comma 01 del d.p.r. 380/2001, i manufatti di cui all'articolo 70, comma 3, lettera a) e gli interventi di cui al comma 1, lettere g) ed h), ove non ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, ai fini procedurali si applica la disciplina di cui all'articolo 145, restando comunque ferme le sanzioni penali previste dal d.p.r. 380/2001."

(10) Le parole " 163/2006", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole " 50/2016" dall'art. 11, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(11) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 30, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

(12) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 30, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO II Disciplina degli atti

Articolo 135

Opere ed interventi soggetti a SCIA

[1. Sono soggetti a SCIA:

- a) le opere di reinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere;
- b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera g), i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 98;
- c) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione;
- d) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;
- e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire.] (3)

2. Sono soggetti a SCIA: (4)

- a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie esistenti oppure deroga agli indici di edificabilità, fermo restando quanto stabilito all'articolo 136, comma 1, lettera b); (5)
- b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici. Detti interventi non possono comportare mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; (6)
- c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera e bis), e comma 2 bis e dall'articolo 136, comma 2, lettera a bis), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento urbanisticamente rilevante delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla

conservazione ed all'adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio; (7)

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, commi 1, lettera e bis), 2 e 2 bis, gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti); (8)

e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di una volumetria aggiuntiva non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell'edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale; (9)

e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica; (15)

e ter) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione; (10)

[f) l'installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all'articolo 70, comma 3, lettera a);] (11)

g) l'installazione dei manufatti di cui all'articolo 78; (1)

h) l'installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 34, comma 6 quater, della l.r. 3/1994, negli appostamenti fissi per l'attività venatoria autorizzati [dalla provincia] ai sensi della medesima legge regionale; (2)

i) le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all'articolo 74 della l.r. 39/2000 ove non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 136.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 143, sono altresì realizzabili mediante SCIA, previa sospensione dei lavori, le varianti in corso d'opera ai permessi di costruire aventi ad oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 2, che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire. (12)

3 bis. L'installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia, soggetta a SCIA, è disciplinata dall'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). (13)

4. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità ed in particolare qualora:

a) l'esecuzione delle opere interessi beni tutelati ai sensi del Codice;

b) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

c) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'articolo 143 del Codice, alle prescrizioni oppure alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui alla parte III, titolo II del d.lgs. 152/2006.

5. In alternativa alla SCIA, può essere richiesto il permesso di costruire per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g). In tali casi la violazione della disciplina urbanistico-edilizia resta comunque soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 200. (14)

(1) La presente lettera, prima modificata dall'art. 55, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), poi sostituita dall'art. 21, L.R. 28.07.2017, n. 37 (B.U.R. 31.07.2017, n. 31), è stata da ultimo così sostituita dall'art. 71, L.R. 12.12.2017, n. 70 (B.U.R. 13.12.2017, n. 52) con decorrenza dal 14.12.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "g) l'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 78;".

(2) Le parole contenute tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 55, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 12, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(4) Il presente alinea è stato così sostituito dall'art. 12, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Sono inoltre soggetti a SCIA:".

(5) La presente lettera, prima sostituita dall'art. 12, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stata da ultimo così modificata dall'art. 31, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei

disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, fermo restando quanto stabilito all'articolo 136, comma 1, lettera b);".

(6) La presente lettera, prima sostituita dall'art. 12, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stata da ultimo così modificata dall'art. 31, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici. Detti interventi non possono comportare mutamenti della destinazione d'uso. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;".

(7) La presente lettera, prima sostituita dall'art. 12, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stata da ultimo così sostituita dall'art. 31, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera a bis), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all'adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio;".

(8) La presente lettera, prima sostituita dall'art. 12, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stata da ultimo così modificata dall'art. 31, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, comma 2, gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini

abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);".

(9) La presente lettera, prima sostituita dall'art. 12, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stata da ultimo così modificata dall'art. 31, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell'edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale;".

(10) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 12, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(11) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 12, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(12) Le parole "ai commi 1 e 2", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "al comma 2" dall'art. 12, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(13) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 12, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(14) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 12, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. In alternativa alla SCIA, può essere richiesto il permesso di costruire per gli interventi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e).".

(15) La presente lettera, prima aggiunta dall'art. 12, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stata da ultimo così sostituita dall'art. 31, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "e bis) i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 98;".

Attività edilizia libera

1. Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti edilizi e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) fermo restando quanto previsto all'articolo 135, comma 2, lettera a), gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

b bis) i mutamenti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all'interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 98; (13)

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) l'installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

f) l'installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 34, comma 6 bis, della l.r. 3/1994 , nel sito in cui è autorizzato l'appostamento fisso per l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi della medesima legge regionale. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione;

g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;

h) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (1)

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato allo sportello unico, comprensiva dell'identificazione dell'immobile o dell'unità immobiliare oggetto di intervento, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), compresa l'apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio;

a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), qualora tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso; (15)

a ter) i manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell'edificio principale; (9)

a quater) i mutamenti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all'interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina di cui all'articolo 98; (14)

[b) [la realizzazione di impianti di colture poliennali e di] movimenti di terra ai soli fini delle pratiche colturali, per i quali sia necessario acquisire l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 42 della l.r. 39/2000 o l'autorizzazione paesaggistica in quanto non rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 149, lettera b), del Codice. La comunicazione è trasmessa unitamente alle relative autorizzazioni;] (8)

c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;

c bis) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo; (2)

[d) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo,

compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;] (10)

[e) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;] (10)

f) i manufatti temporanei di cui all'articolo 70, comma 1, comprese le serre aventi le medesime caratteristiche;

f bis) le opere di reinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere; (9)

f ter) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso; (9)

f quater) fermo restando quanto previsto dal comma 1, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire e SCIA, purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio. (9)

[g) le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d'uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d'uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell'edificio e, comunque, con esclusione:

1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, 2) degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente;

3) degli interventi comportanti l'introduzione della destinazione d'uso residenziale;

4) degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall'articolo 135, comma 2, lettera c).] (13)

3. L'installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia che non necessita di titolo edilizio, è disciplinata dall'articolo 17 della l.r. 39/2005. (11)

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) a bis), a ter), f bis), f ter) ed f quater), l'interessato trasmette allo sportello unico l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non interessano le parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. Con riferimento ai mutamenti della destinazione d'uso di cui al comma 2, lettera a quater), l'interessato trasmette allo sportello

unico la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati o alla disciplina di cui all'articolo 98. (3)

5. Riguardo agli interventi di cui al comma 4, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla documentazione per la variazione catastale, ove prescritta, quest'ultima è tempestivamente inoltrata dallo sportello unico ai competenti uffici dell'agenzia delle entrate. (4)

6. La mancata comunicazione dell'inizio lavori, di cui al comma 2, oppure la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. (5)

7. Agli interventi di cui al comma 2, lettera a), eseguiti in corso d'opera, in variante ai permessi di costruire o alle SCIA, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143 e all'articolo 211. (12)

8. La comunicazione relativa agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e a bis), è subordinata alla corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nei casi di cui all'articolo 183, comma 3. (6)

9. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni relative agli interventi di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alle lettere c), c bis) ed f), la percentuale delle comunicazioni da assoggettare mensilmente a controllo è pari almeno al 2 per cento di quelle presentate. Per gli altri interventi di cui al comma 2, detta percentuale è pari almeno al 10 per cento di quelle presentate. Il comune può disporre l'effettuazione di controlli sulle opere realizzate o in corso di esecuzione. (7)

(1) Il presente comma, prima modificato dall'art. 2, L.R. 20.04.2015, n. 49 (B.U.R. 24.04.2015, n. 24), poi modificato dall'art. 56, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 13, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti edilizi, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni di cui al Codice, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria[, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt.];

a bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt;

- b) fermo restando quanto previsto all'articolo 135, comma 2, lettera a), gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agro-silvopastorali,
- compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) l'installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- f) l'installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 34, comma 6 bis, della l.r. 3/1994, nel sito in cui è autorizzato l'appostamento fisso per l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi della medesima legge regionale. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione."

(2) La presete lettera, prima aggiunta dall'art. 2, L.R. 20.04.2015, n. 49 (B.U.R. 24.04.2015, n. 24), è stata da ultimo così sostituita dall'art. 56, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "c bis) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;"

(3) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 2, L.R. 20.04.2015, n. 49 (B.U.R. 24.04.2015, n. 24), poi modificato dall'art. 13, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stato da ultimo così modificato dall'art. 32, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) a bis), a ter), f bis), f ter) ed f quater), l'interessato trasmette allo sportello unico l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non interessano le parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori."

(4) Il presente comma, prima modificato dall'art. 2, L.R. 20.04.2015, n. 49 (B.U.R. 24.04.2015, n. 24), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 13, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine lavori, è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del regio decretolegge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata dallo sportello unico ai competenti uffici dell'agenzia delle entrate."

(5) Le parole "258,00 euro" contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "1.000,00 euro" dall'art. 2, L.R. 20.04.2015, n. 49 (B.U.R. 24.04.2015, n. 24) con decorrenza dal 09.05.2015.

(6) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 2, L.R. 20.04.2015, n. 49 (B.U.R. 24.04.2015, n. 24), è stato da ultimo così modificato dall'art. 13, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "8. La comunicazione relativa agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e g), è subordinata alla corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nei casi di cui all'articolo 183, comma 3."

(7) Il presente comma, prima modificato dall'art. 2, L.R. 20.04.2015, n. 49 (B.U.R. 24.04.2015, n. 24), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 13, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "9. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni relative agli interventi di cui al comma 2. [La dimensione del campione è determinata mensilmente.] Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e), ed f), la percentuale delle comunicazioni da assoggettare mensilmente a controllo è pari almeno al 2 per cento di quelle presentate. Per gli interventi di cui alle lettere a) ed g) detta percentuale è pari almeno al 10 per cento di quelle presentate. Il comune può disporre l'effettuazione di controlli sulle opere realizzate o in corso di esecuzione. ".

(8) La presente lettera, prima modificata dall'art. 56, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stata da ultimo abrogata dall'art. 13, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(9) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 13, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(10) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 13, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(11) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 13, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. L'installazione di

impianti e manufatti per la produzione di energia che non necessitano di titolo edilizio è disciplinata dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).".

(12) Le parole " lettere a), d) ed e)", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole " lettera a)" dall'art. 13, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(13) Il presente numero è stato abrogato dall'art. 13, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(14) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 32, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

(15) La presente lettera, prima aggiunta dall'art. 13, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stata da ultimo così modificata dall'art. 32, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), qualora tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio;".

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO II Disciplina degli atti

Articolo 137

Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia

1. Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, ed in particolare:

a) gli elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali, quali:

1) i pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche;

2) i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli, nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto;

3) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili;

4) le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive di giunti stuccati o cementati;

[5) l'occupazione temporanea di suolo, anche pubblico o di uso pubblico, di durata non superiore a novanta giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni e per attrezzature sportive;] (2)

6) i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo;

7) le recinzioni realizzate in rete con sostegni semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo; (3)

8) gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l'accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili.

b) le installazioni temporanee o stagionali, quali:

1) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni consecutivi, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli; (1)

2) l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi;

2 bis) l'occupazione temporanea di suolo, anche pubblico o di uso pubblico, di durata non superiore a novanta giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni e per attrezzature sportive; (4)

3) le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a novanta giorni consecutivi;

4) le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque

non superiore a novanta giorni consecutivi, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;

5) le strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche o al monitoraggio ambientale, non soggette a titolo abilitativo né a obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali.

c) le installazioni impiantistiche di modeste dimensioni, quali:

1) l'installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione;

2) le parabole satellitari condominiali e gli impianti esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione.

d) gli elementi segnaletici e pubblicitari, quali:

1) le insegne di esercizio di attività commerciali, artigianali e industriali, turistico-ricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e simili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione;

2) i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione.

e) ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, quali:

1) l'installazione di serramenti esterni, quali persiane, inferriate, serrande e simili;

2) le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle facciate degli edifici;

3) le coperture retrattili a servizio delle attività artigianali industriali, mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci;

4) i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in soprasuolo, fermo restando il rispetto della normativa di settore;

5) le opere funerarie collocate all'interno delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi scultorei, monumenti funebri;

6) l'installazione di espositori, bacheche, supporti informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi bancomat o per vendita automatizzata;

7) le serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a un metro, non soggette a titolo abilitativo, né ad obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali;

7 bis) la realizzazione di impianti di colture stagionali o poliennali; (5)

8) ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie elencate nel presente comma.

2. Le opere, interventi e manufatti di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi oggetto del regolamento di cui all'articolo 216. (6)

3. È comunque prescritto:

a) il rispetto delle disposizioni del Codice per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;

b) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l'installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo;

c) il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali riferite alle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo.

(1) Il presente punto è stato così sostituito dall'art. 3, L.R. 20.04.2015, n. 49 (B.U.R. 24.04.2015, n. 24) con decorrenza dal 09.05.2015. Si riporta di seguito il testo previgente: "1) le installazioni stagionali poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o attività turistico-ricettive, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, tende ombreggianti o altri elementi non rigidi di copertura, purché non insistano su marciapiedi o altri spazi pubblici destinati alla sosta o al transito pedonale o carrabile. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico- edilizia solo le installazioni aventi oggettivo carattere temporaneo, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi, contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, e comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli;" .

(2) Il presente punto è stato abrogato dall'art. 57, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(3) Le parole "e pali in legno", contenute nel presente punto, sono state così sostituite dalle seguenti parole "con sostegni" dall'art. 57, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(4) Il presente punto è stato aggiunto dall'art. 57, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(5) Il presente punto è stato aggiunto dall'art. 57, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(6) La parola " 194", contenuta nel presente comma, è stata così sostituita dalla seguente parola " 216" dall'art. 14, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO II Disciplina degli atti

Articolo 138

Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore. Regolamento

1. I progetti degli interventi relativi ad immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali o dal regolamento edilizio, devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all'articolo 136 comma 1, lettera a), e quelli di manutenzione straordinaria, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera b), e 136, comma 2, lettera a), relativi a immobili o a parti di essi sottoposti alla disciplina di cui alla parte II del Codice, o della l. 394/1991, oppure siti nelle zone territoriali omogenee classificate "A" ai sensi del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, o per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti medesimi, sono realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

3. Nel rispetto della normativa statale e del regolamento regionale da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica possono prevedere specifiche deroghe ai requisiti minimi fissati dalle vigenti norme igienico-sanitarie, per quanto riguarda le altezze interne, i rapporti aeroilluminanti, la ventilazione naturale e

la superficie minima dei vani degli edifici definiti di valore storico, culturale, architettonico o testimoniale dagli strumenti medesimi, limitatamente ai casi in cui il rispetto puntuale di tali requisiti minimi contrasti con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di tale patrimonio edilizio.

4. Le deroghe di cui al comma 3, sono concesse previo parere favorevole dell'azienda unità sanitaria locale (USL), ai sensi dell'articolo 141, comma 5, lettera b)[, punto 1)]. (1)

(1) Le parole contenute tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 15, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO II Disciplina degli atti

Articolo 139

Frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale

1. E' consentito il frazionamento in unità immobiliari di edifici a destinazione industriale e artigianale, senza necessità di variare gli strumenti della pianificazione urbanistica che non lo prevedono o non lo consentono, a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d'uso e che l'intervento non comporti aumento di superficie edificabile o di volume. (1)

2. Il frazionamento di cui al comma 1, è subordinato:

a) alla presentazione al sportello unico da parte dell'imprenditore interessato di un piano industriale che dimostri la necessità dell'intervento ai fini del mantenimento dell'attività produttiva e della salvaguardia dell'occupazione;

b) all'approvazione del piano da parte del comune.

3. Il comune approva il piano industriale a seguito della verifica delle condizioni di cui al comma 1, e della valutazione positiva circa la rispondenza del piano alle finalità di cui al comma 2, lettera a), della compatibilità dell'attività da insediare con quella già esistente, fermo restando il rispetto delle normative ambientali di riferimento.

(1) Le parole "utile lorda", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalla seguente parola "edificabile" dall'art. 33, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO II Disciplina degli atti

Articolo 140

Deroghe al d.m. 1444/1968

1. Limitatamente ai casi previsti e disciplinati dal piano operativo, negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettere h) ed l), relativi ad edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a dieci metri purché non inferiore a quella preesistente.
2. Limitatamente ai casi previsti e disciplinati dal piano operativo, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi di cui al titolo V, capo II, o del piano di intervento di cui all'articolo 126:
 - a) sono ammesse distanze inferiori tra fabbricati nel caso di cui all'articolo 9, ultimo periodo del d.m. 1444/1968;
 - b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettere f), h) ed l), sono consentite forme di monetizzazione a compensazione delle dotazioni di standard eventualmente non reperibili all'interno dell'area di intervento.
3. Nei piani attuativi di cui al comma 2, o nel piano di intervento di cui all'articolo 126, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili anche nei confronti di edifici posti all'esterno del perimetro del piano attuativo o del piano di intervento, e agli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 134, comma 1, lettera f).
4. I comuni possono prevedere nei loro strumenti urbanistici, anche attuativi, la facoltà di realizzare ampliamenti degli edifici o degli stabilimenti produttivi esistenti, in deroga alle distanze previste dal d.m. 1444/ 1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, oltre alla minima dotazione degli standard.
5. La realizzazione di gruppi di edifici produttivi in deroga alle distanze di cui al d.m. 1444/1968, è comunque ammessa se gli edifici formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
6. I comuni, ai sensi dell'articolo 97, possono motivatamente riconoscere che gli interventi di cui ai commi 4 e 5, in quanto finalizzati al mantenimento delle attività produttive ed al mantenimento od

incremento dell'occupazione, rientrano tra quelli attinenti all'interesse pubblico. (1)

[7. Con il regolamento di cui all'articolo 138, comma 3, la Regione disciplina le fattispecie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, diverse a quelle di cui al comma 1, per le quali, ai sensi dell'articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001, sono ammesse deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati.] (2)

(1) Le parole "in applicazione dell'articolo 14 del d.p.r. 380/2001", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "ai sensi dell'articolo 97," dall'art. 58, L.R.

08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 58, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO III Disciplina dei procedimenti

Articolo 141

Disposizioni generali. Regolamento

1. La Regione con regolamento elenca per ogni tipo di opera e di intervento la documentazione e gli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche con riferimento agli interventi ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del Codice. (3)

1 bis. Il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di redazione e presentazione degli elaborati progettuali, anche ai fini dell'invio telematico degli stessi. (4)

[2. Ai fini del permesso di costruire e della SCIA relativi ad impianti produttivi di beni e servizi, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre sono indicati nella banca dati regionale di cui all'articolo 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).] (5)

3. Per le richieste di permesso di costruire non può essere prescritta all'interessato la preventiva acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza del comune. (1)

4. L'acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l'esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso di costruire. A tale acquisizione può provvedere direttamente l'interessato tramite lo sportello unico allegando la relativa

documentazione alla richiesta, oppure chiedendo la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della l. 241/1990 . In mancanza, l'acquisizione è effettuata con le modalità di cui all'articolo 142, comma 10. (2)

5. I compiti di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme sono attribuiti:

a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo una dichiarazione, anche nel caso in cui la verifica comporti valutazioni tecnico discrezionali;

b) all'azienda USL competente, nei casi di deroga alle disposizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente. (6)

6. Su richiesta dell'interessato o del comune, l'azienda USL esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

[7. Sono fatti salvi i procedimenti indicati dal d.p.r. 160/2010.] (5)

8. Prima dell'inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare allo sportello unico il nominativo dell'impresa che realizza i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Cassa edile dell'impresa; qualora, successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo comunica i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro.

9. Nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 193, comma 1, relativamente agli interventi edilizi in corso di realizzazione, il comune acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa esecutrice, ordinando, in caso di inosservanza degli obblighi contributivi, la sospensione dei lavori.

10. Al fine di favorire l'attività di controllo sulla regolarità contributiva e l'applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle relative disposizioni:

a) il comune rende accessibile in via telematica ad INPS, INAIL ed alla Cassa edile, nonché agli altri soggetti pubblici interessati, l'elenco delle imprese esecutrici degli interventi edilizi in corso di realizzazione. Le inosservanze degli obblighi contributivi da parte delle imprese esecutrici sono tempestivamente comunicate dai suddetti enti al comune, che ordina la sospensione dei lavori;

b) le aziende USL rendono accessibile in via telematica le notifiche preliminari di cui all'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ad INPS, INAIL ed alla Cassa edile;

c) l'impresa esecutrice trasmette ad INPS, INAIL ed alla Cassa edile interessata, la comunicazione di ultimazione dei lavori contestualmente alla trasmissione della medesima allo sportello unico, ai fini dei controlli di competenza dei suddetti enti.

11. Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del d.lgs. 81/2008 , l'esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA è preclusa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 dello stesso d.lgs. 81/2008 . In tali casi il comune ordina la sospensione dei lavori. L'esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA, può essere riavviata solo dopo l'ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato XII del d.lgs. 81/2008 , dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie). (7)

12. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, del d.lgs. 81/2008, l'organo preposto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo, ordina l'immediata sospensione dei lavori fino all'adempimento degli obblighi di cui alle citate disposizioni.

13. I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione oppure le coperture di edifici già esistenti, prevedono l'applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

14. La mancata previsione delle misure di cui al comma 13 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l'efficacia della SCIA e, relativamente alla CILA, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 1.000,00 [di cui all'articolo 145]. (8)

15. Le norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 13, sono direttamente applicabili e prevalgono su eventuali disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali. La mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive previste dalle norme regolamentari regionali comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 215. (9)

16. Per l'inizio di esercizio di un'attività produttiva resta fermo quanto previsto dall'articolo 67 del d.lgs. 81/2008, nel rispetto dei procedimenti disciplinati dal d.p.r. 160/2010.

17. L'interessato, direttamente o attraverso lo sportello unico, può richiedere alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi sugli interventi urbanistico edilizi di cui al presente capo.

(1) Le parole "dello sportello unico", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "del comune" dall'art. 59, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(2) Il presente comma, prima modificato dall'art. 59, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 16, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. L'acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso di costruire. A tale acquisizione può provvedere direttamente l'interessato, tramite lo sportello unico, allegando la relativa documentazione alla richiesta. In mancanza, l'acquisizione è effettuata con le modalità di cui all'articolo 142."

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. La Regione con regolamento elenca per ogni tipo di opera e di intervento la documentazione e gli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla SCIA, anche con riferimento agli interventi ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del Codice."

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 16, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(5) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. I compiti di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme sono attribuiti:

a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo una dichiarazione, nei casi di:

1) verifica di conformità alle norme igienico sanitarie che non comporti valutazioni tecnico discrezionali;

2) interventi o opere su edifici a destinazione d'uso residenziale, anche se la verifica comporta valutazioni tecnico discrezionali;

b) all'azienda USL competente, nei casi di:

1) deroga alle disposizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;

2) interventi o opere su edifici a destinazione d'uso diversa da quella residenziale in cui siano necessarie valutazioni tecnico discrezionali."

(7) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "11. Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del d.lgs. 81/2008, l'esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire o dalla SCIA è preclusa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 dello stesso decreto legislativo. In tali casi il comune ordina la sospensione dei lavori.

L'esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire o dalla SCIA può essere riavviata solo dopo l'ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato XII del d.lgs. 81/2008, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie).".

(8) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 16, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "14. La mancata previsione delle misure di cui al comma 13 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l'efficacia della SCIA di cui all'articolo 145."

(9) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "15. I comuni adeguano i regolamenti edilizi alle norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 14. Tali norme sono direttamente applicabili anche in caso di mancato adeguamento e prevalgono su eventuali disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali. La mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive previste dalle norme regolamentari regionali comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 215."

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. La domanda di permesso di costruire è presentata allo sportello unico dal proprietario o da chi ne abbia titolo ed è corredata dagli elaborati progettuali richiesti.
2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali approvati ed adottati, al regolamento edilizio e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie [nei casi di cui all'articolo 141, comma 5], alle norme relative all'efficienza energetica. Per le opere e gli interventi soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 135, non può essere presentata domanda per il permesso di costruire, fatti salvi i casi di cui all'articolo 135, comma 5. (1)
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire è comunicato al richiedente o ad un suo delegato il nominativo del responsabile del procedimento.
4. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei relativi lavori e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dal regolamento edilizio.
5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga che l'asseverazione del progettista abilitato di cui al comma 2, non corrisponda al vero in ordine alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di conformità ivi specificati, ne dà notizia all'autorità giudiziaria ed informa, altresì, il competente ordine professionale.
6. I termini di cui al comma 8, possono essere interrotti una sola volta dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla presentazione della domanda esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. (2)
7. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 6, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifiche entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 6. (3)
8. Nel caso in cui all'istanza di permesso di costruire siano stati allegati tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l'esecuzione dei lavori, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa di cui al comma 6, il

responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale, redige una relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto, accompagnata dalla propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle norme di riferimento vigenti, e di conseguenza formula una motivata proposta all'autorità preposta all'emanazione del provvedimento conclusivo.

9. Qualora nel termine di cui al comma 8, non siano rilasciati i prescritti pareri di competenza comunale, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al medesimo comma 8.

10. Nel caso in cui all'istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l'esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e 9, convoca una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della l. 241/1990 , fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). (4)

11. Il provvedimento finale, da comunicare all'interessato, è adottato dallo sportello unico entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 8, o dall'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 10. Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui al capo IV della l. 241/1990 , è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sull'albo pretorio. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora lo sportello unico abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990 . Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. (5)

12. I termini di cui al comma 8, sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento da comunicarsi immediatamente all'interessato. (2)

13. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al capo IV della l. 241/1990. (6)

13 bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 135, comma 5, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. (7)

[14. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 11 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della l. 241/1990. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della l. 241/1990. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del Codice.] (8)

(1) Le parole contenute tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 17, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(2) Le parole "ai commi 8 e 10", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole " al comma 8" dall'art. 17, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(3) La parola " trenta", contenuta nel presente comma, è stata così sostituita dalla seguente parola " quindici" dall'art. 17, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 17, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "10. Nel caso in cui all'istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l'esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e 9, acquisisce gli atti di assenso medesimi entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza. Se entro detto termine non sono intervenuti tali atti di assenso, oppure è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile del procedimento può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14 ter, comma 6 bis, della l. 241/1990."

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 17, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "11. Il provvedimento finale, da comunicare all'interessato, è adottato dallo sportello unico entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 8, o dal ricevimento degli atti di assenso in base a quanto disposto dal

comma 10 o dall'esito della conferenza dei servizi di cui al medesimo comma 10. Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14 ter della l. 241/1990, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sull'albo pretorio. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora lo sportello unico abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio."

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 17, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "13. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 14."

(7) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 17, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(8) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 17, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO III Disciplina dei procedimenti

Articolo 143

Varianti in corso d'opera

01. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 3, e dal presente articolo, alle varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei relativi permessi di costruire e per le relative SCIA. (1)

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 in ordine all'obbligo del deposito dello stato finale dell'opera, le varianti in corso d'opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: (2)

a) dette varianti siano conformi agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento edilizio e, comunque, non siano in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;

b) non comportino modifiche della sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Codice oppure ricadente in zona omogenea "A" di cui al d.m. 1444/1968, o altra zona ad essa assimilata dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, né introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, o che comportino incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard;

c) nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano realizzate a seguito dell'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore;

d) nel caso in cui riguardino l'aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all'articolo 149 del Codice medesimo.

2. Oltre a quelle di cui al comma 1, non comportano la sospensione dei relativi lavori le varianti in corso d'opera che non configurino una variazione essenziale come definita dall'articolo 197, al permesso di costruire, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico- edilizie e che:

a) nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano realizzate a seguito dell'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore;

b) nel caso in cui riguardino l'aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all'articolo 149 del Codice medesimo.

3. Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ai sensi dei commi 1 e 2, sussiste esclusivamente l'obbligo del deposito dello stato finale dell'opera come effettivamente realizzata, da effettuarsi unitamente ad apposita attestazione del professionista non oltre la data della comunicazione di ultimazione dei lavori. L'eventuale conguaglio del contributo di cui all'articolo 183, determinato con riferimento alla data del permesso di costruire o della SCIA, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all'articolo 149, comma 1, e comunque prima della scadenza del termine di validità del permesso di costruire o della SCIA.

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 60, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(2) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 60, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 135, comma 3, sull'obbligo del deposito dello stato finale dell'opera, alle varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei relativi permessi di costruire e per le relative SCIA. Le varianti in corso d'opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:".

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO III Disciplina dei procedimenti

Articolo 144

Poteri sostitutivi

[1. Nel caso in cui sia intervenuto l'atto di assenso di cui all'articolo 142, comma 14, e sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 11 del medesimo articolo, l'interessato può richiedere al comune di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.] (1)

2. Decorsi inutilmente i termini per il rilascio del permesso di costruire previsti dall'articolo 142, l'interessato può inoltrare istanza alla Regione la quale, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), nomina un commissario che, nel termine di sessanta giorni, adotta il provvedimento. (2)

3. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al comma 2, sono a carico del comune.

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 18, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare istanza alla Regione la quale, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), nomina un commissario che, nel termine di sessanta giorni, adotta il provvedimento.".

Articolo 145

Disciplina della SCIA

1. La SCIA è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo allo sportello unico.

2. La SCIA è accompagnata da:

a) una relazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie [nei casi di cui all'articolo 141, comma 5, alle norme relative all'efficienza energetica; (1)

b) gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione;

c) l'indicazione dell'impresa cui sono affidati i lavori, ai sensi dell'articolo 141, comma 8;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 147 e dall'articolo 167, comma 2, ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti; (3)

e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della SCIA.

2 bis. Nei casi di cui all'articolo 169, l'attestazione di deposito del progetto alla struttura regionale competente è trasmessa, ad integrazione della SCIA, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, riparazione o sopraelevazione. (4)

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147, la SCIA è inefficace qualora sia presentata senza gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e d).

4. Ai fini della relazione asseverata di cui al comma 2, lettera a), il professionista competente assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Nel caso in cui il comune riscontri che l'asseverazione del professionista non corrisponda al vero e sia tale da determinare la violazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza.

5. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147, l'inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA. L'interessato è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l'avente titolo deve presentare una nuova SCIA concernente la parte non ultimata. Nel caso di varianti in corso d'opera, quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 143, l'interessato deve presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da apportare all'intervento originario.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 e dall'articolo 147, ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia riscontrata l'assenza di uno o più degli atti di cui al comma 2, o la non conformità delle opere da realizzare agli strumenti o alle normative di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, il comune notifica al proponente, al progettista o al direttore dei lavori, entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione degli interventi e l'ordine di ripristino delle parti poste in essere.

7. Nel caso di cui al comma 6, gli aventi titolo hanno la facoltà di presentare una nuova SCIA oppure di rendere idonea quella già presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, oppure mediante l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147, qualora alla SCIA siano allegati gli atti di cui al comma 2, lettere a), c), d) ed e), ma sia riscontrata l'incompletezza o l'inadeguatezza degli elaborati di cui al comma 2, lettera b), il comune invita l'interessato a regolarizzare la segnalazione certificata, assegnandogli a tal fine un termine congruo.

9. Presso il cantiere è depositata copia della SCIA, dalla quale risulti la data di presentazione, l'elenco degli elaborati di corredo al progetto, l'attestazione del professionista abilitato, il piano di sicurezza, ove dovuto, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari per l'efficacia della SCIA medesima.

10. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato, contestualmente all'attestazione asseverata di cui all'articolo 149, comma 1, comunica gli estremi dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure trasmette dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. (2)

(1) Le parole contenute tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 19, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 19, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "10. Ultimato

l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato, contestualmente alla certificazione di cui all'articolo 149, comma 1, deposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.".

(3) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 34, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 147, ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti;".

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 34, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO III Disciplina dei procedimenti

Articolo 146

Poteri di vigilanza in caso di SCIA

1. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 145, comma 6, il comune adotta i provvedimenti previsti dal medesimo comma in presenza delle condizioni di cui all'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (1)

[2. Nei casi di SCIA relativa ad interventi di cui all'articolo 135, comma 1, lettere a), c), d) ed e), e comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) ed i), decorso il termine di trenta giorni di cui all'articolo 145, comma 6, possono essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori qualora ricorra uno dei seguenti casi:

a) in caso di falsità o mendacia delle asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA medesima;

b) in caso di difformità dell'intervento dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, degli strumenti urbanistici generali o dei regolamenti edilizi;

c) qualora dall'esecuzione dell'intervento consegua pericolo di danno per il patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.] (2)

3. L'adozione dei provvedimenti inibitori e sanzionatori di cui al comma 1, è subordinata all'accertamento, da parte del comune, dell'impossibilità di tutelare l'interesse pubblico protetto mediante conformazione dell'intervento segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune individua le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, l'intervento segnalato e ne ordina all'interessato l'esecuzione entro un termine perentorio, comunque, non inferiore a trenta giorni. (3)

4. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 3, il comune ordina la rimozione delle opere eseguite.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 61, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), il decorso del termine di cui all'articolo 145, comma 6, non preclude la potestà di controllo, anche a campione, del comune nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 193."

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 61, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(3) Le parole "comma 2", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "comma 1" dall'art. 61, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO III Disciplina dei procedimenti

Articolo 147

Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell'inizio lavori nella SCIA e nella CILA

1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 134, comma 2, e all'articolo 135, l'interessato richiede allo sportello unico di acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio. Tale istanza può essere presentata contestualmente alla SCIA. Ai fini dell'acquisizione di tali atti, lo sportello unico convoca una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della l. 241/1990, fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal d.p.r. n. 31/2017 (2)

2. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'esito positivo della conferenza di servizi di cui al comma 1. In caso di esito negativo di tale conferenza, la SCIA è priva di effetti. Restano fermi i poteri di vigilanza di cui all'articolo 146. (3)

2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla CILA di cui all'articolo 136, comma 4, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio. (4)

3. I comuni possono prevedere nel regolamento edilizio forme di istruttoria per una valutazione preliminare delle istanze. (1)

(1) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 20, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "Articolo 147 - Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell'inizio lavori nella SCIA".

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 20, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. L'interessato può richiedere allo sportello unico di acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio. Tale istanza può essere presentata contestualmente alla SCIA. Lo sportello unico trasmette tempestivamente all'interessato la comunicazione relativa alla acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non sono acquisiti entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, lo sportello unico può indire una conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990".

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 20, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi di cui al comma 1. Restano fermi i poteri di vigilanza di cui all'articolo 146".

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 20, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

Commissione edilizia

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), il comune può deliberare di istituire la commissione edilizia, determinando inoltre, ai sensi dell' articolo 4, comma 3, del d.l. 398/1993 convertito dalla l. 493/1993, i casi in cui la commissione deve essere sentita nel procedimento di rilascio del permesso di costruire.
2. I componenti elettivi della commissione edilizia sono professionisti scelti con procedura comparativa in base ad una terna proposta dagli ordini o collegi di appartenenza. Alla scadenza del mandato sono confermabili una sola volta. Essi non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni. (1)
3. Il responsabile del procedimento comunale partecipa alla seduta della commissione al solo fine di illustrare il progetto.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 62, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. I componenti elettivi della commissione edilizia sono professionisti scelti con procedura comparativa in base ad una terna proposta dagli ordini o collegi di appartenenza. Alla scadenza del mandato sono confermabili una sola volta. Essi non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.".

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO III Disciplina dei procedimenti

Articolo 149

Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità

1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati attestano la conformità dell'opera al progetto contenuto nel permesso di costruire o nella SCIA, o nelle varianti ad essi. (4)
2. L'attestazione di agibilità delle unità immobiliari assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche: (5)

- a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali;
- b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici; (6)
- c) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di [restauro e risanamento conservativo o di] ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso; (7)
- d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.

3. Nei casi di cui al comma 2, attestata la conformità di cui al comma 1, oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VII, capo II, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto avente titolo trasmette allo sportello unico:

- a) l'attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2;
- b) il certificato di collaudo statico di cui all'articolo 175, oppure, per gli interventi di cui all'articolo 175, comma 4 bis, la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
- c) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme igienico-sanitarie, alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e alle norme regolamentari regionali di cui all'articolo 141, comma 15;d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
- e) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente oppure, ove previsto, il certificato di collaudo degli stessi;
- f) la copia del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008 , ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione. (8)

3 bis. La mancata presentazione entro il termine prescritto della attestazione asseverata nei casi indicati al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro. (9)

3 ter. L'agibilità decorre dalla data in cui la attestazione asseverata perviene allo sportello unico, corredata della documentazione di cui al comma 3. (9)

4. Entro un anno dalla data in cui è pervenuta l'attestazione di cui al comma 3, l'azienda USL esegue ispezioni, anche a campione, per verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni. A tal fine il

comune fornisce periodicamente all'azienda USL le informazioni necessarie. Le ispezioni comprendono le dei requisiti igienico-sanitari, delle dichiarazioni di conformità degli impianti, della valutazione dei requisiti acustici passivi, delle norme per il superamento delle barriere architettoniche, nonché il controllo di conformità delle misure preventive e protettive realizzate sulle coperture ai sensi dell'articolo 141, comma 13. Sono comunque soggette a controllo ai fini dell'applicazione della l.r. 47/1991, le opere relative agli edifici e locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), c) e d) della stessa l.r. 47/1991. (1)

4 bis. Per la copertura dei costi necessari per le ispezioni previste al comma 4 è richiesto, al momento della trasmissione allo sportello unico dell'attestazione dell'agibilità, la corresponsione di un contributo destinato alle aziende unità sanitarie locali di importo massimo comunque non superiore ad euro 100, il cui ammontare è determinato, mediante deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) destinazione d'uso degli edifici o delle costruzioni da assoggettare ad ispezione;
- b) metri quadrati di superficie delle costruzioni o degli edifici oggetto dell'ispezione. (2) (3)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 63, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Entro un anno dalla data in cui è pervenuta l'attestazione di cui al comma 3, l'azienda USL esegue ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni. A tal fine il comune fornisce periodicamente all'azienda USL le informazioni necessarie. Le ispezioni comprendono le verifiche relative al rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche, nonché il controllo di conformità delle misure preventive e protettive realizzate sulle coperture ai sensi dell'articolo 141, comma 13. Sono comunque soggette a controllo ai fini dell'applicazione della l.r. 47/1991, le opere relative agli edifici e locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), c) e d) della stessa l.r. 47/1991."

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 63, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(3) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 21, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "Articolo 149 - Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di agibilità".

(4) La parola "certificano", contenuta nel presente comma, è stata così sostituita dalla seguente parola "attestano" dall'art. 21, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(5) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 21, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. La certificazione di

agibilità delle unità immobiliari attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche:".

(6) Le parole "restauro e risanamento conservativo," contenute nella presente lettera, sono state aggiunte dall'art. 21, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(7) Le parole contenute tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 21, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(8) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 21, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1, oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VII, capo II, l'agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche di cui all'articolo 141, comma 15. Al momento dell'attestazione, il professionista abilitato consegna allo sportello unico copia del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione. L'agibilità decorre dalla data in cui l'attestazione perviene allo sportello unico. La mancata presentazione dell'attestazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro.".

(9) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 21, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO III Disciplina dei procedimenti

Articolo 150

Agibilità parziale

1. La attestazione asseverata di agibilità di cui all'articolo 149, può essere trasmessa anche: (1)

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

(1) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 22, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Il certificato di agibilità di cui all'articolo 149, può essere trasmesso anche:".

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO IV Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica

Articolo 151

Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, l'esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice può essere delegato dalla Regione:

a) alle province o alla città metropolitana;

b) agli enti parco;

[c) ai comuni associati, purché ricadenti nello stesso ambito paesaggistico individuato dal PIT;] (1)

d) ai comuni singoli o associati, purché dotati di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico- scientifiche. (2)

2. La funzione di cui al comma 1, è delegata con deliberazione del Consiglio regionale.

(1) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 23, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(2) Le parole "o associati", contenute nella presente lettera, sono state aggiunte dall'art. 23, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

Articolo 152

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

1. I soggetti di cui all'articolo 151 esercitano la funzione autorizzatoria in conformità con le disposizioni degli articoli 146, 153 e 154 del Codice dalla scadenza del termine di cui all'articolo 159, comma 1, del Codice medesimo.
 2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono delle commissioni per il paesaggio di cui all'articolo 153, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del Codice.
 3. Il responsabile del procedimento amministrativo in materia urbanistico-edilizia non può essere responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica.
-

Articolo 153

Commissione per il paesaggio

1. Per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 152, i soggetti di cui all'articolo 151 istituiscono, anche in forma associata, una commissione denominata commissione per il paesaggio.
2. La commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti di cui al comma 6, nominati attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili.
3. La commissione esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito del procedimento disciplinato dall'articolo 146 del Codice. (3)
- 3 bis. Con riferimento agli interventi e alle opere soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del d.p.r. 31/2017, il parere della commissione non è obbligatorio. (4)
4. La commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

5. I membri della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti dei soggetti di cui all'articolo 151. Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni. (1)

5 bis. Il divieto di nomina come membro della commissione è relativo all'intero ambito dell'unione per i soggetti già precedentemente nominati per un singolo comune, prima della costituzione dell'unione stessa. (5)

6. In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;

b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali. con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie; (2)

c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.

7. Le deliberazioni di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sono corredate dei curricula e degli esiti motivati della valutazione comparativa effettuata ai sensi del comma 2, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 6, nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

8. Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L'importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, L.R. 20.04.2015, n. 49 (B.U.R. 24.04.2015, n. 24) con decorrenza dal 09.05.2015. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. I membri della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti

dei soggetti di cui all'articolo 151. Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni."

(2) La presente lettera, prima modificata dall'art. 4, L.R. 20.04.2015, n. 49 (B.U.R. 24.04.2015, n. 24), è stata da ultimo così modificata dall'art. 64, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali. con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;"

(3) Le parole "nell'ambito del procedimento disciplinato dall'articolo 146 del Codice", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 24, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 24, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 73, L.R. 07.01.2019, n. 3 (B.U.R. 11.01.2019, n. 3) con decorrenza dal 26.01.2019.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO IV Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica

Articolo 154

Vigilanza regionale sull'esercizio delle competenze in materia di paesaggio

1. Ai sensi dell'articolo 155 del Codice, la Regione vigila sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 151 per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio.

2. Nell'esercizio del potere di vigilanza di cui al comma 1, in caso di rilevata inottemperanza o inerzia dei soggetti delegati, la Regione provvede allo svolgimento della funzione autorizzatoria.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO IV Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica

Articolo 155

Sanzioni

1. La mancata osservanza delle disposizioni in materia paesaggistica determina l'applicazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 151, delle sanzioni previste nella parte IV, titolo I, capo II, del Codice.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 156

Controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. Esclusioni dai controlli

1. Il presente capo disciplina le funzioni in materia di costruzioni in zone dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 158.

2. Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del d.p.r. 380/2001, sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, le opere e gli interventi di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità, di seguito indicati:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) opere e manufatti di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), numeri da 1 a 6;

c) ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie elencate nelle lettere a) e b).

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 157

Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture

1. In base a quanto disposto dall'articolo 93 del d.lgs. 112/1998, l'attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette opere, non si applicano gli articoli 167, 168, 169 e 170.

2. In base a quanto disposto dall'articolo 98 del d.lgs. 112/1998, l'attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle strade e sulle autostrade e relative pertinenze la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 98, comma 1, lettera a), e comma 3, lettere c), d) ed e), del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette strade, autostrade e relative pertinenze non si applicano gli articoli 167, 168, 169 e 170.

3. In base a quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs 112/1998, l'attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette opere non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 167, 168, 169 e 170.

4. In base a quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) bb) del d.lgs 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali l'attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere inerenti:

a) trasporti ad impianti fissi di interesse nazionale;

b) rete ferroviaria di interesse nazionale;

c) porti di rilievo nazionale ed internazionale.

Con riferimento a dette opere non si applicano gli articoli 167, 168, 169 e 170.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 158

Opere assoggettate alla disciplina antisismica. Individuazione delle zone sismiche e determinazione dei valori differenziati del grado di

sismicità

1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3, sono assoggettate, anche con riguardo ai loro aggiornamenti, alle specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
 2. I criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, secondo quanto previsto dall'articolo 83 del d.p.r. 380/2001.
 3. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente capo, la Giunta regionale provvede, sentite le province e i comuni interessati, alla individuazione delle zone dichiarate sismiche, nonché alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.
-

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 159

Contenuto delle norme tecniche

[1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 158, comma 1, elaborate sulla base dei criteri generali indicati dallo stesso articolo 158, comma 2, e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:

- a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
- b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
- c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
- d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
- e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 75, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 160

Azioni sismiche

[1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle lettere a), b), c) e d), e definiti dalle norme tecniche di cui all'articolo 158, comma 1:

a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;

b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;

c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui all'articolo 158, comma 1;

d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 158, comma 1.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 75, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

Articolo 161

Verifica delle strutture

[1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 160, è effettuata dal progettista dell'opera tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

2. Gli accertamenti sugli elementi resistenti dell'intera struttura di cui al comma 1, sono compiuti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 75, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 162

Accertamenti sui terreni di fondazione

[1. Costituiscono oggetto di specifico accertamento da parte del progettista dell'opera che deve essere realizzata in zone sismiche, definite ai sensi dell'articolo 158, le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione.

2. Sono terreni di fondazione oggetto dagli accertamenti di cui al comma 1, i terreni che costituiscono il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi.

3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti di cui al comma 1, sono estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 75, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 163

Verifica delle fondazioni

[1. I calcoli di stabilità del complesso terreno - opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 158, comma 1.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 75, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 164

Sopraelevazioni

1. E' consentita, nel rispetto dei piani operativi e dei regolamenti edilizi vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge e alle disposizioni speciali concernenti tale tipologia di edifici.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 167 e 169, le sopraelevazioni di cui al presente articolo sono consentite solo previa certificazione del progettista che specifica l'idoneità della

struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

3. La certificazione di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001, non è necessaria ai fini dell'autorizzazione per l'inizio dei lavori.

4. La certificazione di cui al comma 2, è presentata dal richiedente al comune al momento della richiesta del permesso di costruire o al momento della presentazione della SCIA.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 165

Riparazioni

[1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza rispetto alle azioni sismiche di cui agli articoli 160, 161, 162 e 163.

2. I criteri per le riparazioni sono dettati con le norme tecniche di cui all'articolo 158, comma 1.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 75, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 166

Edifici di speciale importanza artistica

[1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale, o che abbiano, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di proprietà privata, restano ferme le disposizioni di cui al Codice.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 75, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 167

Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti

1. Fermo restando l'obbligo dei titoli abilitativi non si possono iniziare i lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a), del d.p.r. 380/2001, senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente.
2. Con la richiesta di autorizzazione, da presentare allo sportello unico in via telematica, sono trasmessi:
 - a) il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
 - b) l'asseverazione di cui all'articolo 173.
3. Il progetto trasmesso con la richiesta di autorizzazione è esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione, sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. La trasmissione della richiesta e del relativo progetto allegato nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se sottoscritta dal costruttore.
5. I lavori per la realizzazione degli interventi sono diretti da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze. (1)

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 65, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 36, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Articolo 167 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori nelle zone sismiche

1. Non si possono iniziare i lavori di costruzione, riparazione o sopraelevazione senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in tutte le zone sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate negli atti di cui all'articolo 158, commi 2 e 3.
 2. Per la realizzazione degli interventi edilizi di cui al presente articolo, resta fermo l'obbligo di conseguire i necessari titoli abilitativi che possono essere richiesti e rilasciati anche prima dell'autorizzazione di cui al comma 1.
 3. I lavori sono diretti, nei limiti delle rispettive competenze, da professionisti iscritti nei relativi albi.
 4. La richiesta di autorizzazione comprende:
 - a) il progetto, in duplice copia, debitamente firmato da professionisti iscritti nei relativi albi, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori; b) la dichiarazione di cui all'articolo 173;
 - c) la relazione di calcolo, asseverata dal progettista;
 - d) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 171, comma 1.
 5. Il progetto trasmesso con la richiesta di autorizzazione deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
 6. Per le opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, la presentazione del progetto nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se effettuata dal costruttore."
-

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 168

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 167, la struttura regionale competente verifica i progetti delle opere, accertando la corretta applicazione delle norme tecniche e dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere stesse.

2. La verifica sui progetti è svolta considerando:

a) la completezza del progetto ai fini della sua realizzabilità;

b) il rispetto delle norme tecniche delle costruzioni, con particolare riferimento alla corretta impostazione generale del progetto.

3. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta ed è trasmessa al richiedente per via telematica.

4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono prescritti anche per le varianti comportanti mutamenti sostanziali alle strutture portanti che, nel corso dei lavori, si intenda apportare al progetto originario. (1)

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 66, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 37, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Articolo 168 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale

1. Nelle zone di cui all'articolo 167, l'interessato presenta la richiesta di autorizzazione alla struttura regionale competente tramite lo sportello unico.

2. La struttura regionale competente verifica i progetti delle opere ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 167, accertando la corretta applicazione delle norme tecniche e dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere stesse.

3. La verifica sui progetti, preso atto della relazione di calcolo asseverata dal progettista, è svolta considerando:

a) l'idoneità del sito e della scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica;

b) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni realizzate in zona sismica;

c) la congruità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta ed è trasmessa al richiedente ed allo sportello unico [subito dopo il rilascio].

5. Salvo quanto previsto al comma 8, gli adempimenti di cui al presente articolo sono prescritti anche per le varianti le quali comportino mutamenti sostanziali alle strutture portanti e che, nel corso dei lavori, si intenda apportare al progetto originario presentato alla struttura regionale competente.

6. Salvo quanto previsto al comma 8, le varianti che non comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti e che, nel corso dei lavori si intenda apportare al progetto originario presentato, sono assoggettate al mero preavviso scritto con contestuale deposito del progetto.

7. Per varianti che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti si intendono quelle, individuate con il regolamento di cui all'articolo 181, che producono una significativa modifica al comportamento strutturale del progetto originario.

8. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 181, è necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione per tutte le varianti che, nel corso dei lavori, si intenda apportare al progetto originario presentato alla struttura regionale competente."

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 169

Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza

1. Fermo restando l'obbligo dei titoli abilitativi, relativamente agli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001, non si possono iniziare i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione, senza darne preavviso allo sportello unico in via telematica, trasmettendo contestualmente il progetto.

2. Unitamente all'istanza di preavviso, da presentare allo sportello unico in via telematica, sono trasmessi:

a) il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;

b) l'asseverazione di cui all'articolo 173.

3. Il progetto trasmesso con l'istanza di preavviso è esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione, sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

4. La trasmissione dell'istanza di preavviso e del relativo progetto allegato nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se sottoscritta dal costruttore.

5. I lavori per la realizzazione degli interventi sono diretti un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze. (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 38, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Articolo 169 - Verifiche nelle zone a bassa sismicità

1. Fermo restando l'obbligo dei titoli abilitativi all'intervento edilizio, nelle zone classificate a bassa sismicità ai sensi degli atti di cui all'articolo 158, commi 2 e 3, non si possono iniziare i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione, senza darne preavviso, con contestuale deposito del progetto, alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico.
2. L'obbligo di dare il preavviso con contestuale deposito del progetto di cui al comma 1, sussiste anche con riferimento alle varianti che nel corso dei lavori si intenda apportare al progetto originario depositato.
3. Nelle zone di cui al presente articolo, la struttura regionale competente, preso atto della relazione di calcolo asseverata dal progettista, effettua attività di vigilanza e verifica, sia dei progetti che dei lavori in corso o ultimati mediante il metodo a campione, salvo quanto previsto al comma 4.
4. Qualora i lavori di nuova costruzione, adeguamento o miglioramento sismico abbiano ad oggetto opere di carattere strategico o rilevante, i progetti sono assoggettati obbligatoriamente a verifica."

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 170

Modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale relativamente ai progetti soggetti a deposito

1. Per gli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001, la struttura regionale competente trasmette, per via telematica, mediante lo sportello unico, l'attestazione di avvenuto deposito dei progetti, a seguito della verifica della completezza formale dell'istanza trasmessa.
2. L'attestazione di avvenuto deposito è rilasciata se, unitamente al preavviso di cui all'articolo 169, sono trasmessi:

a) il progetto debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;

b) l'asseverazione di cui all'articolo 173.

3. Relativamente agli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001, la struttura regionale competente effettua attività di vigilanza e verifica, sia dei progetti, sia dei lavori in corso, mediante il metodo a campione su base provinciale.

4. Relativamente agli interventi di cui al comma 3, la dimensione del campione di progetti da assoggettare alle verifiche è determinata mensilmente, nell'ambito di una percentuale che va da un massimo del 40 per cento ad un minimo dell'1 per cento del numero dei progetti depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio. Il numero di progetti del campione da assoggettare a controllo è arrotondato, per eccesso, al numero pari più prossimo. I progetti da assoggettare a controllo sono individuati mediante sorteggio, nella misura del 50 per cento tra quelli depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio e nella misura del restante 50 per cento tra quelli depositati nei precedenti dodici mesi, per i quali non sia ancora stata presentata la relazione sulle strutture ultimate di cui all'articolo 175.

5. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è stabilita con il regolamento di cui all'articolo 181 che differenzia la percentuale in misura proporzionale al grado di sismicità del sito in relazione a fasce di pericolosità.

6. Il sorteggio è effettuato dalla procedura informatica di acquisizione dei progetti ed avviene il primo giorno del mese successivo a quello a cui esso si riferisce ed è immediatamente reso noto agli interessati. Entro i sessanta giorni successivi è reso noto, agli interessati, l'esito della verifica effettuata sui progetti che costituiscono il campione.

7. I criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 181, tenuto conto della natura e delle caratteristiche degli interventi. (1)

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 67, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 39, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Articolo 170 - Procedimento per il deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità e modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale

1. Nelle zone a bassa sismicità la struttura regionale competente trasmette un attestato per l'avvenuto deposito dei progetti verificando la completezza formale dell'istanza.

2. L'attestato per l'avvenuto deposito è rilasciato se al preavviso di cui all'articolo 169, è allegato:

a) il progetto, in duplice copia e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;

b) la dichiarazione di cui all'articolo 173;

c) la relazione di calcolo asseverata dal progettista;

d) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 171, comma 2.

3. Il progetto trasmesso con il preavviso deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

4. Per le opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, la presentazione del progetto nei modi e nei termini indicati nel presente articolo, è valida anche agli effetti dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se effettuata dal costruttore.

5. La dimensione del campione da assoggettare alle verifiche di cui all'articolo 169, comma 3, è determinata mensilmente, nell'ambito di una percentuale che va da un massimo del 40 per cento ad un minimo dell'1 per cento dei progetti depositati nel mese precedente a quello in cui viene effettuato il sorteggio. La dimensione del campione è arrotondata, per eccesso, al numero pari più prossimo. Il campione da assoggettare a controllo è costituito dai progetti individuati mediante sorteggio, nella misura del 50 per cento tra quelli depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio e del restante 50 per cento nella misura tra quelli depositati nei precedenti dodici mesi, per i quali non sia ancora stata presentata la relazione sulle strutture ultimate di cui all'articolo 175.

6. Qualora, nel mese di riferimento di cui al comma 5, non siano stati depositati progetti da assoggettare a controllo a campione, sono comunque assoggettati a controllo almeno due progetti, da sorteggiare tra quelli presentati nei dodici mesi precedenti, con esclusione dei progetti già sorteggiati.

7. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è stabilita con il regolamento di cui all'articolo 181, comma 2, lettera f), che differenzia la percentuale in misura proporzionale al grado di sismicità del sito in relazione a fasce di pericolosità.

8. Il sorteggio avviene entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello a cui esso si riferisce ed è immediatamente reso noto. Entro i sessanta giorni successivi è reso noto, agli interessati, l'esito della verifica effettuata sui progetti che costituiscono il campione.

9. I criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 181, tenuto conto della natura e delle caratteristiche degli interventi.

10. L'esito della verifica obbligatoria delle opere di carattere strategico o rilevante di cui all'articolo 169, comma 4, è reso noto, agli interessati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della verifica stessa."

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 171

Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti

1. Per l'istruttoria della richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 167, è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo dell'attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente nonché del costo per la conservazione dei progetti, nella misura indicata nella tabella di cui all'allegato A della presente legge.
 2. Per l'istruttoria dei progetti assoggettati a deposito di cui all'articolo 169, è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo dell'attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente nonché del costo per la conservazione dei progetti, nella misura indicata nella tabella di cui all'allegato A della presente legge.
 3. Per l'istruttoria dell'accertamento di conformità in sanatoria nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità di cui all'articolo 182, è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo dell'attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente nonché del costo per la conservazione dei progetti, nella misura indicata nella tabella di cui all'allegato A della presente legge.
 4. Le modalità secondo cui effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono stabilite con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
 5. I contributi per le spese di istruttoria non sono corrisposti nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi o di miglioramento sismico preventivo ai sensi della legge regionale 30 luglio 1997, n. 56 (Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico).
 6. I contributi per le spese di istruttoria non sono altresì corrisposti nel caso di progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale.
-

Articolo 172

Responsabilità

1. Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni di cui al capo IV del d.p.r. 380/2001, nonché alle norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi dell'articolo 83 del medesimo decreto.

2. Il direttore dei lavori, al quale compete la verifica dell'adeguatezza del progetto alle prescrizioni di cui al comma 1, risponde inoltre, unitamente al costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, della corrispondenza dell'opera realizzata al progetto autorizzato o depositato, e delle eventuali varianti di esso. Tali soggetti hanno inoltre la responsabilità relativa:

- a) all'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali;
- b) all'osservanza inerente alla qualità dei materiali impiegati;
- c) alla posa in opera degli elementi prefabbricati. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 42, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Articolo 172 - Responsabilità

1. Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni di cui agli articoli 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169 e 170, nonché a tutte le prescrizioni di cui ai decreti ministeriali previsti dall'articolo 158.

2. Il direttore dei lavori, al quale compete la verifica della adeguatezza del progetto alle prescrizioni di cui al comma 1, risponde inoltre, unitamente al costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, della corrispondenza dell'opera realizzata al progetto depositato ai sensi dell'articolo 174, e delle eventuali varianti di esso. Tali soggetti hanno inoltre la responsabilità relativa all'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali, e quella inerente alla qualità dei materiali impiegati, e della posa in opera degli elementi prefabbricati."

Asseverazioni del progettista

1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al presente capo, il progetto esecutivo è corredato da una dichiarazione del progettista che asseveri:

- a) il rispetto delle norme tecniche delle costruzioni;
- b) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
- c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 43, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Articolo 173 - Elaborati progettuali e deposito dei progetti

1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al presente capo, il progetto esecutivo deve essere corredato da una dichiarazione nella quale il progettista asseveri:

- a) che il progetto sia stato redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente capo e nel rispetto delle norme tecniche contenute nei decreti ministeriali richiamati all'articolo 158;
- b) che, nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il progetto risulti classificato come progetto di adeguamento, di miglioramento oppure si tratti di intervento locale, anche di riparazione, in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche individuate all'articolo 158, comma 1;
- c) che gli elaborati progettuali possiedano i requisiti di completezza specificati dal regolamento di cui all'articolo 181;
- d) che siano state rispettate le prescrizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica con riferimento alla fattibilità degli interventi a seguito delle indagini geologico-tecniche;
- e) la zona sismica dove deve essere realizzato l'intervento e, con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità, la fascia di pericolosità del sito ove essi devono essere realizzati.

2. Con la dichiarazione resa ai sensi del comma 1, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità."

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 174

Realizzazione dei lavori

1. Dal giorno dell'inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, sono conservati nei cantieri:
 - a) l'autorizzazione di cui all'articolo 168 oppure l'attestazione di deposito di cui all'articolo 170;
 - b) una copia cartacea degli atti progettuali trasmessi, firmata dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice;
 - c) il giornale dei lavori strutturali stessi.
2. Il giornale dei lavori strutturali descrive le fasi di esecuzione dell'opera, secondo la loro cronologia, con foto e descrizioni, con particolare riferimento alle opere non più ispezionabili.
3. Della conservazione e della regolare tenuta dei predetti documenti, che sono sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile l'impresa. Il direttore dei lavori è altresì tenuto a vistare periodicamente, e in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori strutturali.
4. A struttura ultimata e, comunque, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, il direttore dei lavori trasmette allo sportello unico la relazione di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 170 bis per gli interventi privi di rilevanza.
5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa allo sportello unico, unitamente ai certificati sui materiali di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2011 e al giornale dei lavori strutturali. (1)

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 68, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 44, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Articolo 174 - Realizzazione dei lavori

1. Dal giorno dell'inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, sono conservati nei cantieri l'attestazione di deposito o l'autorizzazione, una copia cartacea degli atti progettuali trasmessi

firmata dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice, o una copia vistata dal direttore dei lavori nonché un giornale dei lavori stessi.

2. Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti, che sono sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile l'impresa. Il direttore dei lavori è altresì tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

3. A struttura ultimata la relazione prevista dall'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 è redatta dal direttore dei lavori, in duplice copia, anche nel caso in cui siano state impiegate strutture diverse da quelle in conglomerato cementizio armato o in metallo.

4. La relazione di cui al comma 3, è trasmessa, unitamente ai certificati sui materiali di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 e al giornale dei lavori, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori relativi alla struttura, presso la struttura regionale competente. ".

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 175

Ultimazione dei lavori e utilizzazione delle opere

1. Il collaudatore e il direttore dei lavori provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza, a redigere la relazione sulle strutture ultimate, ed a rilasciare il relativo certificato di rispondenza, nonché quello di collaudo. Tali atti attestano la conformità del progetto e dell'opera alle prescrizioni antisismiche, ed alle prescrizioni relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica di cui alla parte II, capo II, del d.p.r. 380/2001.

2. I lavori sono ultimati entro il termine di efficacia del permesso a costruire di cui all'articolo 133, comma 3, oppure entro il termine di efficacia della SCIA di cui all'articolo 145, comma 5.

3. I termini per l'ultimazione dei lavori sono prorogati nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 133, comma 3, e dall'articolo 145, comma 5.

4. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini di cui ai commi 2 e 3, l'interessato richiede una nuova autorizzazione ai sensi degli articoli 167 e 168 o provvede con preavviso di deposito ai sensi degli articoli 169 e 170 per la parte non ultimata.

4 bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare

esecuzione resa dal direttore dei lavori. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 27, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 176

Accertamento delle violazioni

1. I soggetti indicati all'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, appena accertato un fatto costituente violazione delle norme contenute nel presente capo, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente alla struttura regionale competente.
 2. Il dirigente della struttura regionale competente, dopo aver svolto, se necessari, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.
-

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 177

Sospensione dei lavori

1. Il dirigente della struttura regionale competente, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 176, comma 2, ordina, con decreto motivato, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto di cui al comma 1, è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

4. Qualora non si sia provveduto al ripristino dei luoghi o alla demolizione, in seguito a sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il dirigente della struttura regionale competente provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del responsabile della violazione.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 178

Competenze della Regione

1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il dirigente della struttura regionale competente ordina, con provvedimento definitivo, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui all'articolo 158, comma 1, e di quelle previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, oppure l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
 2. In caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 1, si applica l'articolo 177, comma 4.
-

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 179

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche

1. I soggetti indicati all'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, nelle zone sismiche individuate ai sensi dell'articolo 158, abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 167 oppure di cui all'articolo 169.
 2. I tecnici della struttura regionale competente devono accertare altresì che le costruzioni, le riparazioni e le ricostruzioni procedano in conformità con le disposizioni del presente capo.
-

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 180

Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione

[1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, alla struttura regionale competente.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 75, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VI Disciplina dell'attività edilizia - CAPO V Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Articolo 181

Regolamenti

1. La Regione approva uno o più regolamenti aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e di verifica sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni, previsti dal presente capo.
2. Il regolamento o i regolamenti di cui al comma 1, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 94 bis, comma 5, del d.p.r. 380/2001, individuano in particolare:
 - a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali da allegare al progetto;
 - b) le modalità di trasmissione dei progetti, comprensivi dei loro elaborati, concernenti le opere assoggettate al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 167 e al preavviso di deposito ai sensi dell'articolo 169;
 - c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al progetto;
 - d) le varianti non sostanziali ai progetti già autorizzati o depositati, ai sensi dell'articolo 170 ter;
 - e) interventi per la realizzazione di nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, da assoggettare all'autorizzazione di cui all'articolo 167;

- f) gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 170 bis;
- g) gli edifici strategici e rilevanti da assoggettare ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 167;
- h) la dimensione del campione, ai fini della verifica dei progetti depositati ai sensi dell'articolo 170, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato;
- i) le piccole modifiche, prive di rilevanza, eseguite in corso d'opera e non configurabili come varianti al progetto. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 45, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Articolo 181 - Regolamenti

1. La Regione approva uno o più regolamenti aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e di verifica sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico previsti dal presente capo.
2. Il regolamento o i regolamenti di cui al comma 1, individuano in particolare:
 - a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali che devono essere allegati al progetto;
 - b) le modalità di presentazione dei progetti, comprensivi dei loro elaborati, concernenti le opere assoggettate al procedimento di autorizzazione per le zone sismiche ai sensi dell'articolo 167 e al procedimento di deposito per le zone a bassa sismicità ai sensi dell'articolo 169;
 - c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla SCIA;
 - d) le varianti, che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti, ai sensi dell'articolo 168, comma 7;
 - e) gli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità da assoggettare alla verifica obbligatoria ai sensi dell'articolo 169, comma 4;
 - f) la dimensione del campione e la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato."

Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità

1. Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 209, per le opere realizzate o in corso di realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto deposito, e che risultano conformi alla normativa tecnica, l'interessato trasmette alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico: (1)

a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l'istanza di deposito in sanatoria e la documentazione tecnica relativa alle opere da sanare;

b) la certificazione di rispondenza delle opere alla normativa tecnica ed il certificato di collaudo, laddove richiesto dalla normativa medesima.

2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione in sanatoria oppure l'attestato di avvenuto deposito in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa istanza. Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale competente trasmette tali atti al comune ai fini del rilascio dei titoli in sanatoria o ai fini delle verifiche di propria competenza nel caso di SCIA in sanatoria, fermo restando quanto previsto al comma 3. (2)

3. Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 209, per le opere realizzate, o in corso di realizzazione, nei comuni già classificati sismici in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto deposito e che, a seguito del procedimento di cui ai commi 1 e 2, non risultino conformi alla normativa tecnica, il comune respinge l'istanza, oppure, previo accertamento della conformità dell'intervento realizzato alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda, ed ove ritenuto tecnicamente possibile, ordina all'interessato l'adeguamento delle opere alla normativa tecnica nel rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica vigente, assegnando un termine congruo per l'esecuzione dei necessari interventi. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune respinge l'istanza di accertamento di conformità in sanatoria.

4. Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l'adeguamento dell'opera alla normativa tecnica, l'interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l'istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell'ottemperanza all'ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l'interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Accertata l'avvenuta ottemperanza all'ordinanza, il Comune rilascia il permesso di costruire o l'attestazione di conformità in sanatoria.

5. Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 209, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l'interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica, rilasciato dal professionista abilitato. Relativamente a tali opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono presentati.

(1) Le parole ", tramite lo sportello unico:", contenute nel presente alinea, sono state aggiunte dall'art. 69, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 46, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa istanza, oppure l'attestato di avvenuto deposito in sanatoria nei quindici giorni successivi alla medesima data. Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale competente trasmette tali atti al comune ai fini del rilascio del permesso di costruire o dell'attestazione di conformità in sanatoria, fermo restando quanto previsto al comma 3."

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO I Tipologia e corresponsione dei contributi

Articolo 183

Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d'uso

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 184, comma 1 e dall'articolo 185, il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione secondo le modalità indicate nel presente titolo.

1 bis. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 184, comma 1, il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di cui all'articolo 134, comma 1, lettera e bis), eseguiti in assenza di opere edilizie o correlati ad interventi di restauro e risanamento conservativo. (3)

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 184, comma 1 e dall'articolo 185, la SCIA comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione ad

eccezione dei seguenti interventi, per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione:

a) interventi di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), ove comportanti aumento del numero delle unità immobiliari;

b) interventi di cui all'articolo 135, comma 2, lettere d) ed e);

b bis) interventi di cui all'articolo 134, comma 2. (1)

3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 136, comma 2, lettera a), e gli interventi di restauro di cui all'articolo 136, comma 2, lettera a bis), ove comportanti aumento della superficie utile dell'immobile, [nonché i mutamenti di destinazione d'uso eseguiti in assenza di opere edilizie,] limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per le fattispecie di cui al presente comma, il contributo è determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 191, comma 6. (2)

(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 70, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(2) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 70, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), poi sostituito dall'art. 28, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stato da ultimo così modificato dall'art. 47, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 136, comma 2, lettera a), e gli interventi di restauro di cui all'articolo 136, comma 2, lettera a bis), ove comportanti aumento della superficie utile dell'immobile, nonché i mutamenti di destinazione d'uso eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per le fattispecie di cui al presente comma, il contributo è determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 191, comma 6.".

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 47, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

Determinazione degli oneri di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:

a) aumento delle superfici utili [abitabili o agibili] degli edifici, come definite dal regolamento di cui all'articolo 216; (1)

b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;

c) aumento del numero di unità immobiliari fermo restando quanto previsto all'articolo 183, comma 3. (2)

[2. Ai sensi della presente legge, per superficie utile si intende la superficie effettivamente calpestabile, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte, finestre e scale, corrispondente alla somma della superficie utile abitabile o agibile e della superficie non residenziale o accessoria, come definite dal regolamento di cui all'articolo 216.] (3)

3. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'articolo 62, alle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici, nonché alle opere di infrastrutturazione generale comunque a carico del comune.

4. Con deliberazione, il Consiglio regionale individua:

a) le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori;

b) i criteri generali per l'erogazione del contributo di cui alla lettera a).

5. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sugli interventi di cui al presente articolo.

5 bis. Con la deliberazione di cui al comma 5, vengono definite altresì le modalità di attuazione delle disposizioni introdotte con l'articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001 (4)

6. La Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni la determinazione degli oneri di cui al comma 5, previa comunicazione alla commissione consiliare competente.

7. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al comma 6, si applica annualmente l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) determinato dall'Istituto nazionale di statistica

(ISTAT). Dal 1° gennaio di ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base dei più recenti dati ISTAT disponibili dell'indice.

8. Gli aggiornamenti di cui ai commi 6 e 7, si applicano senza ulteriori atti alle istanze, segnalazioni e comunicazioni presentate successivamente al 1° gennaio dell'anno seguente.

(1) La presente lettera, prima sostituita dall'art. 71, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stata da ultimo così modificato dall'art. 48, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "a) aumento delle superfici utili abitabili o agibili degli edifici, come definite dal regolamento di cui all'articolo 216;"

(2) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 71, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "c) aumento del numero di unità immobiliari."

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 71, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(4) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 71, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così modificato dall'art. 29, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "5 bis. Con la deliberazione di cui al comma 5, vengono definite altresì le modalità di attuazione delle disposizioni introdotte con l'articolo 16 del d.l. 133/2014 convertito dalla l. 164/2014.":

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO I Tipologia e corresponsione dei contributi

Articolo 185

Determinazione del costo di costruzione

1. Il costo di costruzione di cui all'articolo 183, comma 1, per i nuovi edifici è determinato ogni cinque anni con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti in base alle norme statali in materia.

2. La Giunta regionale con deliberazione identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al comma 1, oppure in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed automaticamente, in ragione dell'indice del costo di costruzione determinato dall'ISTAT. Dal 1° gennaio di ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base dei più recenti dati disponibili dell'indice.

4. Il contributo afferente al permesso di costruire o alla SCIA presentata ai sensi dell'articolo 134, comma 2, comprende una quota del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, sulla base di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. (2)

5. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, il comune può determinare costi di costruzione come quota percentuale dell'importo relativo alle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione degli interventi effettuata dallo stesso comune, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001. (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 72, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, il comune può determinare costi di costruzione come quota percentuale dell'importo relativo alle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione degli interventi effettuata dallo stesso comune.".

(2) Le parole "o alla SCIA presentata ai sensi dell'articolo 134, comma 2," contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 30, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO I Tipologia e corresponsione dei contributi

Articolo 186

Edilizia convenzionata

1. Per gli interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.p.r. 380/2001, il contributo di cui all'articolo 183 è ridotto alla sola quota di cui all'articolo 184, applicata nella misura minima stabilita dal comune, qualora l'interessato si impegni,

a mezzo di una convenzione stipulata con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati nel rispetto della convenzione tipo prevista dall'articolo 187.

2. Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma 1, in tal caso, sono descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

3. Può tenere luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione oppure ad eseguire direttamente le opere stesse.

4. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese dell'interessato.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO I Tipologia e corresponsione dei contributi

Articolo 187

Convenzione tipo

1. In relazione agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 186, con deliberazione della Giunta regionale è approvata una convenzione tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali devono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo, in ordine essenzialmente:

a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma 1, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) alla durata di validità della convenzione non superiore a trenta e non inferiore a venti anni;

e) alla determinazione del costo delle aree in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione di cui all'articolo 183.

2. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del comma 1, sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

3. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO I Tipologia e corresponsione dei contributi

Articolo 188

Permesso di costruire e SCIA a titolo gratuito

1. Il contributo di cui all'articolo 183 non è dovuto nei seguenti casi:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi della vigente normativa;

b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai soggetti competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, previa in questo caso, la stipula di convenzione con il comune che assicuri l'interesse pubblico;

c) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati in occasione di pubbliche calamità;

d) per la realizzazione degli spazi di parcheggio e delle autorimesse pertinenziali all'interno dei perimetri dei centri abitati.

2. La quota di contributo relativa al costo di costruzione non è dovuta nei seguenti casi:

a) per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato;

b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento della superficie utile [abitabile] preesistente, di edifici unifamiliari. E' facoltà del comune disciplinare, nel regolamento edilizio, le caratteristiche di edificio unifamiliare, sulla base di criteri di abitabilità di un nucleo familiare medio; (1)

c) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

d) per gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento delle superfici utili [abitabili] e mutamento della destinazione d'uso, quando l'interessato si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere agli oneri di urbanizzazione. Il comune disciplina i casi di esonero motivato dal contributo non condizionato alla sottoscrizione della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo. (2)

3. Il contributo di cui all'articolo 183, non è dovuto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, come individuate dal l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per le esigenze dei disabili.

(1) La parola "abitabile", contenuta nel presente comma, prima aggiunta dall'art. 73, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stata da ultimo soppressa dall'art. 49, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

(2) La parola "abitabili", contenuta nel presente comma, prima aggiunta dall'art. 73, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stata da ultimo soppressa dall'art. 49, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO I Tipologia e corresponsione dei contributi

Articolo 189

Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza

1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L'incidenza di tali opere è stabilita con atto del comune in base a parametri che la Regione definisce in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere

di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 184, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi da parte del comune in relazione ai diversi tipi di attività.

3. Qualora la destinazione d'uso delle costruzioni o impianti indicati nei commi 1 e 2, nonché delle opere di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a), sia comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione d'uso, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO I Tipologia e corresponsione dei contributi

Articolo 190

Versamento del contributo

1. Il contributo di cui all'articolo 183, è corrisposto al comune all'atto del ritiro del permesso di costruire oppure, nel caso di SCIA o di comunicazione di attività edilizia libera onerosa, al momento della presentazione della stessa.
 2. Il contributo di cui al comma 1, è calcolato dal comune all'atto del rilascio del provvedimento di permesso di costruire o, nel caso di SCIA o di comunicazione di attività edilizia libera, è calcolato dal progettista abilitato al momento della presentazione della stessa.
 3. Il contributo può essere rateizzato in non più di sei rate semestrali. In tale ipotesi, gli obbligati sono tenuti a prestare al comune idonee garanzie fideiussorie.
-

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO I Tipologia e corresponsione dei contributi

Articolo 191

Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune

1. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 184, comma 5, il comune determina, per le diverse parti del proprio territorio, l'incidenza degli oneri relativi alle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori:

- a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle tabelle regionali;
- b) entità degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione previsti dai programmi poliennali delle opere pubbliche comunali;
- c) tipologie degli interventi di recupero, garantendo la differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, anziché quelli di nuova costruzione anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001; (1)
- d) destinazioni d'uso;
- e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle diverse parti del territorio comunale.

2. Le determinazioni comunali di cui al comma 1 danno conto in modo esplicito dell'incidenza dei singoli fattori e non possono determinare variazioni superiori al 90 per cento dei valori medi definiti in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 184, comma 5.

3. Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 117, il contributo di cui all'articolo 183 è commisurato alla sola quota di cui all'articolo 184 ed è assorbente del costo delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 35, comma 8, lettera a), e comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).

4. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all'articolo 118, sono realizzati a titolo gratuito, fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali, per le quali si applica l'articolo 189, comma 2. Gli oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati, per l'intero, nel costo relativo alla cessione dell'area in proprietà o alla concessione in diritto di superficie. Nel costo suddetto è altresì computata l'incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale incidenza è determinata dal comune sulla base dei parametri della tabella approvata con deliberazione della Giunta regionale e soggetti agli aggiornamenti di cui all'articolo 184.

5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere

di urbanizzazione primaria sono eseguite a cura dei privati proponenti. In tal caso, la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non è più dovuta.

6. In caso di incremento dei carichi urbanistici, il mutamento di destinazione d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nella misura stabilita dal comune. (3)

7. Gli oneri di cui al comma 6, non possono in ogni caso superare quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. I comuni, con la disciplina di cui all'articolo 98, possono individuare fattispecie e zone in cui, al fine di agevolare il riequilibrio funzionale o salvaguardare attività di interesse sociale o culturale, il mutamento di destinazione d'uso avviene a titolo gratuito.

8. I comuni, contestualmente alla disciplina di cui all'articolo 98 o con apposito atto, definiscono mediante specifiche tabelle l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione:

- a) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica;
- b) alle destinazioni d'uso regolamentate che comportano aumento dei carichi urbanistici;
- c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

9. Al di fuori dei casi di gratuità di cui all'articolo 188, il comune determina l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 183, quando l'intervento sia relativo a:

- a) immobili soggetti alla disciplina del titolo IV, capo III;
- b) ogni altro tipo di immobile per il quale il contributo non sia altrimenti determinato.

10. Ai fini del presente articolo i volumi e le superfici sono calcolati [secondo le norme degli strumenti della pianificazione urbanistica oppure dei regolamenti edilizi comunali,] nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 216. (4)

11. A scomputo totale o parziale del contributo, ai fini del rilascio del permesso di costruire o ai fini della presentazione della SCIA, è facoltà dell'interessato obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio del comune.

12. Nell'ambito dei piani attuativi di cui al titolo V, capo II, dei progetti unitari convenzionati di cui all'articolo 121, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento della pianificazione urbanistica comunale, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 62, comma 4, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, funzionali

all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, può essere effettuata direttamente dal soggetto avente titolo alla realizzazione dell'intervento medesimo. (2)

13. I comuni applicano la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità dei nuovi edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalla normativa di riferimento in una misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 70 per cento.

14. Con la deliberazione di cui all'articolo 184, comma 5, la Giunta regionale determina i criteri con cui i comuni applicano la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria di cui al comma 13, nonché la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di rigenerazione urbana e la riduzione degli oneri di cui all'articolo 220, comma 1.

15. Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.

(1) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 74, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "c) tipologie degli interventi di recupero, garantendo la differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, anziché quelli di nuova costruzione;"

(2) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 74, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così modificato dall'art. 31, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "12. Nell'ambito dei piani attuativi di cui al titolo V, capo II, dei progetti unitari convenzionati di cui all'articolo 121, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento della pianificazione urbanistica comunale, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 62, comma 4, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è effettuata direttamente dal titolare del permesso di costruire."

(3) Il presente comma, prima modificato dall'art. 31, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 50, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "

6. In caso di incremento dei carichi urbanistici, il mutamento di destinazione d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nella misura stabilita dal comune. La corresponsione del contributo è dovuta:

a) al momento della presentazione della SCIA nei casi di cui all'articolo 135, comma 2, lettera e bis);

[b) al momento della trasmissione della comunicazione nei casi di cui all'articolo 136, comma 2, lettera g);]

c) a far data dall'intervenuto mutamento nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), ed è accompagnata dall'identificazione dell'immobile o dell'unità immobiliare interessata.".

(4) Le parole contenute tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 31, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II Vigilanza e sanzioni

Articolo 192

Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli articoli 184 e 185 comporta:
(1)

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui al comma 1, non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato, gli aumenti di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c), il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.

5. Qualora siano state prestate garanzie fideiussorie che consentano l'escussione immediata e diretta per ciascuna rata, il comune riscuote gli importi dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento e non si applica la sanzione di cui al presente articolo.

(1) Le parole "articoli 184 e 195", contenute nel presente alinea, sono state così sostituite dalle seguenti parole "articoli 184 e 185" dall'art. 75, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

**TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II
Vigilanza e sanzioni**

Articolo 193

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

1. Nel rispetto della normativa statale e regionale, il comune esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza:

a) alle norme di legge e di regolamento;

b) alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione territoriale degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali e del regolamento edilizio;

c) alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire o nella SCIA.

2. Quando il comune accerta l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici oppure ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla l. 167/1962, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui alla l.r. 39/2000, alla legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico) o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree sottoposte alla disciplina del Codice, il comune ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

3. Le misure di cui al comma 2, si applicano anche quando il comune accerta, in una delle aree soggette ai vincoli indicati al medesimo comma 2:

a) l'inizio o l'esecuzione di uno degli interventi di attività edilizia libera di cui all'articolo 136;

b) l'assenza dei presupposti di cui all'articolo 136, comma 1.

4. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia constatata dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su segnalazione dei cittadini, l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 1, il comune ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui agli articoli del presente capo, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

5. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il corrispondente titolo abilitativo o la sua riproduzione in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del d.p.r. 445/2000, oppure non sia apposto il prescritto cartello, oppure in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, alla provincia e al comune che verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

6. In caso d'inerzia protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo oppure protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 4, la provincia, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria.

7. Nei territori disciplinati dai piani dei parchi regionali soggetti al vincolo paesaggistico, tutte le funzioni di vigilanza attribuite al comune dal presente articolo sono svolte dall'ente parco. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse nelle aree contigue sono riscossi dall'ente parco ed impiegati per opere ed interventi di tutela ambientale da definire d'intesa con i comuni interessati.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II Vigilanza e sanzioni

Articolo 194

Vigilanza su opere di amministrazioni statali

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 193, il comune informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti previsti dallo stesso articolo 193.

**TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II
Vigilanza e sanzioni**

Articolo 195

**Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del
direttore dei lavori**

1. Ai fini della disciplina delle responsabilità dei titolari di permesso di costruire o di SCIA, dei committenti, costruttori e direttori dei lavori, si applica l'articolo 29 del d.p.r. 380/2001.

**TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II
Vigilanza e sanzioni**

Articolo 196

**Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con variazioni essenziali**

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso di costruire stesso, oppure l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il comune, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, oppure con le variazioni essenziali di cui all'articolo 197, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, entro il termine di novanta giorni, indicando nel provvedimento l'area che è acquisita di diritto in caso di inottemperanza, ai sensi del comma 3. (4)

2 bis. Nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso eseguiti, senza opere edilizie, in assenza di permesso di costruire o in difformità dallo stesso, il comune ordina la cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di novanta giorni. (5)

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie totale abusivamente costruita. (6)

4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4 bis. Il comune, constatata l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire o alla cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 193, comma 2, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, ferme restando le responsabilità penali previste dalle leggi statali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (7)

4 ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. (1)

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del comune a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che il comune non dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni soggetti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nell'ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il comune redige e pubblica mensilmente, mediante affissione all'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, alla provincia o alla città metropolitana e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (2)

8. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5, non si applicano:

a) nei casi di incrementi volumetrici, comunque denominati, realizzati in sopraelevazione o comunque non comportanti ampliamento dell'area di sedime del fabbricato, eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. In tali ipotesi, il comune provvede ai sensi dell'articolo 199;

b) per aumenti di superficie calpestabile realizzati all'interno dell'involucro edilizio previsto dal permesso di costruire; (8)

b bis) nei casi di mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, non accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. lavori pubblici 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica. (9)

9. Resta escluso qualsiasi effetto di sanatoria amministrativa in materia edilizia in dipendenza del trasferimento a soggetti privati di aree già demaniali.

9 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 134, commi 2 e 2 bis, eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità dalla stessa o con variazioni essenziali, fatta eccezione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 199. Restano ferme le sanzioni penali stabilite nel d.p.r. 380/2001. (3)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 76, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(2) Le parole "o alla città metropolitana", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 76, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(3) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 32, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stato da ultimo così modificato dall'art. 51, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "9 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 134, comma 2, eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità dalla stessa o con variazioni essenziali, fatta eccezione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 199. Restano ferme le sanzioni penali stabilite nel d.p.r. 380/2001."

(4) Le parole ", entro il termine di novanta giorni," contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 51, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 51, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

(6) Le parole "utile lorda", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalla seguente parola "totale" dall'art. 51, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

(7) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 76, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così modificato dall'art. 51, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "4 bis. Il comune, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 193, comma 2, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, ferme restando le responsabilità penali previste dalle leggi statali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.".

(8) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 51, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) per aumenti di superficie utile realizzati all'interno dell'involucro edilizio previsto dal permesso di costruire.".

(9) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 51, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II Vigilanza e sanzioni

Articolo 197

Determinazione delle variazioni essenziali

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 196 e 199, fermo restando quanto previsto dall'articolo 198, costituiscono variazioni essenziali al progetto allegato al titolo abilitativo le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni: (1)

a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento della pianificazione territoriale oppure dagli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti o adottati, oppure dalla disciplina di cui all'articolo 98;

b) un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie calpestabile con destinazione residenziale in misura superiore: (4)

1) al 5 per cento da 0 a 300 metri quadrati;

2) al 2 per cento per la parte eccedente 300 metri quadrati;

c) un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie calpestabile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore: (5)

1) al 5 per cento da 0 a 400 metri quadrati;

2) al 2 per cento per la parte eccedente 400 metri quadrati;

d) la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore a 30 centimetri qualora l'altezza dell'edificio sia stata prescritta in relazione a quella di altri edifici;

e) la riduzione delle distanze minime dell'edificio fissate nel titolo abilitativo dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore al 10 per cento, oppure in misura superiore a 20 centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'allineamento dell'edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri edifici; (2)

f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

2. Le variazioni concernenti la superficie e l'altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), ove comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari.

3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle superfici relative ai vani accessori e ai volumi tecnici, nonché sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

4. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico ed ambientale o su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo. (3)

(1) La parola "approvato", contenuta nel presente alinea, è stata così sostituita dalle seguenti parole "allegato al titolo abilitativo" dall'art. 33, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(2) Le parole "permesso di costruire", contenute nella presente lettera, sono state così sostituite dalle seguenti parole "titolo abilitativo" dall'art. 33, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(3) Le parole "permesso di costruire", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "titolo abilitativo" dall'art. 33, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(4) La parola "utile", contenuta nella presente lettera, è stata così sostituita dalla seguente parola "calpestabile" dall'art. 52, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

(5) La parola "utile", contenuta nel presente alinea, è stata così sostituita dalla seguente parola "calpestabile" dall'art. 52, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II
Vigilanza e sanzioni

Articolo 198

Tolleranze di costruzione

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 200 e 206, non si ha parziale difformità dal permesso di costruire oppure difformità dalla SCIA, in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2 per cento delle misure progettuali. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 77, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Articolo 198 - Tolleranze di costruzione

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 206 e 209, non si ha parziale difformità dal permesso di costruire oppure dalla SCIA, qualora proposta in conformità con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali adottati o approvati e con il vigente regolamento edilizio, in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali."

Articolo 199

Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera h), e all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, laddove eseguiti in assenza di titolo, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali entro il termine stabilito dal comune con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato a cura dell'ufficio tecnico comunale. La sanzione pecuniaria di cui al presente comma è in ogni caso in misura non inferiore a euro 1.000,00. (1)
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi della parte II del Codice e incidano sui beni oggetto di tutela, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalla normativa, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 10.329,00.
4. In caso di inerzia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 193, comma 6.
5. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è comunque corrisposto il contributo di cui al capo I, se dovuto.
- 5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 134, comma 2, eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità dalla stessa o con variazioni essenziali. (2)

(1) La parola "516,00", contenuta nel presente comma, è stata così sostituita dalla seguente parola "1.000,00" dall'art. 34, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 34, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II
Vigilanza e sanzioni

Articolo 200

Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa

1. L'esecuzione degli interventi ed opere di cui alle lettere a) e b), in assenza di SCIA o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 1.000,00 qualora tali interventi ed opere non risultino difformi rispetto alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati o dei regolamenti edilizi, oppure dalla disciplina di cui all'articolo 98:

(4)

a) gli interventi ed opere di cui all'articolo 135, comma 2, lettere a), b), c), e), e bis) e ter), g), h) ed i);

(5)

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001.

2. In caso di SCIA presentata in corso di esecuzione degli interventi ed opere di cui al comma 1, prima delle contestazioni di cui all'articolo 193, commi 3 e 4, la sanzione di cui al comma 1 è applicata nella misura minima. La sanzione non è applicabile qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale in base alla normativa di riferimento. (1)

3. Gli interventi ed opere di cui al comma 1, lettere a) e b), ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali o dei regolamenti edilizi, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici o aree sono resi conformi a dette prescrizioni entro il termine stabilito dal comune con ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

[4. Ove gli interventi ed opere di cui al comma 3, siano stati eseguiti a seguito di presentazione di una SCIA, l'adozione dei provvedimenti sanzionatori è subordinata all'accertamento da parte del comune dell'impossibilità di conformazione dell'intervento segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune individua le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare alle

norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati o dei regolamenti edilizi l'intervento segnalato e ne ordina all'interessato l'esecuzione entro un termine perentorio, comunque non inferiore a trenta giorni.] (2)

5. Quando gli interventi ed opere realizzati in assenza di SCIA o in difformità da essa risultino eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché da altre norme urbanistiche vigenti e incidano sui beni oggetto di tutela, l'autorità competente alla tutela del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00 e può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore anche nei casi di cui al comma 1.

6. Qualora, sulla base di motivato accertamento eseguito o verificato dall'ufficio tecnico comunale, la demolizione o rimozione non sia possibile, il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a euro 1.000,00. (6)

6 bis. Nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di cui all'articolo 135, comma 2, lettera e bis) eseguiti, senza opere edilizie, in assenza o in difformità dalla SCIA e in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, oppure dalla disciplina di cui all'articolo 98, il comune ordina la cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di sei mesi. (7)

6 ter. Se il responsabile dell'abuso non provvede nel termine assegnato, il comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 1.000,00 euro e 5.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti. (7)

7. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è da corrispondere il contributo di cui al capo I, se dovuto.

7 bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha difformità dalla SCIA nei casi di cui all'articolo 198. (3)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 78, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. In caso di SCIA in corso di esecuzione degli interventi ed opere di cui al comma 1, presentata prima delle contestazioni di cui all'articolo 193, commi 3 e 4, la sanzione di cui al comma 1 è applicata nella misura minima. La sanzione non è applicabile qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale in base alla normativa di riferimento.".

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 78, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 78, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(4) Il presente alinea, prima modificato dall'art. 35, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stato da ultimo così modificato dall'art. 53, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. L'esecuzione degli interventi ed opere di cui alle lettere a) e b), in assenza di SCIA o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 1.000,00 qualora tali interventi ed opere non risultino difformi rispetto alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati o dei regolamenti edilizi:".

(5) La presente lettera, prima sostituita dall'art. 35, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stata da ultimo così modificata dall'art. 53, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "a) gli interventi ed opere di cui all'articolo 135, comma 2, lettere a), b), c), e), e ter), g), h) ed i);".

(6) La parola "516,00", contenuta nel presente comma, è stata così sostituita dalla seguente parola "1.000,00" dall'art. 35, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(7) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 53, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II Vigilanza e sanzioni

Articolo 201

Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni

1. Le opere e interventi di cui all'articolo 136, ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici o aree sono resi

conformi a dette norme e prescrizioni entro il termine stabilito dal comune con ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall'ufficio tecnico comunale, la demolizione o rimozione non sia possibile, il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a euro 1.000,00. (1)

2 bis. Nel caso dei mutamenti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all'interno della stessa categoria funzionale, in assenza di opere edilizie, in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, oppure dalla disciplina di cui all'articolo 98, il comune ordina la cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di sei mesi. (2)

2 ter. Se il responsabile dell'abuso non provvede nel termine assegnato, il comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 500,00 euro e 2.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti. (2)

3. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è da corrispondere il contributo di cui al capo I, se dovuto.

(1) La parola "516,00", contenuta nel presente comma, è stata così sostituita dalla seguente parola "1.000,00" dall'art. 36, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 54, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II Vigilanza e sanzioni

Articolo 202

Mutamenti della destinazione d'uso senza opere edilizie realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA. Disciplina delle sanzioni

[1. Ai mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie, eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA nelle aree e per le fattispecie disciplinate ai sensi dell'articolo 98, sono applicate le seguenti sanzioni:

a) nel caso in cui il mutamento della destinazione d'uso risulti compatibile con la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, da euro 300,00 a euro 1.200,00 oltre al doppio del contributo dovuto di cui all'articolo 191;

b) nel caso che il mutamento di destinazione d'uso non sia compatibile con la disciplina di cui all'articolo 98:

1) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie utile lorda per gli immobili con utilizzazione finale residenziale, ed euro 12,00 per ogni metro quadrato di superficie utile lorda, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario; oltre, in entrambi i casi, al pagamento del doppio del contributo massimo previsto dalle tabelle di cui all'articolo 184 per i mutamenti di destinazione d'uso a fini residenziali;

2) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie utile lorda per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale o turistico-ricettiva;

3) euro 30,00 per ogni metro quadrato di superficie utile lorda per gli immobili con utilizzazione finale industriale o artigianale;

4) euro 6,00 per ogni metro quadrato di superficie utile lorda per gli immobili con utilizzazione finale agricola;

c) nel caso di utilizzazione di terreni inedificati difforme dalle disposizioni contenute nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. Contestualmente all'applicazione della sanzione, nel caso di cui al comma 1, lettera b), numeri 2), 3), 4), e nel caso di cui al comma 1, lettera c), il comune ordina la cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di un anno.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 75, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II Vigilanza e sanzioni

Articolo 203

Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione attinente a variazioni catastali. Disciplina delle sanzioni

1. La mancata regolarizzazione della SCIA nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 145, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 516,00. In caso di SCIA presentata per gli interventi di cui all'articolo 134, comma 2, la sanzione è di euro 1.000,00. (1)

2. La mancata comunicazione degli estremi dell'avvenuta presentazione della variazione catastale oppure della dichiarazione di cui all'articolo 145, comma 10, comporta l'applicazione della sanzione di euro 516,00. (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 37, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. La mancata regolarizzazione nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 145, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 516,00."

(2) Le e parole " Il mancato deposito della ricevuta", contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole " La mancata comunicazione degli estremi" dall'art. 37, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II
Vigilanza e sanzioni

Articolo 204

Annullamento del permesso di costruire

1. In caso di annullamento del permesso di costruire si applica l'articolo 38 del d.p.r. 380/2001.
2. La valutazione del valore venale delle opere abusivamente eseguite è compiuta [dal] dall'ufficio tecnico comunale. (1)
3. La sanzione pecuniaria non può comunque essere inferiore a euro 1.000,00. (2)
4. Qualora sia disposta la restituzione in pristino, è dovuta la restituzione dei contributi già versati al comune per le corrispondenti opere.
- 4 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 2, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo. (3)

(1) La parola contenuta tra parentesi quadre è stata soppressa dall'art. 38, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(2) La parola "516,00", contenuta nel presente comma, è stata così sostituita dalla seguente parola "1.000,00" dall'art. 38, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 38, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II Vigilanza e sanzioni

Articolo 205

Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 39 del d.p.r. 380/2001, per annullare i permessi di costruire che hanno ad oggetto gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia, oppure gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva o conservativa comportanti mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso di immobili ricadenti nelle zone omogenee "A" o ad esse assimilate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, rilasciati in violazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, qualora detti interventi ricadano in aree interessate dai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Codice, o in aree interessate da specifiche disposizioni di tutela, in adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT oppure qualora essi incidano sull'igiene pubblica, sul decoro pubblico e sulla pubblica sanità. (1)

2. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 39 del d.p.r. 380/2001 per dichiarare l'inefficacia delle SCIA aventi ad oggetto interventi in violazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, qualora ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate:

a) abbiano ad oggetto interventi che ricadono in aree interessate dai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Codice, o in aree interessate da specifiche disposizioni di tutela, in adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT oppure incidenti sull'igiene pubblica, sul decoro pubblico e sulla pubblica sanità;

b) abbiano ad oggetto gli interventi di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), se detti interventi comportano:

1) aumento delle unità immobiliari;

2) modifiche del volume;

3) modifica dei prospetti o delle superfici;

[4] mutamento delle destinazioni d'uso, limitatamente agli immobili ricadenti nelle zone omogenee "A", o ad esse assimilate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.] (2)

3. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 2, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, con riferimento alle denunce di inizio attività presentate ai sensi della normativa vigente al momento della loro presentazione.

4. In presenza di istanze o esposti diretti ad ottenere l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione richiede al comune la documentazione necessaria al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per avviare il procedimento. Il comune trasmette senza indugio alla Regione la documentazione richiesta. L'avvio del procedimento regionale è comunicato agli interessati ed al comune ai fini dell'eventuale esercizio del potere di autotutela. L'attività istruttoria della Regione è completata nel termine di sei mesi dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.

5. Ove a seguito del completamento dell'attività istruttoria sia riscontrata la sussistenza dei presupposti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 39 del d.p.r. 380/2001, la Regione provvede alla contestazione nei confronti degli interessati ed assume le determinazioni conclusive entro i successivi diciotto mesi.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 55, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 39 del d.p.r. 380/2001, per annullare i permessi di costruire che hanno ad oggetto gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia, rilasciati in violazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, qualora detti interventi ricadano in aree interessate dai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Codice, o in aree interessate da specifiche disposizioni di tutela, in adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT oppure qualora essi incidano sull'igiene pubblica, sul decoro pubblico e sulla pubblica sanità."

(2) Il presente punto è stato soppresso dall'art. 55, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

1. Gli interventi e le opere eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, comunque non superiore a centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del comune. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall'ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e, comunque, in misura non inferiore ad euro 1.000,00. (1)
3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi e alle opere di cui all'articolo 134, comma 2, nonché agli interventi e alle opere di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, eseguiti in parziale difformità dalla SCIA. (2)
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

(1) La parola "516,00", contenuta nel presente comma, è stata così sostituita dalla seguente parola "1.000,00" dall'art. 39, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(2) Il presente comma è stato così sostituito all'art. 39, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi e alle opere di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), eseguiti in parziale difformità dalla SCIA, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001.":

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II
Vigilanza e sanzioni

Articolo 206 bis

Sanzioni per opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d'uso residenziale eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo anteriori al 17 marzo 1985

1. Per le opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d'uso residenziale, eseguiti ed ultimati in data anteriore al 17 marzo 1985, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), in parziale difformità dal titolo abilitativo, qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) della parte dell'opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo.

2. L'avvenuta ultimazione degli interventi entro il termine temporale specificato al comma 1 è comprovata dal proprietario o altro soggetto avente titolo. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 79, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II Vigilanza e sanzioni

Articolo 207

Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 1° settembre 1967

[1. Con riferimento alle opere ed interventi edilizi eseguiti ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, ricadenti all'epoca all'interno della perimetrazione dei centri abitati, il comune valuta prioritariamente la sussistenza dell'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica violata mediante rimessione in pristino. Qualora il comune valuti che tale interesse sussista, applica, a seconda dei casi, le sanzioni di cui agli articoli 196, 199, 200 e 206.

2. Qualora per le opere ed interventi edilizi di cui al comma 1, il comune non ravvisi la sussistenza dell'interesse pubblico alla rimessione in pristino:

a) alle opere ed interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, il comune applica una sanzione pecuniaria pari all'incremento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'opera, ridotto della metà. La sanzione non può essere in ogni caso inferiore ad euro 1.000,00, e non può essere superiore ad euro 3.000,00. Oltre alla sanzione è prescritta la corresponsione dei contributi di cui al capo I, se dovuti;

b) alle opere ed interventi conformi agli strumenti urbanistici comunali, il comune applica una sanzione pecuniaria non superiore ad euro 500,00, oltre ai contributi di cui al capo I, se dovuti.

3. La corresponsione delle somme di cui al comma 2, non determina la legittimazione dell'abuso.

4. Le opere ed interventi eseguiti ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967 in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, qualora all'epoca della realizzazione risultavano ricadenti all'esterno della perimetrazione dei centri abitati, sono da considerarsi consistenze legittime dal punto di vista urbanistico-edilizio.

5. L'avvenuta ultimazione delle opere ed interventi entro il termine temporale specificato ai commi 1 e 4, nonché la collocazione dei medesimi in relazione alla perimetrazione dei centri abitati, sono comprovate dal proprietario o altro soggetto avente titolo mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo le prove testimoniali. Nel caso in cui il comune, anche alla luce delle risultanze istruttorie dei competenti uffici, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero e tali da determinare la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria.

6. Sono fatte salve le disposizioni relative a vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici, nonché ogni altro vincolo che comporti l'inedificabilità delle aree.

7. Il piano operativo può assoggettare a specifica disciplina le consistenze edilizie oggetto delle sanzioni di cui al comma 2. In assenza di specifica disciplina su tali consistenze non sono consentiti interventi comportanti demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione d'uso, aumento del numero delle unità immobiliari, incremento di superficie utile lorda o di volume.] (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 19.11.2015, n. 233

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 80, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II
Vigilanza e sanzioni

Articolo 208

**Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 17 marzo
1985**

[1. Per le opere ed interventi edilizi eseguiti ed ultimati in data successiva al 1° settembre 1967 ed anteriore al 17 marzo 1985, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, il comune valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica violata mediante rimessione in pristino. Qualora tale interesse sussista il comune applica, a seconda dei casi, le sanzioni di cui agli articoli 196, 199, 200 e 206.

2. Qualora per le opere ed interventi edilizi di cui al comma 1, il comune non ravvisi la sussistenza dell'interesse pubblico alla rimessione in pristino:

a) alle opere ed interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali applica una sanzione pecuniaria pari all'incremento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'opera. La sanzione non può essere inferiore ad euro 3.000,00 e superiore ad euro 9.000,00. Oltre alla sanzione, è prescritta la corresponsione dei contributi di cui al capo I, se dovuti;

b) alle opere ed interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo che risultino conformi agli strumenti urbanistici comunali, si applica una sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 1.500,00 e non superiore ad euro 4.500,00, oltre ai contributi di cui al capo I, se dovuti;

c) alle opere ed interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, si applica una sanzione pecuniaria pari all'incremento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'opera, ridotto della metà, valutato dall'ufficio tecnico comunale. La sanzione non può essere inferiore ad euro 2.000,00 e superiore ad euro 6.000,00. Oltre alla sanzione, è prescritta la corresponsione dei contributi di cui al capo I, se dovuti;

d) alle opere ed interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo che risultino conformi agli strumenti urbanistici comunali, si applica una sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 3000,00, oltre ai contributi di cui al capo I, se dovuti.

3. La corresponsione delle somme di cui al comma 2, non determina la legittimazione dell'abuso.
4. L'avvenuta esecuzione ed ultimazione delle opere ed interventi nei termini di cui al comma 1 è comprovata dal proprietario o altro soggetto avente titolo mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo le prove testimoniali. Nel caso in cui il comune, anche alla luce delle risultanze istruttorie dei competenti uffici, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero e tali da determinare la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria.
5. Sono fatte salve le disposizioni relative a vincoli imposti da leggi statali o regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici, nonché ogni altro vincolo che comporti l'inedificabilità delle aree.
6. Il piano operativo può assoggettare a specifica disciplina le consistenze edilizie oggetto delle sanzioni di cui al comma 2. In assenza di specifica disciplina su tali consistenze non sono consentiti interventi comportanti demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione d'uso, aumento del numero delle unità immobiliari, incremento di superficie utile lorda o di volume.] (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 19.11.2015, n. 233

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 80, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II Vigilanza e sanzioni

Articolo 209

Accertamento di conformità

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 182, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di SCIA o in difformità da essa, l'avente titolo può ottenere la sanatoria quando l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina

urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. La sanatoria può essere ottenuta:

- a) per le fattispecie di cui all'articolo 196, fino alla notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, di cui al comma 4 del medesimo articolo;
- b) per le fattispecie di cui agli articoli 199 e 206, fino alla rimozione o demolizione delle opere abusive. Nel caso di applicazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino, anche ad avvenuto pagamento della sanzione irrogata dal comune, purché in presenza dei presupposti di cui al presente comma;
- c) per le fattispecie di cui all'articolo 200, comma 1, anche ad avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria irrogata dal comune. (2)

2. In presenza dei presupposti di cui al comma 1 può essere presentata:

- a) istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per gli interventi ed opere di cui all'articolo 134, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 135, comma 2, lettere d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001;
- b) istanza di rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria oppure SCIA in sanatoria per gli interventi ed opere previsti dall'articolo 135, diversi da quelli di cui alla lettera a). (3)

2 bis. La SCIA in sanatoria è presentata nel caso in cui sia attestata dal professionista abilitato la conformità alla normativa tecnica. (4)

3. Alle istanze di sanatoria si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. L'istanza di sanatoria e la SCIA in sanatoria sono corredate di tutta la documentazione di cui agli articoli 142 e 145 necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune. (5)

4. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. Decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo detta domanda si intende respinta.

5. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal capo I e comunque in misura non inferiore a euro 1.000,00. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme. (1)

6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. [Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento,

a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell'abuso.] (6)

6 bis. Alla SCIA in sanatoria si applicano gli articoli 145, 146 e 147. Nel caso in cui la verifica di cui all'articolo 145, comma 6, abbia esito negativo, il comune notifica al proponente la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni. (4)

6 ter. Nei casi di cui ai commi 6 e 6 bis la sanatoria è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell'abuso. (4)

6 quater. Per gli accertamenti di conformità concernenti gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo per i quali si applicano le disposizioni di cui al Capo III della l.r. 64/2009, l'importo dell'oblazione di cui al comma 5 è pari ad una somma non superiore ad euro 1.000,00. (4)

7. La sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti. (7)

8. L'avente titolo può ottenere la sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del Codice, esclusivamente a seguito della irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 167 del Codice medesimo. (8)

(1) La parola "516,00", contenuta nel presente comma, è stata così sostituita dalla seguente parola "1.000,00" dall'art. 40, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 56, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 182, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di SCIA o in difformità da essa, l'avente titolo può ottenere il permesso di costruire o l'attestazione di conformità rilasciati dal comune in sanatoria quando l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda. L'istanza di sanatoria può essere proposta:

a) per le fattispecie di cui all'articolo 196, fino alla notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, di cui al comma 4 del medesimo articolo;

b) per le fattispecie di cui all'articolo 199 e 206, fino alla rimozione o demolizione delle opere abusive. In ipotesi di applicazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino, anche ad avvenuto pagamento della sanzione irrogata dal comune, purché in presenza dei presupposti di cui al presente comma;

c) per le fattispecie di cui all'articolo 200, comma 1, anche ad avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria irrogata dal comune.".

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 56, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, all'istanza di sanatoria consegue:

a) il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per gli interventi ed opere di cui all'articolo 134, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 135, comma 2, lettere d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001;

b) il rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria per gli interventi ed opere previsti dall'articolo 135, diversi da quelli di cui alla lettera a).".

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 56, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 56, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Alle istanze di sanatoria di cui al comma 1, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. L'istanza di sanatoria deve essere corredata di tutta la documentazione di cui agli articoli 142 e 145 necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune.".

(6) Il presente comma, prima modificato dall'art. 40, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stato da ultimo così modificato dall'art. 56, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell'abuso.".

(7) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 56, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "7. Il rilascio del permesso di costruire o dell'attestazione di conformità in sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti.".

(8) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 56, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "8. Il rilascio del permesso di costruire o dell'attestazione di conformità in sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del Codice, è

consentito esclusivamente a seguito della irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 167 del Codice medesimo.".

**TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II
Vigilanza e sanzioni**

Articolo 210

Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, di interventi in assenza di permesso di costruire o di SCIA oppure in totale o parziale difformità dagli stessi, il comune, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
 2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.
-

**TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II
Vigilanza e sanzioni**

Articolo 211

Disposizioni per le varianti in corso d'opera

1. Non si procede alla demolizione oppure all'applicazione delle sanzioni di cui al presente capo nel caso di realizzazioni di varianti in corso d'opera, purché sussistano tutte le condizioni di cui all'articolo 143, commi 1 e 2, fermo restando l'obbligo del deposito dello stato finale dell'opera di cui all'articolo 143, comma 3.
 2. Le varianti non devono comunque riguardare immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, così come definito dall'articolo 135, comma 2, lettera c).
-

Articolo 212

Demolizione di opere abusive

1. Il comune dispone la demolizione di opere abusive previa valutazione tecnico-economica redatta dal competente ufficio.
 2. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori di demolizione il comune ne dà notizia all'ufficio territoriale del Governo ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 del d.p.r. 380/2001.
-

Articolo 213

**Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della
Regione**

1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali o della normativa urbanistico edilizia in aree demaniali oppure soggette a vincolo paesaggistico, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la Regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro tre anni dalla presentazione dell'attestazione asseverata di agibilità dell'intervento. (1)
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottati le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, oppure, ove non sia possibile l'eliminazione della suddetta difformità, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del

provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la Regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi e alle opere di cui all'articolo 134, comma 2, nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA in aree demaniali oppure soggette a vincolo paesaggistico. (2)

(1) La parola "dichiarazione", è stata così sostituita dalle seguenti parole "presentazione dell'attestazione asseverata" dall'art. 41, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 41, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA in aree demaniali oppure soggette a vincolo paesaggistico.".

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II
Vigilanza e sanzioni

Articolo 214

Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo VI, capo V

1. Ove non soggette a sanzioni penali, le violazioni delle norme contenute nel titolo VI, capo V, sono passibili di sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 5.000,00.
2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvede la struttura regionale competente.

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO II
Vigilanza e sanzioni

Sanzioni amministrative per violazione dell'articolo 141, comma 13

1. La mancata realizzazione delle misure di cui all'articolo 141, comma 13, oppure la loro realizzazione difforme dalle modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 141, comma 15, comporta:

a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari ad euro 9,00 per metro quadrato di prospetto, da calcolarsi sulla superficie complessiva delle facciate del fabbricato, comprese quelle rivolte su chiostrine o cortili interni. Ai fini del calcolo si considerano le sole facciate sottostanti la porzione di copertura interessata dall'intervento;

b) la prescrizione diretta a conformarsi, entro un termine da essa fissato, alle disposizioni recate dal regolamento di cui all'articolo 141, comma 15. Tale termine può essere prorogato per una sola volta su richiesta motivata del soggetto interessato.

2. La mancata ottemperanza alla prescrizione di cui al comma 1, lettera b), entro il termine in essa fissato, o in quello prorogato, comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria in misura doppia rispetto a quanto stabilito al comma 1, lettera a).

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate ai seguenti soggetti, solidalmente responsabili:

a) al proprietario dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo;

b) al coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 81/2008, oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, al direttore dei lavori;

c) al coordinatore per la progettazione ai sensi dell'articolo 91 del d.lgs. 81/2008, oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, al progettista dell'intervento qualora la violazione consegua ad un elaborato tecnico della copertura non conforme alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 141, comma 15.

4. L'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo è di competenza dell'azienda USL. La competenza all'applicazione delle relative sanzioni amministrative è del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.

5. Per quanto riguarda le procedure di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

TITOLO VII Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi - CAPO III
Parametri urbanistici ed edilizi

Articolo 216

Unificazione dei parametri, delle definizioni e regolamento

1. La Regione determina, con regolamento, i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi, negli strumenti della pianificazione territoriale e negli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.
 2. I comuni adeguano i regolamenti edilizi al regolamento regionale entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi.
 3. I comuni adeguano i propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica ai contenuti del regolamento regionale nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento medesimo. Decorso inutilmente tali termini, i parametri e le definizioni contenuti nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni contenuti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica.
-

TITOLO VIII Norme per l'edilizia sostenibile - CAPO I Norme per l'edilizia sostenibile

Articolo 217

Edilizia sostenibile. Finalità e azioni pubbliche

1. La Regione promuove e incentiva la sostenibilità ambientale, il risparmio e la produzione energetica nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nonché gli interventi di rigenerazione urbana, di cui al titolo V, capo III, ispirati ai principi dell'ecoquartiere volti a perseguire la autosostenibilità energetica mediante l'uso integrato di fonti rinnovabili, la resilienza ai cambiamenti climatici, la gestione razionale delle risorse, l'impiego di tecnologie a bassa emissione di carbonio, sistemi di mobilità multimodale sostenibili.
2. Per perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:
 - a) promuove gli interventi di edilizia sostenibile anche nell'ambito dei propri piani e programmi;

- b) promuove attività formative rivolte ai tecnici pubblici e privati e alle imprese;
 - c) approva le linee guida di cui all'articolo 219;
 - d) definisce e aggiorna un sistema di certificazione di sostenibilità ambientale dell'edilizia, compreso l'accreditamento dei soggetti che svolgono le attività per la certificazione di sostenibilità ambientale dell'edilizia.
 - e) organizza e promuove, in collaborazione con i comuni, le attività di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di edilizia sostenibile, finalizzati alla verifica della regolarità della documentazione e della conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali.
3. La certificazione di sostenibilità ambientale dell'edilizia di cui al comma 2, lettera d), ha carattere obbligatorio per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50 per cento e per gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 220.
4. Per perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 i comuni:
- a) redigono regolamenti edilizi coerenti con i contenuti del presente capo e delle linee guida di cui all'articolo 219;
 - b) applicano gli incentivi di cui all'articolo 220;
 - c) collaborano con la Regione nelle attività di monitoraggio e controllo di cui al comma 2, lettera e).
-

TITOLO VIII Norme per l'edilizia sostenibile - CAPO I Norme per l'edilizia sostenibile

Articolo 218

Definizioni

1. Ai fini del presente capo sono interventi di edilizia sostenibile gli interventi di edilizia pubblica o privata che hanno i seguenti requisiti:
- a) sono progettati, realizzati e gestiti con una specifica attenzione alla qualità dell'edificio, dei suoi costi e prestazioni ambientali nonché delle interazioni con il contesto in cui si inserisce;
 - b) minimizzano i consumi dell'energia e delle risorse ambientali e limitano gli impatti complessivi sull'ambiente e sul territorio;
 - c) sono concepiti e realizzati in materia tale da garantire il benessere e la salute degli occupanti;

- d) tutelano l'identità storico-culturale e morfotipologica degli insediamenti e favoriscono il mantenimento dei caratteri urbanistici ed edilizi storici legati alla tradizione locale, in ragione dei relativi caratteri di adattamento al contesto e conseguente salubrità, durevolezza ed efficienza energetica;
- e) utilizzano materiali naturali, con particolare riferimento a quelli di provenienza locale, per salvaguardare i caratteri storici e tipologici della tradizione costruttiva locale;
- f) promuovono e sperimentano sistemi edilizi a costi contenuti in riferimento all'intero ciclo di vita dell'edificio, anche attraverso l'utilizzo di metodologie innovative o sperimentali;
- g) adottano scelte localizzative e soluzioni planimetriche degli organismi edilizi coerenti con l'assetto idrogeomorfologico e il microclima locale, tenendo conto dell'irraggiamento solare e dei venti dominanti, e utilizzando la vegetazione per migliorarne le condizioni ambientali.

2. Ai fini della presente legge, sono definiti:

- a) valutazione del ciclo di vita di un edificio o di una sua componente: l'impatto generato sull'ambiente nel corso della sua esistenza, dalle fasi di estrazione e lavorazione delle materie prime alla fabbricazione, trasporto, distribuzione, uso ed eventuale riuso, nonché raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento finale che ne deriva;
 - b) sistema di certificazione ambientale dell'edilizia: un sistema in grado di valutare e differenziare il livello di sostenibilità ambientale degli edifici, definendo le prestazioni richieste per ciascun livello di sostenibilità.
-

TITOLO VIII Norme per l'edilizia sostenibile - CAPO I Norme per l'edilizia sostenibile

Articolo 219

Linee guida regionali

1. Al fine di garantire la qualità dell'edilizia sostenibile la Giunta regionale, nel rispetto delle norme tecniche europee e nazionali, approva con deliberazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti:

- a) i criteri prestazionali, con particolare riferimento al risparmio idrico, al recupero delle acque meteoriche e grigie, alla selezione dei materiali da costruzione salubri e al relativo ciclo di vita, al risparmio energetico, all'approvvigionamento energetico, alla selezione dei materiali da costruzione salubri ed al relativo ciclo di vita;

- b) i requisiti minimi da raggiungere per ottenere gli incentivi di cui all'articolo 220;
 - c) il metodo di verifica delle prestazioni riferite ai requisiti e il sistema di valutazione degli stessi, nonché la loro ponderazione in relazione alle particolari esigenze ambientali del territorio regionale;
 - d) i criteri per il recupero dell'edilizia tradizionale locale o rurale con presenza di elementi e soluzioni costruttive proprie dell'architettura sostenibile;
 - e) i criteri per il miglioramento dei livelli di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico coerenti e compatibili con i caratteri morfo-tipologici dell'edilizia di valore storico.
2. Nell'ambito delle linee guida la Giunta regionale definisce e aggiorna il sistema di certificazione di sostenibilità ambientale dell'edilizia, comprese le relative attività di gestione.
3. Per poter accedere agli incentivi di cui all'articolo 220, la progettazione degli edifici privati si adegua alle linee guida regionali e alle norme, ove presenti, del regolamento edilizio adeguato ai sensi dell'articolo 217, comma 4.
-

TITOLO VIII Norme per l'edilizia sostenibile - CAPO I Norme per l'edilizia sostenibile

Articolo 220

Incentivi economici ed urbanistici

1. Nel rispetto delle linee guida regionali, e secondo quanto disposto dall'articolo 219, al fine di incentivare l'edilizia sostenibile, i comuni applicano incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura crescente fino ad un massimo del 70 per cento, a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa sismica, dalle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio e nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 216, per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti realizzati ai sensi del presente capo non sono computati ai fini dei parametri stabiliti dagli strumenti della pianificazione urbanistica:
- a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri;
 - b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale;
 - c) le serre solari;

d) tutti i maggiori volumi e superfici strettamente finalizzati al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raf frescamento naturali.

3. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti resta ferma la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

4. Le modalità di computo di cui al comma 2, si applicano anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione e degli standard di cui al d.m. 1444/1968.

5. Qualora i livelli prestazionali di cui al comma 1 non siano raggiunti, il comune recupera gli oneri dovuti maggiorati degli interessi legali e irroga una sanzione pari alla metà della riduzione applicata sulla base del suddetto comma.

6. L'eventuale riduzione degli spessori o la trasformazione dei volumi realizzati ai sensi del comma 2, assume rilevanza ai fini del computo dei parametri urbanistici di cui all'articolo 216.

7. I comuni possono applicare agli interventi di edilizia sostenibile incentivi di carattere edilizio-urbanistico, mediante la previsione negli strumenti della pianificazione urbanistica di un incremento fino al 10 per cento della superficie calpestabile ammessa per gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di addizione volumetrica, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi. Il mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali che hanno consentito di accedere al premio volumetrico costituisce parziale difformità dal permesso di costruire di cui all'articolo 196 ed è soggetto alle sanzioni previste dalla presente legge. (1)

(1) La parola "utile", contenuta nel presente comma, è stata così sostituita dalla seguente parola "calpestabile" dall'art. 57, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO VIII Norme per l'edilizia sostenibile - CAPO I Norme per l'edilizia sostenibile

Articolo 221

Modalità di accesso agli incentivi

1. Per accedere agli incentivi di cui all'articolo 220, la conformità del progetto a quanto disposto dalle linee guida di cui all'articolo 219, è certificata dal progettista con una relazione illustrativa da allegarsi alla richiesta di permesso di costruire o alla SCIA, redatta in sede di elaborazione del progetto esecutivo, e dal professionista abilitato alla ultimazione dei lavori con la attestazione asseverata di cui all'articolo 149, comma 1. (1)

2. A garanzia dell'ottemperanza di quanto previsto dagli incentivi e dalle agevolazioni di cui al presente capo, è prestata garanzia fideiussoria pari all'importo degli incentivi previsti. La quota di essi, pari al 30 per cento, è vincolata fino al monitoraggio della struttura, per un periodo non inferiore a dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, al fine di verificare l'effettiva rispondenza alle previsioni di progetto in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

(1) La parola "certificazione", contenuta nel presente comma, è stata così sostituita dalle seguenti parole "attestazione asseverata" dall'art. 42, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 222

**Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i
comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27
novembre 2014**

[1. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.] (2)

2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. (1)

2 bis. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare [ed approvare] varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224,

previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25. Le varianti adottate sono approvate entro la data del 30 giugno 2020, a pena di decadenza e comunque a condizione che il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime. (4)

2 ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2. (3)

(1) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 43, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "Articolo 222 - Disposizioni transitorie generali".

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 43, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(4) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 43, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stato da ultimo così modificato dall'art. 58, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "2 bis. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.".

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 223

Disposizioni transitorie relative agli atti di avvio del procedimento già effettuati ai sensi della l.r.1/2005

1. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, gli atti di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono validi anche ai sensi della presente legge.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 224

Disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato

1. Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o ai piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al titolo V, capo III, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 225

Disposizioni transitorie per la pianificazione delle grandi strutture di vendita ai sensi della l.r. 52/2012

1. Alle conferenze di pianificazione di cui agli articoli 66 e 69 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r.

1/2005) che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già convocate si applicano le disposizioni della l.r. 52/2012.

2. Ai fini della pianificazione delle grandi strutture di vendita, fino alla individuazione degli ambiti sovracomunali ai sensi dell'articolo 28, tali ambiti sono quelli indicati nella tabella di cui all'allegato B della presente legge, e corrispondenti a quelli già allegati alla l.r. 1/2005.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie - CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 226

Disposizioni transitorie per i piani complessi di intervento

1. Ai piani complessi di intervento che risultano adottati o approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e alle loro varianti si applicano le disposizioni della l.r. 1/2005. I termini di efficacia dei suddetti piani sono stabiliti ai sensi dell'articolo 57 della l.r. 1/2005.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle procedure per la formazione dei piani complessi di intervento, e relative varianti, finalizzate alla definizione dei contenuti e del dimensionamento del quadro previsionale strategico quinquennale del regolamento urbanistico qualora il relativo avviso pubblico, emesso ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"), risulti antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie - CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 227

Disposizioni transitorie per le varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o al PRG adottate

1. Le varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o al PRG che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224 e che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano adottate,

sono approvate con il procedimento di cui al titolo II, capo I, previo parere obbligatorio non vincolante della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 cui partecipano la Regione, la provincia o la città metropolitana, e il comune.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 228

Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati le cui previsioni risultano già scadute alla data del 27 novembre 2014

1. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, nel caso in cui il comune abbia già avviato il procedimento per la formazione del nuovo regolamento urbanistico, può procedere ad integrare il quadro conoscitivo di tale strumento con l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo piano operativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui all'articolo 222, comma 2 bis, nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35. (3)

2. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, nel caso in cui il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i tre anni successivi, procede all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui all'articolo 222, comma 2 bis, nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35. (3)

2 bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui ai commi 1 e 2 è differito al 27 maggio 2018 qualora il comune rispetti entrambe le seguenti condizioni:

- a) abbia adottato le varianti di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di cui al medesimo comma 2,
 - b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime.
- (4)

2 ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, il termine del procedimento di formazione del piano operativo di cui all'articolo 96, comma 1, è ridotto a due anni. (4)

2 quater. Il termine di due anni previsto al comma 2 ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano del differimento di cui al comma 2 bis. (4)

3. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale, da concludersi entro tre anni, oppure non adotti il piano operativo ai sensi dei commi 1 e 2. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi dei commi 1 e 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta. (1) (2)

(1) Il presente comma, prima modificato dall'art. 81, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), poi modificato dall'art. 44, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stato da ultimo così modificato dall'art. 1, L.R. 05.12.2017, n. 67 (B.U.R. 11.12.2017, n. 51) con decorrenza dal 11.12.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Decorsi tre anni dall'approvazione della presente legge non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale, da concludersi entro tre anni, oppure non adotti il piano operativo ai sensi dei commi 1 e 2. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi dei commi 1 e 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta.".

(2) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 44, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "Articolo 228 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati".

(3) Le parole "all'articolo 222, comma 1," contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "all'articolo 222, comma 2 bis," dall'art. 44, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, L.R. 05.12.2017, n. 67 (B.U.R. 11.12.2017, n. 51) con decorrenza dal 11.12.2017.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 229

Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato

1. Il comune dotato, alla data di entrata in vigore della presente legge, di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato, approva il nuovo piano strutturale secondo il procedimento di cui alla l.r. 1/2005. Il comune può adottare varianti al regolamento urbanistico e al nuovo piano strutturale che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, fino al termine di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25, cui partecipano la Regione, la provincia o la città metropolitana, e il comune.

2. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, nel caso in cui il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i tre anni successivi, procede all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui all'articolo 222, comma 2 bis, nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3, e 35. (1)

2 bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui al comma 2 è differito al 27 maggio 2018 qualora il comune rispetti le seguenti condizioni:

a) abbia adottato le varianti di cui al comma 2 entro il termine di cui al medesimo comma 2;

b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime. (4)

2 ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, il termine del procedimento di formazione del piano operativo di cui all'articolo 96 ,comma 1, è ridotto a due anni. (3)

2 quater. Il termine di due anni previsto al comma 2 ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano del differimento di cui al comma 2 bis. (3)

3. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale, da concludersi entro tre anni, oppure non adotti il piano operativo ai sensi dei commi 1 e 2. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi dei commi 1 e 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005. (2)

(1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 82, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), è stato da ultimo così modificato dall'art. 45, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, nel caso in cui il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i tre anni successivi, procede all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui all'articolo 222, comma 1, nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3, e 35."

(2) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 82, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27), poi modificato dall'art. 45, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stato da ultimo così modificato dall'art. 2, L.R. 05.12.2017, n. 67 (B.U.R. 11.12.2017, n. 51) con decorrenza dal 11.12.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Decorsi tre anni dall'approvazione della presente legge non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale, da concludersi entro tre anni, oppure non adotti il piano operativo ai sensi dei commi 1 e 2. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi dei commi 1 e 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005."

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 05.12.2017, n. 67 (B.U.R. 11.12.2017, n. 51) con decorrenza dal 11.12.2017.

(4) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 2, L.R. 05.12.2017, n. 67 (B.U.R. 11.12.2017, n. 51), è stato da ultimo così modificato dall'art. 74, L.R. 07.01.2019, n. 3 (B.U.R. 11.01.2019, n. 3) con decorrenza dal 26.01.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "2 bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui al commi 1 è differito al 27 maggio 2018 qualora il comune rispetti le seguenti condizioni:

- a) abbia adottato le varianti di cui al comma 1 entro il termine di cui al medesimo comma 1;
 - b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime."
-

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 230

**Disposizioni transitorie per i comuni che hanno avviato il
procedimento di VAS del regolamento urbanistico**

1. I comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico ai sensi della l.r. 10/2010 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano concluso le consultazioni della fase preliminare di cui all'articolo 23 della l.r. 10/2010, adottano e approvano il regolamento urbanistico con i contenuti della l.r. 1/2005, solo con riferimento al territorio urbanizzato così come definito dall'articolo 224. Gli eventuali crediti edilizi previsti si realizzano mediante piano attuativo nell'ambito del perimetro del territorio urbanizzato e sono soggetti a decadenza entro cinque anni dall'approvazione del regolamento urbanistico.

1 bis. Qualora il regolamento urbanistico sia stato adottato ai sensi del comma 1, e non sia stato approvato nei tre anni successivi, alla scadenza dell'efficacia delle misure salvaguardia contenute nel regolamento urbanistico adottato non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b-bis), f) ed l), fino quando il comune non approvi il regolamento urbanistico medesimo oppure non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. (2)

1 ter. Qualora il procedimento di VAS del regolamento urbanistico sia stato avviato ai sensi del comma 1, e il regolamento urbanistico non sia stato adottato alla data del 27 novembre 2019, scaduto tale termine non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b-bis), f) ed l), fino a quando il comune non adotti il regolamento urbanistico medesimo, oppure non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale

intercomunale. Qualora il regolamento urbanistico sia adottato entro il termine di cui al presente comma ma non sia approvato nei tre anni successivi, alla scadenza dell'efficacia delle misure salvaguardia contenute nel regolamento urbanistico adottato, trova applicazione il comma 1 bis. (2)

2. Alla scadenza dell'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico di cui all'articolo 55, commi 5 e 6 della l.r. 1/2005, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Fino all'adozione del piano strutturale, il comune può adottare e approvare solo varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.

3. Fino all'adozione del nuovo piano strutturale di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l). Sono ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005. (1)

(1) Le parole "b bis)", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 46, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, L.R. 20.07.2018, n. 36 (B.U.R. 23.07.2018, n. 31) con decorrenza dal 23.07.2018.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie - CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 231

Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico adottato

1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti dotato di regolamento urbanistico adottato procede alla sua approvazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 1/2005. Nel quinquennio successivo all'approvazione del regolamento urbanistico, il comune può adottare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, solo previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo

25, cui partecipano la Regione, la provincia o la città metropolitana e il comune, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 235.

2. Entro la scadenza dell'efficacia delle previsioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. Fino all'adozione del piano strutturale, il comune può adottare e approvare solo varianti semplificate di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.

3. Fino all'adozione del nuovo piano strutturale di cui al comma 2 o fino all'avvio del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l). Sono ammessi gli interventi previsti dalle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005. (1)

(1) Il presente comma, prima modificato dall'art. 47, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37), è stato da ultimo così modificato dall'art. 59, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Fino all'adozione del nuovo piano strutturale di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l). Sono ammessi gli interventi previsti dalle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005."

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 232

Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale approvato

1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti dotato di piano strutturale approvato ma privo del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55 della l.r.1/2005, adotta il piano operativo di cui all'articolo 95, ove necessario in contestuale variante al piano strutturale, nel

rispetto delle disposizioni della presente legge. L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato è effettuata ai sensi dell'articolo 224.

2. Fino all'adozione del piano operativo, il comune può formare solo varianti semplificate al piano strutturale e al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.

3. Fino all'adozione del piano operativo, di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l). Sono ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta prima dell'entrata in vigore della presente legge. (1)

(1) Le parole "b bis)", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 48, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie - CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 233

Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale adottato

1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti dotato di piano strutturale adottato ma privo di regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 1/2005, procede all'approvazione del piano strutturale nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 1/2005.

2. Il comune, a seguito dell'approvazione del piano strutturale di cui al comma 1, adotta il piano operativo, ove necessario in variante al piano strutturale nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Fino all'adozione del piano operativo, il comune può formare solo varianti semplificate al piano strutturale e al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.

4. Fino all'adozione del piano operativo, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l). Sono ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino

approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta prima dell'entrata in vigore della presente legge. (1)

(1) Le parole "b bis)", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 49, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie - CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 234

Disposizioni transitorie per i comuni privi di piano strutturale

1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti privo di piano strutturale adottato, procede alla sua adozione ed approvazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. I comuni che hanno avviato il procedimento di formazione del piano strutturale da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, possono procedere alla sua adozione e approvazione secondo le disposizioni della l.r. 1/2005, inserendo in esso il perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 4 o, in alternativa, così come definito dall'articolo 224.

2. Il comune, a seguito dell'approvazione del piano strutturale di cui al comma 1, avvia il procedimento per la formazione del piano operativo.

3. Fino all'adozione del piano operativo di cui al comma 2, il comune può adottare solo varianti semplificate al piano strutturale e al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.

4. Fino all'adozione del piano operativo non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l). Sono ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta prima dell'entrata in vigore della presente legge. (1)

(1) Le parole "b bis)", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 50, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

Articolo 235

Disposizioni particolari per varianti al piano strutturale

1. La conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25, valuta le proposte di variante al regolamento urbanistico di cui all'articolo 229, comma 1, e all'articolo 231, comma 1, verificando preliminarmente l'opportunità o meno di variare il piano strutturale.
-

Articolo 235 bis

Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni

1. In caso di fusione, i comuni possono prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, contenute nei propri regolamenti urbanistici, per un periodo massimo di quattro anni che decorrono dall'avvenuta fusione. (2)
2. La proroga è disposta dal comune fuso, con un unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale degli strumenti medesimi. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 83, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

(2) La parola "tre", contenuta nel presente comma, è stata così sostituita dalla seguente parola "quattro" dall'art. 60, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

Articolo 236

Disposizioni transitorie per i piani di distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. I piani di distribuzione e di localizzazione delle funzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono efficacia fino alla scadenza delle previsioni di durata quinquennale del regolamento urbanistico di riferimento.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 237

Disposizioni transitorie per l'approvazione dei piani regolatori portuali dei porti di interesse nazionale

1. Le varianti ai piani strutturali o ai piani operativi necessarie per l'approvazione dei piani regolatori portuali dei porti di interesse nazionale già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa. In caso di mancato rispetto di tale termine, la Giunta regionale attiva i poteri sostitutivi di cui all'articolo 44, comma 3.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 238

Disposizioni particolari per opere pubbliche

1. Nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234 sono comunque ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, così come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25. (1)

2. Nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico all'interno del perimetro del territorio urbanizzato così come definito dall'articolo 224, diverse da quelle previste dall'articolo 30, con le procedure di cui al titolo II, capo I. (1)

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, per quanto concerne le modalità di partecipazione all'adozione di atti di competenza statale.

(1) Le parole "222,", contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 61, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie - CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 239

Variazione dei piani relativi alle attività estrattive

1. Per la contestuale variazione del piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 (Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere), del piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) o del piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della provincia (PAERP) di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili) ove presente, e di uno o più strumenti della pianificazione territoriale, si può procedere mediante accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 41. E' oggetto dell'accordo anche l'eventuale variante al PRG, al regolamento urbanistico o al piano operativo.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie - CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 240

Manufatti precari

1. Ai manufatti precari di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III "Il territorio rurale", della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"), eventualmente disciplinati negli strumenti urbanistici comunali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70[, commi 1, 2, 3 e 5]. Le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 2, prevalgono su eventuali discipline comunali difformi. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 84, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Ai manufatti precari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III "Il territorio rurale", della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"), eventualmente disciplinati negli strumenti urbanistici comunali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70, commi 1, 2, 3 e 5. Le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 2, prevalgono su eventuali discipline comunali difformi."

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie - CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 240 bis

Disposizioni transitorie per i manufatti temporanei

1. Fermo restando il rispetto del PIT, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 84, la realizzazione dei manufatti di cui all'articolo 70, comma 3, lettera a), è consentita nelle aree in cui la disciplina comunale, in attuazione degli articoli 7 e 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III "Il territorio rurale", della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"), non vieti la realizzazione di tali manufatti.

2. Fermo restando il rispetto del PIT, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 84, la realizzazione dei manufatti di cui all'articolo 70, comma 3, lettera b) è consentita nelle aree in cui la disciplina comunale non ponga limitazioni alla realizzazione di serre fisse al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 53, comma 1 della l.r. 1/2005. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 85, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 241

**Disposizioni transitorie con riferimento alla superficie utile lorda
per gli interventi di rigenerazione urbana**

[1. Fino all'adeguamento dei regolamenti edilizi e degli strumenti comunali della pianificazione territoriale e urbanistica al regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 216, per gli interventi di cui agli articoli 124, 125 e 126, si applica la definizione di superficie utile lorda di cui all'articolo 74 ter comma 1, lettera c), della l.r. 1/2005.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 75, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 242

**Disposizioni transitorie per gli interventi edilizi di cui agli articoli
78 e 79 della l.r. 1/2005**

1. Le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie di intervento edilizio già previste dagli articoli 78 e 79 della l.r. 1/2005 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo al fine dell'individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi.

[2. E' consentita la presentazione della SCIA per gli interventi di nuova edificazione proposti in applicazione dell'articolo 79, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2005, qualora specificamente disciplinati da disposizioni planivolumetriche, tipologiche e costruttive contenute:

a) nel regolamento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) in piani attuativi, comunque denominati, già adottati o approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.] (1)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 51, L.R. 08.09.2017, n. 50 (B.U.R. 15.09.2017, n. 37) con decorrenza dal 30.09.2017.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie - CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 243

Disposizioni transitorie in materia di edilizia sostenibile

1. Fino all'approvazione delle linee guida regionali di cui all'articolo 219, si applicano le linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2005, n. 322 (Approvazione delle istruzioni tecniche denominate "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana" ai sensi dell'art. 37, comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ed in attuazione dell'azione B.13 del P.R.A.A. 2004-2006).

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie - CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 244

Disposizioni transitorie per le previsioni di grandi strutture di vendita contenute nel piano strutturale o nel PRG

1. Salvo quanto previsto al comma 4, fino all'adozione del nuovo piano strutturale con i contenuti della presente legge, le previsioni di grandi strutture di vendita contenute nel piano strutturale o nel

PRG alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inefficaci fino allo svolgimento con esito positivo della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.

2. Alla conferenza di copianificazione di cui al comma 1, partecipano la Regione, la provincia o la città metropolitana e il comune.

3. La conferenza di copianificazione verifica la sostenibilità territoriale a livello locale delle previsioni di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

4. Non sono soggette alla verifica della conferenza di copianificazione le previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita che al 29 settembre 2012, data di entrata in vigore della l.r. 52/2012, risultano oggetto di piano attuativo approvato o di sua variante non comportante incremento della superficie di vendita.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie - CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 245

Regolamenti emanati in attuazione della l.r. 1/2005

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della presente legge, restano in vigore i seguenti regolamenti emanati in attuazione della l.r. 1/2005:

a) decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20, legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni).

b) decreto del Presidente della Giunta regionale 2 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti);

c) decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio");

d) decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio");

e) decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" - Disciplina del sistema informativo geografico regionale);

f) decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico);

g) decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2009, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" in materia di barriere architettoniche);

h) decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" in materia di indagini geologiche);

i) decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2012, n. 58/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica);

l) decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio);

m) decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005).

2. Con riferimento al regolamento di cui al comma 1, lettera l), restano fermi i termini di cui all'articolo 144, commi 2 e 3 della l.r. 1/2005, per l'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 246

Disposizioni transitorie per gli interventi convenzionati

1. Ferme restando le limitazioni di cui al presente titolo, nelle more della formazione del piano operativo di cui all'articolo 95, sono valide ed efficaci le previsioni subordinate a progetti unitari convenzionati, comunque denominati, contenute negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 247

**Poteri di deroga agli strumenti urbanistici generali approvati prima
dell'entrata in vigore della l.r. 5/1995**

1. I comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), oppure in applicazione del diritto transitorio in essa contenuto, possono esercitare i poteri di deroga ai suddetti strumenti esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile.

2. I comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati ai sensi della l.r. 5/1995 o della l.r. 1/2005 esercitano i poteri di deroga ai sensi dell'articolo 97.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 248

**Disposizioni transitorie in materia di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili**

1. Il Consiglio regionale definisce i criteri e le modalità di installazione di determinate tipologie di impianti nelle aree diverse dalle aree non idonee individuate ai sensi della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da

fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"), che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti nel rispetto della normativa statale.

2. Fino a nuovo provvedimento, mantiene efficacia la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2013, n. 15 (Criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai sensi dell'articolo 205 quater, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio").

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 249

**Disposizioni transitorie per la delega della funzione relativa
all'autorizzazione paesaggistica**

1. Fino all'esercizio da parte della Regione della facoltà di delega della funzione relativa all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 151, resta in vigore la delega ai comuni singoli o associati di cui all'articolo 87, comma 1, della l.r. 1/2005.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 250

**Disposizioni transitorie per gli oneri di urbanizzazione e il costo di
costruzione**

1. Fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 184, comma 5, e di cui all'articolo 185, comma 4, si applicano le tabelle A1 (a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b), A5, B, C e D allegate alla l.r. 1/2005.

Articolo 251

Normativa applicabile

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 380/2001, a seguito dell'entrata in vigore del titolo VI della presente legge, non trova diretta applicazione nel territorio regionale la disciplina di dettaglio prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari statali della parte I, titoli I, II e III dello stesso d.p.r. 380/2001.

Articolo 252

Disposizioni transitorie per i piani strutturali intercomunali

1. Ai piani strutturali intercomunali già adottati al momento dell'entrata in vigore del presente articolo si applicano gli articoli 23 e 24 vigenti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 8 luglio 2016, n. 43 (Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011).

2. Nel caso di cui al comma 1 è fatta salva la facoltà delle amministrazioni competenti di dare luogo all'applicazione degli articoli 23 e 24 come modificati dalla l.r. 43/2016.

3. Ai procedimenti di formazione dei piani strutturali intercomunali avviati al momento dell'entrata in vigore della l.r. 43/2016, ferma restando la validità dell'atto di avvio e degli ulteriori atti già compiuti, si applicano gli articoli 23 e 24, come modificati dalla l.r. 43/2016. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 86, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Articolo 252 - Efficacia differita dell'articolo 24

1. Le disposizioni di cui all'articolo 24 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016."

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO II Modifiche e abrogazioni

Articolo 253

Modifiche alla l.r. 5/2010

[1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 5/2010 è inserito il seguente:

"3 bis. Non sono computate nella capacità edificatoria attribuita dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica le addizioni consistenti nel rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o nella realizzazione di servizi igienici, qualora carenti, purché non costituisca un'ulteriore unità abitativa.".] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 87, L.R. 08.07.2016, n. 43 (B.U.R. 14.07.2016, n. 27) con decorrenza dal 14.07.2016.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO II Modifiche e abrogazioni

Articolo 254

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

b) la legge regionale 26 gennaio 2005, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Reviviscenza della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 "Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico");

c) articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006);

- d) legge regionale 21 giugno 2006, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche;
- e) articolo 9 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 "Legge finanziaria per l'anno 2006");
- f) articoli 1 e 2 della legge regionale 20 marzo 2007, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 "Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana");
- g) legge regionale 27 luglio 2007, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio");
- h) articolo 9 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione". Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008);
- i) articoli da 37 a 61 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008);
- l) articoli 8, 9 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 9 novembre 2009, n. 66 (Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio", in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale");
- m) articoli da 89 a 98 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);
- n) articoli 11 e 12 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010);
- o) articolo 36 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);
- p) articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 63 (Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 "Legge di semplificazione e riordino normativo 2009");

q) articolo 129 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

r) articoli da 54 a 60 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011);

s) articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio");

t) legge regionale 2 agosto 2011, n. 36 (Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio");

u) articoli da 1 a 43 della legge regionale 5 agosto 2011, n. 40 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio", alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche", alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente" e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 "Norme per il recupero abitativo dei sottotetti");

v) articolo 16 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

z) articoli 145, 146 e 148 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

aa) articoli da 1 a 7 della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 "Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico");

bb) articoli da 76 a 93 della legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005);

cc) articolo 24 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

dd) articolo 115 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

ee) articoli 34 e 35 della legge regionale 14 luglio 2012, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 "Legge finanziaria per l'anno 2011" e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n.

66 "Legge finanziaria per l'anno 2012" e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011);

ff) articolo 1 della legge regionale 14 settembre 2012, n. 49 (Modifiche alla l.r. 1/2005, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011. Abrogazione della l.r. 58/2011);

gg) articoli 61, 62, 63 e articoli da 65 a 70 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decretotlegge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005);

hh) articoli 25 e 26 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012);

ii) articoli da 32 a 35 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

ll) articoli 22 e 23 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 52/2012);

mm) capo II, articolo 2, della legge regionale 2 maggio 2013, n. 19 (Modifiche alla l.r. 66/2011 "Legge finanziaria per l'anno 2012", alla l.r. 77/2012 "Legge finanziaria per l'anno 2013", nonché alle ll.rr. 49/2003 "Norme in materia di tasse automobilistiche regionali", 1/2005 "Norme per il governo del territorio" e 68/2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali");

nn) legge regionale 23 maggio 2013, n. 25 (Determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi. Modifiche all'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio");

oo) legge regionale 11 aprile 2014, n. 20 (Disposizioni sul frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio").

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie - CAPO III Disposizioni finanziarie

Articolo 255

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 23, comma 15, è autorizzata la spesa di:

a) euro 800.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio – spese correnti" del bilancio di previsione 2014;

b) euro 1.300.000,00 per l'anno 2015 ed euro 800.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio – spese correnti" del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, annualità 2016. (1)

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 e pluriennale vigente 2014 - 2016, annualità 2015 e 2016, sono apportate rispettivamente le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:

anno 2014

- in diminuzione, UPB 741 "Fondi - spese correnti", per euro 800.000,00

- in aumento, UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - spese correnti", per euro 800.000,00.

anno 2015

- in diminuzione, UPB 741 "Fondi - spese correnti", per euro 800.000,00

- in aumento, UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - spese correnti", per euro 800.000,00.

anno 2016

in diminuzione, UPB 741 "Fondi - spese correnti", per euro 800.000,00

in aumento, UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - spese correnti", per euro 800.000,00.

3. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 36, comma 1, e dall'articolo 40, è autorizzata la spesa di euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale vigente 2014 - 2016, annualità 2015 e 2016.

4. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 59, comma 3, ai fini del funzionamento dell'osservatorio del paesaggio è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l'anno 2014 a valere sugli stanziamenti della UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio - spese investimento" del bilancio di previsione 2014.

4 bis. Agli oneri di cui all'articolo 153 ter, stimati in euro 4.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015, 2016, 2017, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'UPB 711 "Funzionamento della struttura

regionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017. (2)

4 ter. Per il finanziamento degli oneri derivanti dal comma 4 bis, al bilancio di previsione 2015 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2015

- in diminuzione, UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti" per euro 4.000,00

- in aumento, UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 4.000,00. (2)

5. Dall'articolo 171 non derivano entrate aggiuntive rispetto alla legislazione previgente all'entrata in vigore della presente legge. Le entrate sono stimate in euro 1.400.000,00 annui a valere sulla UPB di entrata 322 "Proventi diversi".

6. Dagli articoli 55, 56 e 57, comma 1, lettere a), b), c) e d), e dall'articolo 39, comma 4, non derivano oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente all'entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento di tali interventi è assicurato sul bilancio regionale come segue:

a) relativamente agli articoli 55 e 56 per la somma di euro 3.150.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla UPB 342 "Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - spese di investimento" e per la somma di euro 98.000,00 per l'anno 2014, di euro 113.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulla UPB 343 "Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale vigente 2014 - 2016, annualità 2015 e 2016;

b) relativamente all'articolo 57, comma 1, lettere a) e b), per la somma di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio - spese d'investimento" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale vigente 2014 - 2016, annualità 2015 e 2016;

c) relativamente all'articolo 57, comma 1, lettere c) e d), rispettivamente per la somma di euro 65.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - spese correnti" e per euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio - spese investimento" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale vigente 2014 - 2016, annualità 2015 e 2016;

d) Relativamente all'articolo 39, comma 4, per la somma stimata di euro 52.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla UPB 343 "Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale vigente 2014 - 2016, annualità 2015 e 2016;

6 bis. Alla spesa di cui all'articolo 23 bis, comma 2, autorizzata fino all'importo massimo di euro 163.000,00 per l'anno 2020 e di euro 117.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse già stanziata a legislazione vigente nella Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - 2021, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. (4)

7. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 bis, 6 e 6 bis per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (3)

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 256.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 23, L.R. 29.12.2014, n. 86 (B.U.R. 31.12.2014, n. 65) con decorrenza dal 01.01.2015. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 23, comma 15, è autorizzata la spesa di euro 800.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale vigente 2014/2016, annualità 2015 e 2016."

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 8, L.R. 20.04.2015, n. 49 (B.U.R. 24.04.2015, n. 24) con decorrenza dal 09.05.2015.

(3) Il presente comma, prima modificato dall'art. 8, L.R. 20.04.2015, n. 49 (B.U.R. 24.04.2015, n. 24), è stato da ultimo così modificato dall'art. 64, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

7. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 bis e 6 per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio."

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 64, L.R. 22.11.2019, n. 69 (B.U.R. 25.11.2019, n. 53) con decorrenza dal 25.11.2019.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie -
CAPO III Disposizioni finanziarie

Articolo 256

Assegnazione di contributi regionali ai piccoli comuni

1. Per l'anno 2014, la Regione assegna i contributi di cui all'articolo 29 bis, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 1/2005 autorizzando la spesa massima di euro 100.000,00 a valere sugli stanziamenti della UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio. Spese d'investimento" del bilancio di previsione 2014.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Allegato A

Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti ai sensi dell'articolo 171

AUTORIZZAZIONI E DEPOSITI A CONTROLLO OBBLIGATORIO				DEPOSITI ED INTERVENTI EDILIZI RELATIVI A SANATORIA STRAORDINARIA			
Tipologia	contributo in Euro		Importo minimo	Tipologia	contributo in Euro		Importo minimo
A	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,35		A	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,10	
			50,00				25,00
	€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,17			€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,05	
B	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,20		B	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,10	

			50,00				25,00
	€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,10			€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,05	
C	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,15		C	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,08	
			50,00				25,00
	€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,08			€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,04	
D	Per l'intero intervento	50,00		D	Per l'intero intervento	25,00	
E	Per l'intero intervento	100,00		E	Per l'intero intervento	50,00	
F	Per l'intero intervento	50,00		F	Per l'intero intervento	25,00	
G	€/ml	30,00		G	€/ml	15,00	

LEGENDA

Tipologia A - Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. È previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica e un contributo massimo pari a duecento volte il contributo minimo.

Tipologia B - Adeguamento sismico (come definito al capitolo 8.4.1 del delle nuove norme tecniche approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell'edificio si considera ridotta del 30 per cento. È previsto un importo minimo del contributo per la prima istruttoria della pratica.

Tipologia C - Miglioramento sismico (come definito al capitolo 8.4.2 del D.M. 14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell'edificio si considera ridotta del 30 per cento. È previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica.

Tipologia D - Riparazione o intervento locale (come definiti al capitolo 8.4.3 del D.M. 14 gennaio 2008).

Tipologia E - Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia di cui alla lettera G.

Tipologia F - Varianti.

Tipologia G - Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, di lunghezza/luce complessiva (anche con più campate). Il contributo massimo è fissato in cento volte il contributo per metro lineare. (1)

(1) Il presente allegato è stato così modificato con E.C. pubblicata nel B.U.R. 14.11.2014, n. 54. Si riporta di seguito il testo previgente: "Allegato A - Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti ai sensi dell'articolo 171

AUTORIZZAZIONI E DEPOSITI A CONTROLLO OBBLIGATORIO				DEPOSITI ED INTERVENTI EDILIZI RELATIVI A SANATORIA STRAORDINARIA			
Tipologia	contributo in Euro		Importo minimo	Tipologia	contributo in Euro		Importo minimo
A	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,35		A	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,10	
			50,00				25,00

B	€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,17		B	€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,05	
	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,20			€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,10	
			50,00				25,00
C	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,15		C	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,08	
			50,00				25,00
D	Per l'intero intervento	50,00		D	Per l'intero intervento	25,00	
E	Per l'intero intervento	100,00		E	Per l'intero intervento	50,00	
F	Per l'intero intervento	50,00		F	Per l'intero intervento	25,00	
G	€/ml	30,00		G	€/ml	15,00	

LEGENDA

Tipologia A - Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. È previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica e un contributo massimo pari a duecento volte il contributo minimo.

Tipologia B - Adeguamento sismico (come definito al capitolo 8.4.1 del delle nuove norme tecniche approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell'edificio si considera ridotta del 30 per cento. È previsto un importo minimo del contributo per la prima istruttoria della pratica.

Tipologia C - Miglioramento sismico (come definito al capitolo 8.4.2 del D.M. 14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell'edificio si considera ridotta del 30 per cento. È previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica.

Tipologia D - Riparazione o intervento locale (come definiti al capitolo 8.4.3 del D.M. 14 gennaio 2008).

Tipologia E - Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia di cui alla lettera G.

Tipologia F - Varianti.

Tipologia G - Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, di lunghezza/luce complessiva (anche con più campate). Il contributo massimo è fissato in cento volte il contributo per metro lineare."

Allegato B

Ambiti di interesse sovra comunale di cui all'articolo 225

N° AMBITO	AMBITO	COMUNE
1.	Lunigiana	AULLA
		BAGNONE
		CASOLA IN LUNIGIANA

		COMANO
		FILATTIERA
		FMZZANO
		FOSDINOVO
		LICCIANA NARDI
		MULAZZO
		PODENZANA
		PONTREMOLI
		TRESANA
		VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
		ZER
2.	Versilia e costa apuana	CARRARA
		CAMAIORE
		MASSA
		MONTIGNOSO

		FORTE DEI MARMI
		MASSAROSA
		PIETRASANTA
		SERAVEZZA
		STAZZEMA
		VIAREGGIO
3.	Garfagnana e Val di Lima	BAGNI DI LUCCA
		BARGA
		BORGO A MOZZANO
		CAMPORGIANO
		CAREGGINE
		CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
		CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
		COREGLIA ANTELMINELLI

		FABBRICHE DI VALLICO
		FOSCIANDORA
		GALLICANO
		GIUNCUGNANO
		MINUCCIANO
		MOLAZZANA
		PIAZZA AL SERCHIO
		PIEVE FOSCIANA
		SAN ROMANO IN GARFAGNANA
		SILLANO
		VAGLI SOTTO
		VERGEMOLI
		VILLA COLLEMANDINA
4.	Lucchesia	ALTOPASCIO

		CAPANNORI
		LUCCA
		MONTECARLO
		PESCAGLIA
		PORCARI
		VILLA BASILICA
5.	Val di Nievole	BUGGIANO
		LAMPORECCHIO
		LARCIANO
		MASSA E COZZILE
		MONSUMMANO TERME
		MONTECATINI TERME
		PESCIA
6.	Empolese	CAPRAIA E LIMITE
		CASTELFIORENTINO

		CERRETO GUIDI
		CERTALDO
		EMPOLI
		FUCECCHIO
		GAMBASSI TERME
		MONTAIONE
		MONTELUPO FIORENTINO
		MONTESPERTOLI
		VINCI
7.	Val d'Arno di sotto	CASTELFRANCO DI SOTTO
		MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
		SAN MINIATO
		SANTA CROCE SULL'ARNO
8.	Area pistoiese	ABETONE

		AGLIANA
		CUTIGLIANO
		MARLIANA
		MONTALE
		PISTOIA
		PITEGLIO
		QUARRATA
		SAMBUCA PISTOIESE
		SAN MARCELLO PISTOIESE
		SERRAVALLE PISTOIESE
9.	Area fiorentina	BAGNO A RIPOLI
		CALENZANO
		CAMPI BISENZIO
		FIESOLE
		FIRENZE

		IMPRUNETA
		LAISTRA A SIGNA
		SCANDICCI
		SESTO FIORENTINO
		SIGNA
10.	Area pratese	CANTAGALLO
		CARMIGNANO
		MONTEMURLO
		POGGIO A CAIANO
		PRATO
		VAIANO
		VERNIO
11.	Mugello	BARBERINO DI MUGELLO
		BORGIO SAN LORENZO

		DICOMANO
		FIRENZUOLA
		LONDA
		MARRADI
		PALAZZUOLO SUL SENIO
		PELAGO
		PONTASSIEVE
		RUFINA
		SAN GODENZO
		SAN PIERO A SIEVE
		SCARPERIA
		VAGLIA
		VICCHIO
12.	Val d'Era	SANTA MARIA A MONTE
		BIENTINA

		BUTI
		CALCINAIA
		CAPANNOLI
		CASCIANA TERME
		CHIANNI
		LAIATICO
		LARI
		PALAIA
		PECCIOLI
		PONSACCO
		PONTEDERA
		TERRICCIOLA
13.	Area livornese	CAPRAIA ISOLA
		COLLESALVETTI

		CRESPINA
		LIVORNO
		LORENZANA
		ORCIANO PISANO
		SANTA LUCE
14.	Area pisana	CALCI
		CASCINA
		PISA
		SAN GIULIANO TERME
		VECCHIANO
		VICOPISANO
15.	Val d'Elsa	BARBERINO VAL D'ELSA
		CASOLE D'ELSA
		COLLE DI VAL D'ELSA
		POGGIBONSI

		SAN GIMIGNANO
		RADICONDOLI
16.	Chianti	CASTELLINA IN CHIANTI
		CASTELNUOVO BERARDENGA
		GAIOLE IN CHIANTI
		GREVE IN CHIANTI
		RADDA IN CHIANTI
		SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
		TAVARNELLE VAL DI PESA
17.	Val d'Arno di sopra	BUCINE
		CASTELFRANCO DISOPRA
		CAVRIGLIA
		FIGLINE VALDARNO
		INCISA IN VAL D'ARNO

		LATERINA
		LORO CIUFFENNA
		MONTEVARCHI
		PERGINE VALDARNO
		PIAN DI SCO'
		REGGELLO
		RIGNANO SULL'ARNO
		SAN GIOVANNI VALDARNO
		TERRANUOVA BRACCIOLINI
18.	Val tiberina	ANGHIARI
		BADIA TEDALDA
		CAPRESE MICHELANGELO
		MONTERCHI
		PIEVE SANTO STEFANO

		SANSEPOLCRO
		SESTINO
19.	Casentino	BIBBIENA
		CASTELFOCOGNANO
		CASTEL SAN NICCOLO'
		CHITIGNANO
		CHIUSI DELLA VERNA
		MONTEMIGNAIO
		ORTIGNANO RAGGIOLO
		POPPI
		PRATOVECCHIO
		STIA
		TALLA
20.	Val di Cecina	BIBBONA
		CASTAGNETO CARDUCCI

		CECINA
		CASALE MARITTIMO
		CASTELLINA MARITTIMA
		CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
		GUARDISTALLO
		MONTECATINI VAL DI CECINA
		MONTESCUDAIO
		MONTEVERDI MARITTIMO
		POMARANCE
		RIPARBELLA
		VOLTERRA
		ROSIGNANO MARITTIMO
21.	Colline di Siena	ASCIANO
		BUONCONVENTO

		CHIUSDINO
		MONTERIGGIONI
		MONTERONI D'ARBIA
		MONTICIANO
		MURLO
		RAPOLANO TERME
		SIENA
		SOVICILLE
22.	Piana di Arezzo	AREZZO
		CAPOLONA
		CASTIGLION FIORENTINO
		CASTIGLION FIBOCCHI
		CMTELLA IN VAL DI CHIANA
		MARCIANO DELLA CHIANA

		MONTE SAN SAVINO
		SUBBIANO
23.	Val di Chiana	CETONA
		CHIANCIANO TERME
		CHIUSI
		CORTONA
		FOIANO DELLA CHIANA
		LUCIGNANO
		MONTEPULCIANO
		SAN CASCIANO DEI BAGNI
		SARTEANO
		SINALUNGA
		TORRITA DI SIENA
		TREQUANDA
24.	Elba e colline metallifere	CAMPIGLIA MARITTIMA

		CAMPO NELL'ELBA
		CAPOLIVERI
		FOLLONICA
		GAVORRANO
		MARCIANA
		MARCIANA MARINA
		MASSA MARITTIMA
		MONTEROTONDO MARITTIMO
		MONTIERI
		PIOMBINO
		PORTO AZZURRO
		PORTOFERRAIO
		RIO MARINA
		RIO NELL'ELBA

		ROCCASTRADA
		SAN VINCENZO
		SASSETTA
		SCARLINO
		SUVERETO
25.	Vai d'Orcia e Vai d 'Asso	CASTIGLIONE D'ORCIA
		MONTALCINO
		PIENZA
		RADICOFANI
		SAN GIOVANNI D'ASSO
		SAN QUIRICO D'ORCIA
26.	Maremma grossetana e ripiani tufacei	CAMPAGNATICO
		CAPALBIO
		CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

		CINIGIANO
		CMTELLA PAGANICO
		GROSSETO
		ISOLA DEL GIGLIO
		MAGLIANO IN TOSCANA
		MANCIANO
		MONTE ARGENTARIO
		ORBETELLO
		PITIGLIANO
		SCANSANO
		SORANO
27.	Amiata	ABBADIA SAN SALVATORE
		ARCIDOSO
		CASTEL DEL PIANO
		CASTELL'AZZARA

		PIANCASTAGNAIO
		ROCCALBEGNA
		SANTA FIORA
		SEGGIANO
		SEMPRONIANO
